

Bruxelles, 29 novembre 2017
(OR. en)

14572/17

**Fascicolo interistituzionale:
2016/0380 (COD)**

**ENER 458
ENV 958
CLIMA 316
COMPET 792
CONSOM 360
FISC 282
CODEC 1856**

NOTA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti
n. doc. Comm.:	15150/1/16 ENER 420 ENV 760 CLIMA 640 CONSOM 302 FISC 222 IA 133 CODEC 1816 REV 1 (en) + ADD 1 REV 1 (en)
Oggetto:	Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (rifusione) - Orientamento generale

I. INTRODUZIONE

Il 30 novembre 2016 la Commissione ha adottato e trasmesso al Consiglio e al Parlamento europeo la proposta di rifusione in oggetto, che si concentra in particolar modo sui diritti dei consumatori e sull'importanza di un mercato interno funzionante, compresi i principi generali che gli Stati membri dovranno applicare al fine di garantire che il mercato dell'energia elettrica dell'UE sia competitivo, orientato ai consumatori, flessibile e non discriminatorio.

Il pacchetto "Energia pulita per tutti gli europei" è stato presentato in occasione della sessione del Consiglio TTE (Energia) nel dicembre 2016. In occasione della sessione del Consiglio TTE (Energia) nel febbraio 2017 si è tenuto un primo scambio di opinioni sul pacchetto.

Dopo che è terminato l'esame delle valutazioni d'impatto delle otto proposte legislative e che ha avuto inizio l'esame delle proposte, nel giugno 2017 il Consiglio TTE (Energia) ha preso atto di una relazione sullo stato di avanzamento¹.

La commissione ITRE del Parlamento europeo ha nominato Arturs Krisjanis KARINS (PPE) relatore e l'adozione del suo parere è prevista per il dicembre 2017.

II. LAVORI NELL'AMBITO DEGLI ORGANI PREPARATORI DEL CONSIGLIO

A seguito della succitata relazione sullo stato di avanzamento, presentata dalla presidenza maltese, durante la presidenza estone il Gruppo ha continuato a esaminare la proposta in varie occasioni dal luglio al novembre 2017. La discussione a livello di Gruppo è stata intensa e ha rivelato opinioni e priorità diverse fra gli Stati membri su vari aspetti della proposta.

Di conseguenza, la presidenza ha lavorato alacremente per pervenire a soluzioni di compromesso che tengano conto delle varie preoccupazioni espresse dalle delegazioni al fine di trovare il giusto equilibrio nel testo e giungere a un orientamento generale in sede di Consiglio TTE (Energia) il 18 dicembre 2017.

Versioni rivedute del progetto di direttiva sull'energia elettrica sono state elaborate in settembre (doc. 10691/17) e ottobre (doc. 10691/1/17 REV 1).

Tutte le delegazioni mantengono riserve generali/riserve d'esame e continuano ad analizzare nel dettaglio varie disposizioni contenute nel progetto di direttiva. Il nuovo testo di compromesso della presidenza, che rispecchia i risultati dell'esame effettuato dal Gruppo il 13 novembre 2017 e le successive osservazioni scritte ricevute, figura nell'allegato della presente nota.

Le modifiche più recenti sono indicate in **grassetto sottolineato** e le soppressioni con **[]**. Le modifiche rispetto alla proposta della Commissione sono indicate in **grassetto** e le soppressioni con **[]**.

I considerando sono stati adattati per riflettere le modifiche apportate alle disposizioni sostanziali.

¹ ST 9578/17

La presidenza ritiene che il testo di compromesso, che figura in allegato, rappresenti un compromesso ben equilibrato che, nella maggior parte dei punti, potrebbe essere ampiamente accettato dalle delegazioni. La questione principale descritta in appresso necessita tuttavia ancora di essere esaminata ulteriormente prima che si possa raggiungere un accordo.

La presidenza è pienamente consapevole del fatto che potrebbero esservi altre questioni problematiche per singole delegazioni e la questione succitata è pertanto presentata fatti salvi tali punti problematici specifici o altre disposizioni rivedute nel testo di compromesso che non sono ancora state pienamente affrontate.

Principale questione in sospeso e proposte di compromesso della presidenza:

Articolo 5 - Prezzi di fornitura basati sul mercato

Il testo di compromesso della presidenza propone di sopprimere il limite esplicito relativo alla durata dell'intervento pubblico e alla gamma dei beneficiari, ripristinando relativamente a tali questioni le condizioni generali derivanti dai diritti degli Stati membri di stabilire obblighi di servizio pubblico, elencati al paragrafo 3 bis. Ciò significherebbe che, per quanto concerne la durata e la gamma di beneficiari, gli Stati membri si baserebbero sulla giurisprudenza della Corte. I criteri aggiuntivi di cui al paragrafo 3 ter sono mantenuti al fine di garantire la coerenza degli obblighi di servizio pubblico con le finalità della direttiva e di evitare una situazione in cui l'applicazione degli obblighi di servizio pubblico nella regolamentazione dei prezzi renderebbe la direttiva di fatto inapplicabile. I criteri di cui al paragrafo 3 bis sono stati tuttavia adattati per tenere conto delle osservazioni degli Stati membri.

III. CONCLUSIONE

Alla luce di quanto precede, si invita il Comitato dei rappresentanti permanenti a esaminare il testo di compromesso della presidenza che figura nell'allegato della presente nota, a discutere tutte le questioni in sospeso sollevate dalle delegazioni e a raggiungere un accordo in proposito in preparazione all'imminente accordo del Consiglio TTE (Energia) sull'orientamento generale in occasione della sessione del 18 dicembre 2017.

L'orientamento generale stabilirebbe la posizione provvisoria del Consiglio relativamente alla presente proposta e formerebbe la base dei preparativi per i negoziati con il Parlamento europeo.

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica

(rifusione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 194, paragrafo 2 ,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo²,

visto il parere del Comitato delle regioni³,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

² GU C 211 del 19.8.2008, pag. 23.

³ GU C 172 del 5.7.2008, pag. 55.

considerando quanto segue:

- (1) Occorre apportare una serie di modifiche alla direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴. A fini di chiarezza, è opportuno procedere alla rifusione di tale direttiva.
- (2) Con l'organizzazione di mercati dell'energia elettrica transfrontalieri competitivi, il mercato interno dell'energia elettrica, la cui progressiva realizzazione in tutta l'Unione è in atto dal 1999, persegue lo scopo di offrire a tutti i consumatori dell'Unione europea, privati o imprese, una reale libertà di scelta, creare nuove opportunità commerciali, prezzi competitivi, segnali di investimento efficienti, e più elevati livelli di servizio, contribuendo anche alla sicurezza degli approvvigionamenti ed allo sviluppo sostenibile.
- (3) La direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio hanno fornito un contributo significativo alla realizzazione del mercato interno dell'energia elettrica. Il sistema energetico dell'Europa è tuttavia in piena trasformazione. Il comune obiettivo di **Il ridurre le emissioni del** sistema energetico crea nuove opportunità e sfide per i partecipanti al mercato. Parallelamente, il progresso tecnologico comporta nuove forme di partecipazione dei consumatori e cooperazione transfrontaliera. È necessario adattare le norme sul mercato dell'Unione alla nuova realtà del mercato.
- (4) Il quadro strategico per l'Unione dell'energia mira a un'Unione dell'energia in cui i cittadini sono in primo piano, svolgendo un ruolo attivo nella transizione energetica, avvantaggiandosi delle nuove tecnologie per pagare di meno e partecipando attivamente al mercato, e in cui i consumatori vulnerabili sono tutelati.

⁴ Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 55).

- (5) Nella comunicazione del 15 luglio 2015 "Un “new deal” per i consumatori di energia"⁵ la Commissione ha delineato la propria visione di un mercato al dettaglio che risponda meglio alle esigenze dei consumatori di energia, anche attraverso una maggiore connessione tra mercati all'ingrosso e al dettaglio. Sfruttando le nuove tecnologie e ricorrendo ai servizi energetici offerti da imprese nuove e innovative, tutti i consumatori dovrebbero essere in grado di partecipare pienamente alla transizione energetica e gestire i consumi con soluzioni efficienti che consentano loro di risparmiare denaro e contribuire alla riduzione complessiva del consumo energetico.
- (6) Nella comunicazione della Commissione del 15 luglio 2015 dal titolo "Avvio del processo di consultazione pubblica sul nuovo assetto del mercato dell'energia"⁶ si sottolinea che il passaggio dalla generazione di energia in grandi impianti centralizzati a una produzione decentrata da fonti rinnovabili II richiede un adeguamento delle attuali norme sulla compravendita di energia elettrica e un cambiamento dei ruoli all'interno del mercato. Si mette inoltre in evidenza la necessità di organizzare i mercati dell'energia elettrica in modo più flessibile e di integrare pienamente tutti gli attori del mercato, tra cui i produttori di energia da fonti rinnovabili, i nuovi fornitori di servizi energetici, i fornitori di stoccaggio dell'energia e la domanda flessibile.
- (7) Oltre a queste nuove sfide, la direttiva è intesa a sormontare gli ostacoli che tuttora si frappongono al completamento del mercato interno dell'energia elettrica. È opportuno perfezionare il quadro normativo per risolvere i problemi attualmente posti dall'esistenza di mercati nazionali frammentati, spesso ancora caratterizzati da numerosi interventi normativi. Tali interventi hanno creato ostacoli alla vendita di energia elettrica su base paritaria e hanno innalzato i costi rispetto a soluzioni basate sulla cooperazione transfrontaliera e sui principi del mercato.

⁵ COM (2015) 339 final del 15.7.2015.

⁶ COM (2015) 340 final del 15.7.2015.

- (8) Il ruolo dei consumatori è fondamentale per conseguire la flessibilità necessaria ad adattare il sistema elettrico a una generazione distribuita da fonti rinnovabili e variabili. Grazie al progresso tecnologico nella gestione delle reti e nella generazione di energia da fonti rinnovabili si prospettano molte opportunità per i consumatori, e una sana concorrenza sarà indispensabile per far sì che sul mercato al dettaglio trovino spazio nuovi servizi innovativi rispondenti alle mutate esigenze e capacità dei consumatori, nonché per aumentare la flessibilità del sistema. Grazie alla partecipazione più attiva e in modi nuovi al mercato dell'energia, i cittadini dovrebbero beneficiare del mercato interno dell'energia elettrica e l'Unione dovrebbe raggiungere gli obiettivi che si è data in materia di rinnovabili.

(8 bis) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta"). Di conseguenza la presente direttiva dovrebbe essere interpretata e applicata conformemente a tali diritti e principi, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali garantito dall'articolo 8 della Carta. È essenziale che il trattamento dei dati personali a norma della presente direttiva sia conforme al regolamento (UE) 2016/679.

- (9) Le libertà assicurate ai cittadini dell'Unione dal trattato — tra l'altro, la libera circolazione delle merci, la libertà di stabilimento e la libera fornitura dei servizi — possono essere attuate soltanto in un mercato completamente aperto, che consenta ad ogni consumatore la libera scelta dei fornitori e ad ogni fornitore la libera fornitura ai propri clienti.
- (10) La promozione di una concorrenza leale e di un facile accesso per i vari fornitori dovrebbe rivestire la massima importanza per gli Stati membri al fine di permettere ai consumatori di godere pienamente delle opportunità di un mercato interno dell'energia elettrica liberalizzato. **Tuttavia il fallimento del mercato può ancora essere riscontrato in piccole reti elettriche periferiche e in reti non collegate ad altri Stati membri dell'UE, in cui i prezzi dell'energia elettrica non forniscono il segnale adeguato a stimolare gli investimenti, e potrebbe pertanto rendere necessarie soluzioni specifiche al fine di garantire un adeguato livello di sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica.**

(11) Al fine di assicurare la concorrenza e la fornitura di energia elettrica al prezzo più competitivo possibile, gli Stati membri e le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero agevolare l'accesso transfrontaliero di nuovi fornitori di energia elettrica da fonti di energia diverse come pure di nuovi fornitori di generazione di energia , stoccaggio e gestione della domanda.

(11 bis) La presente direttiva dovrebbe garantire che non vi siano barriere ingiustificate all'ingresso nel mercato, all'uscita dal mercato e al funzionamento dello stesso. Dovrebbe essere chiarito inoltre che i partecipanti al mercato dell'energia elettrica provenienti da paesi terzi possono avere accesso al mercato interno dell'energia elettrica conformemente al diritto dell'Unione, compresi gli obblighi internazionali applicabili. Al contempo, gli Stati membri mantengono la competenza di adottare misure in settori non armonizzati dalla presente direttiva e dal resto del rimanente acquis dell'Unione in materia di energia. Gli Stati membri possono esercitare tale competenza in conformità dei trattati e degli obblighi internazionali applicabili.

(12) Tra gli obiettivi principali della presente direttiva dovrebbero figurare la garanzia di norme comuni per un vero mercato interno e un'ampia offerta di energia elettrica accessibile a tutti. A tal fine, prezzi di mercato senza distorsioni costituirebbero un incentivo per le interconnessioni transfrontaliere e per gli investimenti nella nuova generazione di energia, determinando, a lungo termine, la convergenza dei prezzi.

(13) I prezzi di mercato dovrebbero fornire il giusto incentivo allo sviluppo della rete e agli investimenti in nuova generazione di energia elettrica.

(14) Nel mercato interno dell'energia elettrica esistono diversi tipi di organizzazione del mercato. Le misure che gli Stati membri potrebbero adottare per garantire parità di condizioni dovrebbero essere basate su esigenze prioritarie di interesse generale. La Commissione dovrebbe essere consultata sulla compatibilità delle misure con il trattato e la normativa dell'Unione .

(15) Gli Stati membri dovrebbero continuare ad avere l'ampio potere discrezionale di imporre obblighi di servizio pubblico alle imprese che operano nel settore dell'energia elettrica per perseguire obiettivi di interesse economico generale. Gli Stati membri dovrebbero garantire ai clienti civili e, se gli Stati membri lo ritengono opportuno, alle piccole imprese, il diritto di essere riforniti di energia elettrica di una qualità specifica a prezzi facilmente comparabili, trasparenti e competitivi. Tuttavia, gli obblighi di servizio pubblico sotto forma di regolamentazione dei prezzi di fornitura costituiscono una misura fondamentalmente distorsiva, che spesso comporta un accumulo del deficit tariffario, una scelta limitata per i consumatori, scarsi incentivi al risparmio di energia e agli investimenti nell'efficienza energetica, bassi standard di servizio, calo del coinvolgimento e della soddisfazione dei consumatori, restrizione della concorrenza e un numero inferiore di prodotti e servizi innovativi sul mercato. Gli Stati membri dovrebbero pertanto applicare altri strumenti, in particolare misure mirate di politica sociale, per salvaguardare l'accessibilità economica dell'energia elettrica per i cittadini. Gli interventi sulla fissazione dei prezzi dovrebbero essere **[] applicati solo quali obblighi di servizio pubblico ed essere soggetti alle specifiche condizioni indicate nella presente direttiva**. Una liberalizzazione completa del mercato al dettaglio dell'energia elettrica stimolerebbe la concorrenza, sia sui prezzi sia su fattori diversi dal prezzo, tra i fornitori esistenti e incentiverebbe l'ingresso di nuovi operatori sul mercato ampliando così la scelta per i consumatori e innalzandone il grado di soddisfazione.

(15 bis) Gli obblighi di servizio pubblico sotto forma di regolamentazione dei prezzi di fornitura dell'energia elettrica dovrebbero essere utilizzati in circostanze e per beneficiari ben definiti senza prevalere sul principio dell'apertura dei mercati e dovrebbero avere una durata limitata. Tali circostanze potrebbero ad esempio verificarsi nel caso in cui l'approvvigionamento di energia elettrica sia fortemente limitato, il che comporta prezzi dell'energia elettrica più elevati del solito, oppure in caso di fallimento del mercato in cui non siano risultati efficaci gli interventi da parte delle autorità nazionali di regolamentazione e delle autorità preposte alla tutela della concorrenza. Ciò si ripercuoterebbe in misura sproporzionata sulle famiglie e, in particolare, sui consumatori vulnerabili che di solito utilizzano per pagare le bollette energetiche una percentuale più elevata del proprio reddito disponibile rispetto ai consumatori con reddito elevato. Al fine di mitigare gli effetti di distorsione degli obblighi di servizio pubblico nella fissazione dei prezzi di fornitura dell'energia elettrica, gli Stati membri che ricorrono a tali interventi dovrebbero porre in essere misure aggiuntive, comprese misure che impediscano le distorsioni nella fissazione dei prezzi sui mercati all'ingrosso. Gli Stati membri dovrebbero garantire che tutti i beneficiari di prezzi regolamentati siano in grado di beneficiare pienamente delle offerte del mercato competitivo, se decidono di farlo. A tal fine essi devono avere a disposizione contatori intelligenti e avere accesso a contratti con prezzo dinamico dell'energia elettrica, dovrebbero essere informati direttamente e periodicamente delle offerte e dei risparmi disponibili sul mercato competitivo, in particolare contratti con prezzo dinamico dell'energia elettrica, e dovrebbero ricevere assistenza per poter ricevere le offerte basate sul mercato e beneficiarne.

(16) Al fine di garantire nell'Unione la salvaguardia dei livelli qualitativi di servizio pubblico elevati, tutte le misure adottate dagli Stati membri per conseguire l'obiettivo della presente direttiva dovrebbero essere regolarmente comunicate alla Commissione. La Commissione dovrebbe pubblicare regolarmente una relazione che analizzi le misure adottate a livello nazionale per realizzare gli obiettivi relativi al servizio pubblico e che confronta la loro efficacia al fine di formulare raccomandazioni circa le misure da adottare a livello nazionale per conseguire elevati livelli di servizio pubblico.

- (17) Gli Stati membri dovrebbero poter designare un fornitore di ultima istanza. Tale fornitore può essere la divisione vendite di un'impresa di distribuzione integrata verticalmente che svolge altresì le funzioni di distribuzione a condizione che rispetti i requisiti di indipendenza della presente direttiva.
- (18) Le misure attuate dagli Stati membri per conseguire gli obiettivi di coesione economica e sociale dovrebbero poter comprendere in particolare la concessione di incentivi economici adeguati, facendo eventualmente ricorso a tutti gli strumenti nazionali e dell'Unione esistenti. Tali strumenti possono includere meccanismi di responsabilità per garantire l'investimento necessario.
- (19) Nella misura in cui le misure adottate dagli Stati membri per adempiere agli obblighi di servizio pubblico costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, gli Stati membri sono tenuti, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, a notificarle alla Commissione.

(19 bis) La legislazione intersettoriale fornisce una base solida per la protezione dei consumatori in un'ampia gamma di servizi energetici che già esistono o potrebbero essere sviluppati in futuro. Taluni diritti contrattuali di base dei consumatori dovrebbero tuttavia essere definiti chiaramente.

- (20) I consumatori di energia elettrica devono poter disporre di informazioni chiare e comprensibili sui loro diritti in relazione al settore energetico. La Commissione ha redatto, dopo aver consultato i soggetti interessati tra cui gli Stati membri, le autorità nazionali di regolamentazione, le organizzazioni dei consumatori e le imprese elettriche, una lista di controllo europea per i consumatori di energia che fornisca ai consumatori informazioni pratiche sui loro diritti. Detta lista di controllo per i consumatori di energia dovrebbe essere tenuta aggiornata, fornita a tutti i consumatori e messa a disposizione del pubblico.

- (21) Attualmente vari fattori impediscono ai consumatori di accedere alle varie fonti di informazioni sul mercato a loro disposizione, capirle e agire di conseguenza. A tal fine è opportuno migliorare la comparabilità delle offerte e ridurre al minimo possibile gli ostacoli al cambio di fornitore senza limitare indebitamente la scelta dei consumatori.
- (22) Per cambiare fornitore i **piccoli** consumatori continuano a dover sostenere oneri diretti o indiretti di svariata natura. Tali oneri complicano il calcolo per individuare il prodotto o il servizio migliore e riducono l'immediato vantaggio finanziario derivante dal cambio di fornitore. Sopprimere tali oneri può limitare la scelta dei consumatori, in quanto sarebbero eliminati prodotti basati sulla ricompensa della fedeltà, ma imporre ulteriori restrizioni al loro uso dovrebbe migliorare il benessere dei consumatori e indurli a un maggiore coinvolgimento e migliorare la concorrenza nel mercato.

(22 bis) Tempi di cambio previsti più brevi possono incoraggiare i consumatori a cercare offerte energetiche migliori e a cambiare fornitore. Il maggior utilizzo delle tecnologie dell'informazione significherà che entro il 2025 dovrebbe in genere essere possibile effettuare il cambio dal punto di vista tecnico entro 24 ore nei giorni lavorativi. Fatte salve altre azioni della procedura di cambio del fornitore che devono essere compiute prima dell'avvio della procedura tecnica, garantire entro tale data che la procedura tecnica possa avvenire entro 24 ore ridurrà al minimo i tempi di cambio e contribuirà ad accrescere l'impegno dei consumatori e la concorrenza nella distribuzione al dettaglio. In ogni caso la durata totale della procedura di cambio del fornitore non dovrebbe superare le tre settimane a partire dalla notifica da parte del consumatore.

- (23) Gli strumenti indipendenti di confronto, tra cui i siti internet, sono mezzi efficaci con i quali i **piccoli** consumatori possono valutare i pro e i contro delle diverse offerte di energia sul mercato. I costi della ricerca di informazioni sono inferiori poiché le informazioni non devono più essere raccolte presso i singoli fornitori e prestatori di servizi. Tali strumenti possono soddisfare l'esigenza che le informazioni siano, da un lato, chiare e concise e, dall'altro, complete ed esaurienti. Dovrebbero mirare a includere la massima gamma possibile di offerte disponibili e coprire il mercato nel modo più completo possibile, onde offrire al cliente una panoramica rappresentativa. È di fondamentale importanza che **i consumatori abbiano accesso almeno a uno strumento di confronto e che** le informazioni presentate in questi strumenti siano affidabili, imparziali e trasparenti. **Gli Stati membri possono garantirlo con uno strumento di confronto operato da un'autorità nazionale o uno strumento di confronto verificato operato da un'impresa privata.**
- (24) Garantire una maggiore protezione dei consumatori implica mettere a disposizione misure efficaci di risoluzione delle controversie per tutti i consumatori. Gli Stati membri dovrebbero predisporre procedure di gestione dei reclami rapide ed efficaci.
- (25) Tutti i consumatori dovrebbero poter trarre vantaggio dalla partecipazione diretta al mercato, in particolare adeguando i consumi in base ai segnali del mercato e, in cambio, beneficiare di prezzi più bassi dell'energia elettrica o di altri incentivi. È probabile che i benefici della partecipazione attiva aumentino nel tempo, quando i veicoli elettrici, le pompe di calore e altri carichi flessibili diverranno più competitivi. I consumatori dovrebbero essere posti in condizione di partecipare a tutte le forme di gestione della domanda e dovrebbero pertanto poter scegliere di dotarsi di un sistema di misurazione intelligente e di sottoscrivere un contratto con prezzi dinamici dell'energia elettrica. In tal modo potrebbero regolare i consumi in base ai segnali del prezzo in tempo reale, che riflettono il valore e il costo dell'energia elettrica o della trasmissione in periodi diversi, mentre gli Stati membri dovrebbero assicurare un'esposizione ragionevole dei consumatori al rischio dei prezzi all'ingrosso. Gli Stati membri dovrebbero inoltre far sì che i consumatori che scelgono di non prendere parte attiva al mercato non siano penalizzati, ma anzi siano facilitati, nel modo più adatto alle condizioni del mercato nazionale, a prendere decisioni informate sulle opzioni disponibili.

- (26) I clienti di tutte le categorie (industriali, commerciali e civili) dovrebbero avere accesso ai mercati dell'energia per negoziarvi la loro flessibilità e l'energia elettrica autoprodotta. I clienti dovrebbero poter godere appieno dei vantaggi derivanti dall'aggregazione macroregionale della produzione e della fornitura e beneficiare della concorrenza transfrontaliera. **¶ I partecipanti al mercato aggregati** svolgeranno probabilmente un ruolo importante fungendo da intermediari tra gruppi di clienti e mercato. **Gli Stati membri dovrebbero essere liberi di scegliere il modello di attuazione e l'approccio alla governance appropriati per l'aggregazione indipendente, rispettando al contempo i principi generali stabiliti nella presente direttiva. Ciò potrebbe includere principi basati sul mercato o di regolamentazione che forniscono soluzioni in ottemperanza alle disposizioni di cui alla presente direttiva, compresi i modelli in cui gli squilibri sono corretti. Il modello scelto dovrebbe contenere norme trasparenti ed eque per consentire ¶ agli aggregatori indipendenti di svolgere questo ruolo e per garantire che il cliente finale benefici adeguatamente della loro attività. È auspicabile che i prodotti siano definiti in tutti i mercati ¶ dell'energia, ivi compresi i mercati dei servizi ausiliari e della capacità, in modo da incoraggiare la gestione attiva della domanda.**
- (27) Nella strategia europea per una mobilità a basse emissioni⁷ si sottolinea la necessità di decarbonizzare il settore dei trasporti e di ridurre le emissioni soprattutto nelle zone urbane, ponendo in evidenza il ruolo importante che può svolgere l'elettromobilità in tal senso. La diffusione dell'elettromobilità costituisce inoltre un elemento importante della transizione energetica. Le norme sul mercato definite nella presente direttiva dovrebbero pertanto concorrere a creare condizioni favorevoli per ogni tipo di veicolo elettrico. In particolare, dovrebbero salvaguardare la diffusione efficace dei punti di ricarica, sia pubblicamente accessibili sia privati, e assicurare l'integrazione efficiente della ricarica nella gestione del sistema.

⁷ SWD(2016) 244 definitivo

- (28) La gestione della domanda sarà determinante per la ricarica intelligente dei veicoli elettrici e consentirà la loro integrazione efficiente nella rete elettrica, che, a sua volta, sarà di fondamentale importanza per **il processo di** decarbonizzazione dei trasporti.
- (29) I consumatori dovrebbero poter consumare, immagazzinare e/o vendere sul mercato l'energia elettrica autoprodotta. In futuro queste attività saranno favorite dall'evoluzione delle tecnologie. Esistono tuttavia svariati ostacoli legali e commerciali, tra i quali oneri sproporzionati per l'energia elettrica consumata dall'autoproduttore, obblighi di immissione nel sistema di energia elettrica autoprodotta, oneri amministrativi come quelli che impongono agli autoproduttori che vendono energia al sistema di conformarsi agli stessi obblighi dei fornitori. Tutti gli ostacoli che impediscono ai consumatori di autoprodurre e consumare, immagazzinare o vendere sul mercato l'energia elettrica autoprodotta dovrebbero essere soppressi, assicurando nel contempo che i consumatori che autoproducono energia contribuiscano adeguatamente ai costi del sistema. **Le legislazioni nazionali degli Stati membri possono contenere disposizioni diverse che disciplinano tasse e imposte per i consumatori finali individuali e consorziati, oltre che per i consumatori civili finali e altri consumatori finali.**

(30) Grazie alle tecnologie dell'energia distribuita e alla responsabilizzazione dei consumatori, le iniziative collettive **II** sono divenute un modo efficace ed economicamente efficiente di rispondere ai bisogni e alle aspettative dei cittadini riguardo alle fonti energetiche, ai servizi e alla partecipazione locale. L'energia in collettività è una soluzione alla portata di tutti i consumatori che vogliono partecipare direttamente alla produzione, al consumo o alla condivisione **I**. Questo tipo di iniziative verte principalmente sull'approvvigionamento a prezzi accessibili di energia da fonti specifiche, come le rinnovabili, per i membri o gli azionisti, a differenza delle imprese energetiche tradizionali che hanno invece fini di lucro. Grazie alla partecipazione diretta dei consumatori, le iniziative di energia in collettività stanno dimostrando di possedere il potenziale di favorire la diffusione delle nuove tecnologie e di nuovi modi di consumo, tra cui le reti di distribuzione intelligenti e la gestione della domanda, in maniera integrata. Esse possono inoltre aumentare l'efficienza energetica dei consumatori civili e contribuire a combattere la povertà energetica riducendo i consumi e le tariffe di fornitura. L'energia in collettività consente inoltre ad alcuni gruppi di consumatori civili di prendere parte al mercato dell'energia a cui altrimenti potrebbero non essere in grado di accedere. Nei casi di buona gestione, queste iniziative hanno apportato alla comunità un valore economico, sociale e ambientale che va oltre i meri benefici derivanti dall'erogazione dei servizi energetici. **I** **La direttiva mira a riconoscere determinate categorie di iniziative energetiche dei cittadini a livello europeo quali "comunità energetiche", così da garantire loro un quadro di sostegno, un trattamento equo, condizioni di parità nonché un catalogo ben definito di diritti e obblighi.** È auspicabile che i consumatori civili possano partecipare su base volontaria a un'iniziativa di energia in collettività, nonché ritirarsi senza perdere l'accesso alla rete gestita dalla collettività in questione né i diritti in quanto consumatori. L'accesso alla rete di una collettività dell'energia **II** dovrebbe essere concesso a condizioni eque e corrispondenti ai costi.

(30 bis) L'adesione a una collettività dell'energia è aperta a tutte le categorie di enti, tuttavia i poteri decisionali nell'ambito di una collettività dell'energia dovrebbero essere riservati a quei soci o azionisti che non sono coinvolti in attività commerciali su larga scala e per i quali il settore energetico non costituisce un'area fondamentale dell'attività economica. Le collettività dell'energia, ai sensi della presente direttiva, sono considerate una categoria di iniziative dei cittadini che dovrebbe essere soggetta al riconoscimento e alla protezione ai sensi del diritto dell'Unione. La definizione delle collettività dell'energia non impedisce l'esistenza di altre iniziative dei cittadini come quelle derivanti da contratti di diritto privato.

(30 ter) Le disposizioni in materia di collettività dell'energia comprendono un catalogo dei diritti e degli obblighi applicabili, che possono essere dedotti da altre norme già esistenti, ad esempio la libera contrattazione, le norme sul cambio del fornitore, le responsabilità del gestore del sistema di distribuzione, gli oneri di rete e l'obbligo di bilanciamento.

(30 quater) Le collettività dell'energia costituiscono un nuovo tipo di ente in virtù della loro struttura di affiliazione, dei loro requisiti di governance e del loro scopo. Dovrebbero poter operare sul mercato a condizioni paritarie, senza recare distorsioni alla concorrenza, beneficiando degli stessi diritti e rispettando gli stessi obblighi delle altre imprese elettriche. I diritti e gli obblighi dovrebbero applicarsi a seconda dei ruoli adottati, ad esempio quello di cliente finale, di produttore, di fornitore e di gestore dei sistemi di distribuzione. Le collettività dell'energia non dovrebbero essere soggette a restrizioni normative se applicano tecnologie TIC esistenti o future per condividere tra i suoi soci o azionisti sulla base di principi di mercato energia elettrica, derivante da impianti di generazione all'interno della collettività, per esempio compensando la componente energetica dei soci con la produzione disponibile all'interno della collettività, anche se la condivisione avviene sulla rete pubblica, purché entrambi i punti di misura appartengano alla collettività. La condivisione virtuale consente ai soci di essere riforniti di energia elettrica proveniente dagli impianti di generazione all'interno delle collettività senza trovarsi in vicinanza fisica diretta o al di là di un punto di misura unico. Qualora l'energia elettrica sia condivisa sulla rete pubblica ciò non dovrebbe incidere sulla riscossione degli oneri di rete, delle tariffe, delle imposte e dei tributi connessi ai flussi di energia elettrica. La condivisione dovrebbe essere agevolata nel rispetto degli obblighi e dei periodi stabiliti per il bilanciamento, la misurazione e il conguaglio. Le disposizioni relative alle collettività dell'energia non interferiscono con le competenze degli Stati membri in materia di elaborazione e attuazione di politiche per il settore energetico relativamente a tassazione, oneri di rete e tariffe o sistemi di finanziamento e ripartizione dei costi della politica energetica, nella misura in cui tali politiche siano non discriminatorie e legittime.

(30 quinquies) La direttiva prevede che gli Stati membri possano autorizzare una collettività dell'energia a diventare un gestore del sistema di distribuzione nell'ambito del regime generale o ai sensi dell'articolo 38 in qualità di cosiddetto "gestore del sistema di distribuzione chiuso". Una volta che a una collettività dell'energia è concesso lo status di gestore del sistema di distribuzione, dovrebbe essere soggetta allo stesso trattamento del gestore del sistema di distribuzione e agli stessi obblighi. Le disposizioni in materia di collettività dell'energia chiariscono solo aspetti della gestione del sistema di distribuzione suscettibili di essere pertinenti per le collettività dell'energia, mentre per altri aspetti della gestione del sistema di distribuzione si applicano le disposizioni in materia di gestori dei sistemi di distribuzione.

(31) Le fatture [] sono mezzi importanti con cui informare i clienti. Oltre ai dati sui consumi e sui costi, questi documenti possono contenere anche altre informazioni che aiutano i consumatori a confrontare il contratto in corso con altre offerte. Tuttavia, [] le controversie sulle fatture sono un motivo diffusissimo di reclamo tra i consumatori, un fattore che concorre al basso livello di soddisfazione e di coinvolgimento dei consumatori nel settore energetico. **È pertanto necessario rendere più chiare e comprensibili le fatture e [] garantire che fatture []e informazioni di fatturazione indichino in maniera visibile un numero limitato di importanti elementi** informativi necessari per consentire ai consumatori di regolare i loro consumi, confrontare le offerte e cambiare fornitore. **Altri elementi informativi dovrebbero essere messi a disposizione dei clienti finali nelle loro fatture, dovrebbero accompagnarle o essere indicati con un riferimento all'interno delle stesse. Tali elementi possono figurare nella fattura, trovarsi in un documento distinto ad essa allegato o la fattura può contenere un riferimento con cui il cliente possa reperire facilmente le informazioni su un sito web, via un'applicazione o mediante altri mezzi.**

(31 bis) La fornitura regolare di informazioni di fatturazione accurate e basate sul consumo effettivo, agevolata da contatori intelligenti, è importante per aiutare i consumatori a controllare i propri consumi e costi relativi all'energia elettrica. Tuttavia, i consumatori, **in particolare i consumatori civili**, dovrebbero avere accesso a soluzioni flessibili per il pagamento effettivo. Ciò consente, ad esempio, ai consumatori di ricevere frequenti informazioni di fatturazione effettuando tuttavia il pagamento solo ogni tre mesi oppure prodotti per i quali il consumatore paga lo stesso importo ogni mese indipendentemente dal consumo effettivo.

- (31 ter) Le disposizioni in materia di fatturazione previste nella direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁸ dovrebbero essere aggiornate, semplificate e spostate nella direttiva 2009/72/CE nella quale si inseriscono con maggiore coerenza.**
- (32) Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare la modernizzazione delle reti di distribuzione, ad esempio attraverso l'introduzione di reti intelligenti costruite in modo da favorire la generazione decentrata e l'efficienza energetica.
- (33) Per coinvolgere i consumatori sono necessari incentivi e tecnologie adeguati, come i contatori intelligenti. I sistemi di misurazione intelligenti responsabilizzano i consumatori che, grazie alla ricezione di dati accurati e quasi in tempo reale, possono gestire meglio i loro consumi o l'energia autoprodotta, partecipare proficuamente a programmi e altri servizi di gestione della domanda e ridurre la bolletta dell'energia elettrica. I sistemi di misurazione intelligenti consentono inoltre ai gestori dei sistemi di distribuzione di avere un quadro migliore delle reti e, di conseguenza, di ridurre i costi di esercizio e di manutenzione e trasferire questi risparmi alle tariffe di distribuzione, che sono in ultima istanza a carico dei consumatori.
- (34) Dovrebbe essere consentito decidere a livello nazionale l'introduzione di sistemi di misurazione intelligenti sulla base di una valutazione economica. Qualora dalla valutazione si evinca che l'introduzione di detti sistemi di misurazione è ragionevole dal punto di vista economico e efficace in termini di costi soltanto per i consumatori i cui consumi di energia elettrica ammontano a un determinato volume, gli Stati membri dovrebbero poterne tener conto in fase di attuazione dei sistemi di misurazione intelligenti.

⁸ **Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).**

- (35) Gli Stati membri che non procedono all'introduzione sistematica di sistemi di misurazione intelligenti dovrebbero offrire la possibilità ai consumatori che lo richiedono di beneficiare, a condizioni eque e ragionevoli e fornendo loro tutte le informazioni necessarie, dell'installazione di un contatore intelligente dell'energia elettrica. I consumatori che non sono dotati di contatori intelligenti dovrebbero disporre di contatori che soddisfano i requisiti minimi necessari a fornire loro le informazioni di fatturazione di cui alla presente direttiva.
- (36) Per favorire la partecipazione attiva dei consumatori al mercato dell'energia elettrica, i sistemi di misurazione intelligenti che gli Stati membri introducono nei rispettivi territori dovrebbero essere interoperabili, non ostacolare il cambio di fornitore ed essere dotati di funzionalità atte a consentire ai consumatori di accedere quasi in tempo reale ai propri dati, modulare i consumi e, in funzione delle possibilità infrastrutturali, offrire la propria flessibilità alla rete e alle imprese di servizi energetici in cambio di un compenso e ottenere risparmi in bolletta.
- (37) Un aspetto essenziale della fornitura di energia ai consumatori risiede nell'accesso a dati relativi al consumo oggettivi e trasparenti. Per questo, i consumatori dovrebbero disporre dei dati concernenti il proprio consumo e conoscere i relativi prezzi e i costi dei servizi per poter invitare i concorrenti a far loro un'offerta sulla base di tali dati. È opportuno inoltre dare ai consumatori il diritto di essere adeguatamente informati sul loro consumo effettivo di energia. I pagamenti anticipati non dovrebbero andare a eccessivo svantaggio degli utenti e i diversi sistemi di pagamento dovrebbero essere non discriminatori. Le informazioni sui costi dell'energia fornite con sufficiente periodicità ai consumatori creeranno un incentivo al risparmio di energia poiché in tal modo i clienti potranno farsi direttamente un'idea degli effetti prodotti dagli investimenti per l'efficienza energetica e dai cambiamenti di comportamento. In tale ambito, la piena attuazione della direttiva 2017/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁹ aiuterà i consumatori a ridurre i costi dell'energia.

⁹ Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).

- (38) Negli Stati membri già esistono o si stanno elaborando diversi modelli di gestione dei dati sulla scorta dell'introduzione dei sistemi di misurazione intelligenti. È importante che gli Stati membri, a prescindere dal modello di gestione dei dati, introducano regole trasparenti che stabiliscano condizioni non discriminatorie di fruizione e assicurino il massimo livello di cibersicurezza e protezione dei dati, nonché l'imparzialità degli enti che li utilizzano.
- (39) Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per proteggere i clienti vulnerabili e in condizioni di povertà energetica nel contesto del mercato interno dell'energia elettrica. Tali misure possono variare a seconda delle circostanze particolari nello Stato membro in questione e possono includere misure sociali o di politica energetica riguardanti il pagamento di fatture per l'energia elettrica, investimenti in efficienza energetica nell'edilizia residenziale o la protezione dei consumatori, ad esempio dalla disattivazione dell'erogazione. Se il servizio universale è fornito anche alle piccole imprese, le misure per garantire la fornitura di tale servizio possono variare a seconda che siano rivolte a clienti civili o alle piccole imprese.
- (40) I servizi energetici sono fondamentali per salvaguardare il benessere dei cittadini dell'Unione. Un'erogazione adeguata di calore, raffrescamento, illuminazione e energia per alimentare gli apparecchi è essenziale per garantire un tenore di vita dignitoso e la salute dei cittadini. Inoltre, l'accesso a tali servizi energetici permette ai cittadini europei di sfruttarne appieno le potenzialità e migliora l'inclusione sociale. Basso reddito, spesa elevata per l'energia e scarsa efficienza energetica delle abitazioni sono concause che impediscono ai nuclei familiari in condizioni di povertà energetica di usufruire di questi servizi. Gli Stati membri dovrebbero raccogliere le informazioni necessarie a monitorare il numero di nuclei familiari che versano in condizioni di povertà energetica. In questo compito di individuazione, teso a fornire sostegno mirato, gli Stati membri dovrebbero avvalersi di misurazioni accurate. È opportuno che la Commissione sostenga attivamente l'attuazione delle disposizioni in materia di povertà energetica favorendo la condivisione di buone prassi tra gli Stati membri.

- (41) Gli Stati membri interessati dal problema della povertà energetica che ancora non lo hanno fatto dovrebbero quindi sviluppare piani di azione nazionali o altri quadri adeguati per affrontare la povertà energetica con l'obiettivo di ridurre il numero di persone che ne sono colpite. Un basso reddito, una spesa elevata per l'energia e la scarsa efficienza energetica delle abitazioni sono, **tra gli altri**, fattori importanti da considerare al momento di concepire gli indicatori di misurazione della povertà energetica. In ogni caso, gli Stati membri dovrebbero garantire il necessario approvvigionamento energetico per i consumatori vulnerabili e in condizioni di povertà energetica. A tal fine si potrebbe ricorrere a un approccio integrato, ad esempio nel quadro della politica sociale ed energetica, e le relative misure potrebbero comprendere politiche sociali o miglioramenti dell'efficienza energetica per le abitazioni. La presente direttiva dovrebbe, quanto meno, ammettere politiche nazionali a favore dei clienti vulnerabili e in condizioni di povertà energetica.
- (42) I gestori dei sistemi di distribuzione devono integrare in modo economicamente efficiente nuova generazione di energia elettrica, in particolare impianti che usano fonti rinnovabili di energia, e nuovi carichi quali pompe di calore e veicoli elettrici. A tal fine dovrebbero poter avvalersi, ed essere incentivati a farlo, dei servizi delle risorse distribuite di energia, quali la gestione della domanda e lo stoccaggio, in base a procedure di mercato, allo scopo di gestire in modo efficiente le rispettive reti ed evitare costi ingenti di ampliamento. È opportuno che gli Stati membri adottino misure adeguate, come i codici di rete e le norme sul mercato, e offrano incentivi ai gestori dei sistemi di distribuzione sotto forma di tariffe di rete che non ostacolino la flessibilità o il miglioramento dell'efficienza energetica nella rete. Gli Stati membri dovrebbero altresì introdurre piani di sviluppo delle reti di distribuzione al fine di sostenere l'integrazione degli impianti di generazione che utilizzano fonti rinnovabili di energia, favorire lo sviluppo degli impianti di stoccaggio e l'elettrificazione del settore dei trasporti, nonché fornire agli utenti del sistema informazioni adeguate sugli interventi previsti di ampliamento o miglioramento della rete, dato che al momento nella maggior parte degli Stati membri non esiste alcuna procedura di questo tipo.

(42 bis) I gestori di reti non dovrebbero possedere, sviluppare, gestire o esercire impianti di stoccaggio dell'energia. Nel nuovo assetto del mercato dell'energia elettrica i servizi di stoccaggio dovrebbero essere basati sul mercato e competitivi. Di conseguenza, si dovrebbero evitare trasferimenti incrociati di risorse tra lo stoccaggio e la funzione regolata della distribuzione o della trasmissione di energia elettrica. Questa restrizione al possesso degli impianti di stoccaggio mira a prevenire distorsioni della concorrenza, eliminare il rischio di discriminazioni, salvaguardare un accesso equo ai servizi di stoccaggio per tutti i partecipanti al mercato e promuovere l'uso efficace ed efficiente degli impianti di stoccaggio, oltre la gestione del sistema di distribuzione o di trasmissione. Ciò dovrebbe essere interpretato e applicato in conformità dei diritti e dei principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare la libertà d'impresa e il diritto di proprietà garantiti dagli articoli 16 e 17 della Carta.

- (43) L'accesso non discriminatorio alla rete di distribuzione è un presupposto determinante per l'accesso alla clientela a valle, al livello della vendita al dettaglio. Per creare condizioni di concorrenza omogenee a livello di vendita al dettaglio è opportuno parimenti impedire ai gestori dei sistemi di distribuzione di approfittare della loro integrazione verticale per favorire la propria posizione concorrenziale sul mercato, specialmente nei confronti dei piccoli clienti civili e non civili.
- (44) Qualora sia usato un sistema di distribuzione chiuso per garantire l'efficienza ottimale di una fornitura energetica integrata che richiede norme operative specifiche o qualora un sistema di distribuzione chiuso sia mantenuto principalmente per l'uso del proprietario del sistema, dovrebbe essere possibile esentare il gestore del sistema di distribuzione dagli obblighi che costituirebbero un onere amministrativo superfluo a causa della natura particolare del rapporto tra il gestore del sistema di distribuzione e gli utenti del sistema. I siti industriali, commerciali o di servizi condivisi, quali gli edifici delle stazioni ferroviarie, gli aeroporti, gli ospedali, i campeggi di grandi dimensioni con strutture integrate o gli stabilimenti dell'industria chimica possono includere sistemi di distribuzione chiusi per via della natura specializzata del loro funzionamento.

- (45) Al fine di assicurare la concorrenza e la fornitura di energia elettrica al prezzo più competitivo possibile, gli Stati membri e le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero agevolare l'accesso transfrontaliero di nuovi fornitori di energia elettrica da fonti di energia diverse come pure di nuovi fornitori di generazione di energia.
- (46) In assenza di una separazione effettiva delle reti dalle attività di generazione e fornitura (separazione effettiva), vi è il rischio permanente di creare discriminazioni non solo nella gestione della rete, ma anche negli incentivi che hanno le imprese verticalmente integrate a investire in misura adeguata nelle proprie reti.
- (47) Solo eliminando l'incentivo, per le imprese verticalmente integrate, a praticare discriminazioni nei confronti dei loro concorrenti in fatto di investimenti e di accesso alla rete si potrà garantire una separazione effettiva delle attività. La separazione proprietaria, la quale implica la designazione del proprietario della rete come gestore del sistema e la sua indipendenza da qualsiasi interesse nelle imprese di fornitura e di produzione, rappresenta chiaramente un modo efficace e stabile per risolvere il suddetto intrinseco conflitto d'interessi e per garantire la sicurezza degli approvvigionamenti. Per questo motivo il Parlamento europeo, nella risoluzione del 10 luglio 2007 sulle prospettive del mercato interno del gas e dell'energia elettrica¹⁰, ha definito la separazione proprietaria a livello di trasmissione come il mezzo più efficace per promuovere in modo non discriminatorio gli investimenti nella infrastruttura, per garantire un accesso equo alla rete per i nuovi entranti e creare trasparenza nel mercato. In virtù della separazione proprietaria, gli Stati membri dovrebbero pertanto provvedere affinché le stesse persone non siano abilitate ad esercitare controlli su un'impresa di generazione o di fornitura e, allo stesso tempo, esercitare un controllo o eventuali diritti su un sistema di trasmissione o in un gestore di sistemi di trasmissione. Per converso, il controllo esercitato su un sistema di trasmissione o un gestore di sistemi di trasmissione dovrebbe escludere la possibilità di esercitare un controllo o eventuali diritti su un'impresa di generazione o di fornitura. Entro questi limiti, un'impresa di generazione o di fornitura dovrebbe essere legittimata ad avere una partecipazione di minoranza in un sistema di trasmissione o in un gestore di sistemi di trasmissione.

¹⁰ GU C 175 E del 10.7.2008, pag. 206.

- (48) Qualsiasi sistema di separazione dovrebbe essere in grado di eliminare i conflitti d'interesse tra i produttori, i fornitori e i gestori dei sistemi di trasmissione, in modo da creare incentivi per i necessari investimenti e garantire l'accesso di nuovi operatori nell'ambito di un regime regolamentare trasparente ed efficace e non dovrebbe creare per le autorità nazionali di regolamentazione un regime normativo eccessivamente oneroso.
- (49) Poiché la separazione proprietaria rende necessaria, in alcuni casi, la ristrutturazione di imprese, agli Stati membri che decidono di procedere a detta separazione dovrebbe essere concesso un periodo supplementare per applicare le disposizioni pertinenti. In considerazione delle connessioni verticali che intercorrono tra il settore del gas e il settore dell'energia elettrica, le disposizioni in materia di separazione dovrebbero applicarsi in entrambi i settori.
- (50) In virtù della separazione proprietaria, per garantire la completa indipendenza della gestione delle reti dagli interessi della fornitura e della generazione ed impedire gli scambi di informazioni riservate, la stessa persona non dovrebbe essere, in pari tempo, membro del consiglio di amministrazione di un gestore del sistema di trasmissione o di un sistema di trasmissione e di un'impresa che esercita attività di generazione o attività di fornitura. Per la stessa ragione, la stessa persona non dovrebbe avere la facoltà di nominare membri dei consigli di amministrazione di un gestore del sistema di trasmissione o di un sistema di trasmissione né ad esercitare un controllo o eventuali diritti su un'impresa che esercita attività di generazione o di fornitura.
- (51) L'istituzione di un gestore di sistema indipendente o di un gestore di trasmissione indipendente dagli interessi della fornitura e della generazione dovrebbe consentire ad un'impresa verticalmente integrata di mantenere la proprietà degli elementi patrimoniali della rete, assicurando sempre la separazione effettiva degli interessi, purché tale gestore di sistema indipendente o tale gestore di trasmissione indipendente eserciti tutte le funzioni di un gestore di sistema e purché venga adottata una regolamentazione dettagliata e vengano istituiti efficaci meccanismi di controllo.
- (52) Se al 3 settembre 2009 l'impresa proprietaria di un sistema di trasmissione faceva parte di un'impresa integrata verticalmente, è opportuno dare agli Stati membri la possibilità di operare una scelta tra la separazione proprietaria e l'istituzione di un gestore di sistema indipendente o di un gestore di trasmissione indipendente dagli interessi della fornitura e della generazione.

- (53) Al fine di salvaguardare interamente gli interessi degli azionisti delle imprese verticalmente integrate, agli Stati membri dovrebbe essere riconosciuta la facoltà di effettuare la separazione proprietaria tramite cessione diretta di azioni oppure tramite frazionamento delle azioni dell'impresa integrata in azioni dell'impresa della rete e azioni della residuante impresa di fornitura e generazione, purché sia osservato l'obbligo della separazione proprietaria.
- (54) La piena efficacia dell'istituzione di un gestore di sistema indipendente o di un gestore di trasmissione indipendente dovrebbe essere garantita da specifiche disposizioni supplementari. Le norme sul gestore del sistema di trasmissione indipendente propongono un quadro regolamentare atto a garantire una concorrenza equa, investimenti sufficienti, l'accesso di nuovi operatori di mercato e l'integrazione dei mercati dell'energia elettrica. La separazione effettiva attraverso le disposizioni relative al gestore di trasmissione indipendente dovrebbe fondarsi su un pilastro di misure organizzative e misure relative alla governance dei gestori dei sistemi di trasmissione, nonché su un pilastro di misure relative agli investimenti, alla connessione alla rete di nuove capacità di produzione e all'integrazione dei mercati mediante la cooperazione regionale. L'indipendenza del gestore di trasmissione dovrebbe, tra l'altro, essere altresì assicurata mediante taluni periodi "di riflessione" durante i quali nell'impresa verticalmente integrata non sono esercitate attività di gestione o altre attività pertinenti che danno accesso alle stesse informazioni che sarebbe stato possibile ottenere in una posizione di gestione.
- (55) Uno Stato membro ha il diritto di scegliere la completa separazione proprietaria nel suo territorio. Se uno Stato membro ha esercitato tale diritto, un'impresa non ha il diritto di porre in essere un gestore di sistema indipendente o un gestore di trasmissione indipendente. Inoltre, un'impresa che esercita attività di generazione o di fornitura non può esercitare, direttamente o indirettamente, un controllo o diritti su un gestore di sistema di trasmissione di uno Stato membro che ha scelto la completa separazione proprietaria.

- (56) Nell'effettuare la separazione effettiva dovrebbe essere osservato il principio di non discriminazione tra il settore pubblico e il settore privato. A tal fine, la stessa persona non dovrebbe avere la facoltà di esercitare un controllo o eventuali diritti, in violazione delle norme in materia di separazione proprietaria o della opzione del gestore di sistema indipendente, né individualmente né collettivamente, sulla composizione, le votazioni o le decisioni sia degli organi del gestore del sistema di trasmissione o del sistema di trasmissione sia degli organi delle imprese di generazione o di fornitura. Per quanto riguarda la separazione proprietaria e l'opzione del gestore del sistema indipendente, purché lo Stato membro in questione sia in grado di dimostrare che la prescrizione sia osservata, due organi pubblici distinti dovrebbero essere in grado di controllare le attività di generazione e fornitura, da un lato, e le altre attività di trasmissione, dall'altro.
- (57) La piena separazione effettiva delle attività di rete dalle attività di fornitura e generazione dovrebbe applicarsi in tutta l'Unione sia alle imprese dell'Unione sia alle imprese non dell'Unione. Per garantire che le attività di rete e le attività di fornitura e generazione in tutta l'Unione rimangano indipendenti le une dalle altre, le autorità di regolamentazione dovrebbero essere abilitate a rifiutare il rilascio della certificazione ai gestori del sistema di trasmissione che non rispettano le norme sulla separazione. Per garantire la coerente applicazione in tutta l'Unione di dette norme, le autorità di regolamentazione dovrebbero tenere nella massima considerazione il parere della Commissione al momento di adottare decisioni in materia di certificazioni. Per garantire, inoltre, il rispetto degli obblighi internazionali dell'Unione nonché la solidarietà e la sicurezza energetica all'interno dell'Unione, la Commissione dovrebbe avere il diritto di fornire un parere in materia di certificazione in relazione ad un proprietario di sistema di trasmissione o ad un gestore del sistema di trasmissione che sia controllato da una o più persone di un paese terzo o di paesi terzi.
- (58) Le procedure di autorizzazione non dovrebbero dar luogo a un onere amministrativo sproporzionato alle dimensioni e al potenziale impatto tra i produttori di energia elettrica. Le procedure di autorizzazione eccessivamente lunghe possono costituire un ostacolo all'accesso dei nuovi operatori del mercato.

- (59) Ai fini del buon funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica i regolatori dell'energia devono essere in grado di prendere decisioni su tutti gli aspetti della regolamentazione ed essere interamente indipendenti da altri interessi pubblici o privati. Ciò non preclude il ricorso giurisdizionale né la vigilanza parlamentare ai sensi delle leggi costituzionali degli Stati membri. Inoltre, l'approvazione del bilancio dei regolatori da parte del legislatore nazionale non rappresenta un ostacolo all'autonomia di bilancio. Le disposizioni relative all'autonomia nell'esecuzione del bilancio assegnato dell'autorità di regolamentazione dovrebbero essere attuate nel quadro definito dal diritto nazionale in materia di bilancio e dalle relative norme. Nel contribuire all'indipendenza dell'autorità nazionale di regolamentazione da qualsiasi interesse politico o economico attraverso un adeguato sistema di rotazione, gli Stati membri dovrebbero poter tenere in debito conto la disponibilità di risorse umane e la dimensione del consiglio di amministrazione.
- (60) Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero poter fissare esse stesse o approvare le tariffe, o le metodologie di calcolo delle tariffe, sulla base di una proposta del gestore del sistema di trasmissione, del o dei gestori dei sistemi di distribuzione, oppure sulla base di una proposta concordata tra detti gestori e gli utenti della rete. Nello svolgere questi compiti, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero garantire che le tariffe di trasmissione e distribuzione siano non discriminatorie e rispecchino i costi e dovrebbero tenere conto dei costi a lungo termine marginali risparmiati grazie alla generazione distribuita e alle misure di gestione della domanda.
- (61) I regolatori dell'energia dovrebbero essere dotati dei poteri necessari per assumere decisioni vincolanti per le imprese elettriche e per imporre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive nei confronti delle imprese elettriche che non rispettano i loro obblighi o proporre che un tribunale competente imponga tali sanzioni. A tal fine le autorità di regolamentazione dovrebbero poter richiedere informazioni pertinenti alle imprese elettriche, e disporre di opportuni e sufficienti poteri investigativi nonché della facoltà di dirimere controversie. Ai regolatori dell'energia dovrebbe inoltre essere conferito il potere necessario per adottare, indipendentemente dall'applicazione delle norme in materia di concorrenza, le misure idonee a garantire vantaggi per il consumatore promuovendo la concorrenza effettiva necessaria per il buon funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica.

(62) Ai regolatori dell'energia dovrebbero inoltre essere conferite le competenze per contribuire a garantire un servizio universale e pubblico di qualità elevata in coerenza con l'apertura del mercato, per la tutela dei clienti vulnerabili e per la piena efficacia delle misure per la tutela dei consumatori. Queste disposizioni non dovrebbero pregiudicare le competenze della Commissione relative all'applicazione delle norme in materia di concorrenza, compresa la valutazione delle concentrazioni di dimensione unionale e delle regole relative al mercato interno, come quelle sulla libera circolazione dei capitali. L'organismo indipendente al quale una parte che è stata destinataria della decisione di un regolatore nazionale ha il diritto di proporre ricorso potrebbe essere un giudice o un'altra autorità giudiziaria abilitata a trattare un ricorso giurisdizionale.

(62 bis) Le direttive sull'energia elettrica e sul gas non privano il governo della possibilità di stabilire ed emanare una politica energetica nazionale. Ciò significa che, a seconda della costituzione nazionale, potrebbe spettare al governo determinare il quadro strategico nel cui ambito le autorità di regolamentazione devono operare, ad esempio per quanto riguarda la sicurezza dell'approvvigionamento. Tuttavia, gli orientamenti di politica generale elaborati dal governo non devono interferire con l'indipendenza e l'autonomia dell'autorità di regolamentazione.

(63) Ai sensi del [rifusione del regolamento 714/2009 proposta da COM(2016)861/2], la Commissione può adottare orientamenti o codici di rete per realizzare il necessario livello di armonizzazione. Tali orientamenti o codici di rete, che costituiscono quindi misure di attuazione con effetto vincolante, costituiscono, anche rispetto a talune disposizioni della presente direttiva, uno strumento utile, idoneo ad essere adeguato rapidamente in caso di necessità.

(64) Gli Stati membri e le parti contraenti della Comunità dell'energia dovrebbero cooperare strettamente su tutte le questioni riguardanti lo sviluppo di una regione di scambi integrati di energia elettrica e non dovrebbero adottare misure che compromettano l'ulteriore integrazione dei mercati dell'energia elettrica o la sicurezza dell'approvvigionamento degli Stati membri e delle parti contraenti.

- (65) La presente direttiva dovrebbe essere letta in combinato disposto con [rifusione del regolamento 714/2009 proposta da COM(2016) 861/2] che sancisce i principi chiave del nuovo assetto del mercato dell'energia elettrica, grazie ai quali sarà possibile compensare meglio la flessibilità, inviare adeguati segnali di prezzo e assicurare lo sviluppo di mercati integrati a breve termine ben funzionanti. [La rifusione del regolamento 714/2009 proposta da COM(2016) 861/2] stabilisce inoltre nuove norme per vari aspetti, tra cui i meccanismi di regolazione della capacità e la cooperazione tra i gestori dei sistemi di trasmissione.
- (66) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire la creazione di un mercato interno dell'energia elettrica pienamente operativo, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a livello di Unione, l'Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (67) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
- (68) []

- (69) Per garantire condizioni uniformi di attuazione della presente direttiva, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di determinare **l'interoperabilità per un formato di dati comune europeo**, nonché procedure non discriminatorie e trasparenti di accesso ai dati rilevati dai contatori, ai dati sui consumi e ai dati necessari per cambiare fornitore. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio¹¹.
- (70) L'obbligo di attuare la presente direttiva nel diritto interno deve essere limitato alle disposizioni che rappresentano modificazioni sostanziali della direttiva precedente. L'obbligo di attuazione delle disposizioni rimaste immutate deriva dalla direttiva precedente.
- (71) Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi¹², gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.
- (72) La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno e alla data di applicazione della direttiva indicati nell'allegato IV.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

¹¹ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

¹² GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.

CAPO I

OGGETTO E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva stabilisce norme comuni per la generazione, la trasmissione, la distribuzione, lo stoccaggio e la fornitura dell'energia elettrica, unitamente a disposizioni in materia di protezione dei consumatori, al fine di creare mercati dell'energia elettrica effettivamente integrati, competitivi, incentrati sui consumatori e flessibili, **equi e trasparenti** nell'Unione. La direttiva intende avvalersi dei vantaggi di un mercato integrato per assicurare ai consumatori energia a prezzi accessibili, un alto grado di sicurezza dell'approvvigionamento e una transizione agevole verso un sistema energetico **]] a basse emissioni di carbonio**. Essa definisce le principali norme relative all'organizzazione e al funzionamento del settore dell'energia elettrica in Europa, riguardanti in particolare la responsabilizzazione e la tutela dei consumatori, l'accesso aperto al mercato integrato, l'accesso dei terzi all'infrastruttura di trasmissione e di distribuzione, la separazione e i regolatori nazionali dell'energia indipendenti.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

1. "cliente": il cliente grossista e finale di energia elettrica;
2. "cliente grossista": qualsiasi persona fisica o giuridica che acquista energia elettrica a scopo di rivendita all'interno o all'esterno del sistema in cui è stabilita;
3. "cliente finale": il cliente che acquista energia elettrica per uso proprio;

4. "cliente civile": il cliente che acquista energia elettrica per il proprio consumo domestico, escluse le attività commerciali o professionali;

5. "cliente non civile": la persona fisica o giuridica che acquista energia elettrica non destinata al proprio uso domestico, inclusi i produttori, i clienti industriali, le piccole e medie imprese, gli esercenti e i clienti grossisti;

5 bis. "microimpresa": un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di EUR;

5 ter. "piccola impresa": un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di EUR;

6. "cliente attivo": un cliente **finale** o un gruppo di clienti **finali** consorziati che consumano o conservano [] l'energia elettrica prodotta **nello stesso sito o vendono energia elettrica autoprodotta []**, purché tali attività non costituiscano la loro principale attività commerciale o professionale;

6 bis. "mercati dell'energia elettrica" include i mercati non regolamentati e le borse dell'energia elettrica per lo scambio di energia, capacità, volumi di bilanciamento e servizi ausiliari in tutte le fasce orarie, compresi i mercati a termine, giornalieri o infragiornalieri;

6 ter. "partecipante al mercato": la persona fisica o giuridica che acquista, vende o produce energia elettrica, che è coinvolta nell'aggregazione o in servizi di stoccaggio, incluso l'inoltro di ordini di compravendita, in uno o più mercati dell'energia elettrica, compresi i mercati di bilanciamento dell'energia;

7. "collettività dell'energia []": [] **la persona giuridica fondata su partecipazione volontaria e aperta**, effettivamente controllata da [] azionisti o soci **che sono persone fisiche, autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, o piccole e microimprese []**. Lo scopo principale di una collettività dell'energia è offrire alla collettività benefici ambientali, economici o sociali per i soci o il territorio in cui opera anziché profitti finanziari. Una collettività dell'energia può svolgere attività di [] produzione, distribuzione e fornitura di energia elettrica, consumo, aggregazione, stoccaggio o servizi di efficienza energetica, [] produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili [] o fornire altri servizi energetici ai suoi azionisti o soci [];

8. "fornitura": la vendita, compresa la rivendita, di energia elettrica ai clienti;

9. "“contratto di fornitura di energia elettrica”": un contratto di fornitura di energia elettrica ad esclusione degli strumenti derivati sull'energia elettrica;

10. "strumenti derivati sull'energia elettrica": uno strumento finanziario di cui ai punti 5, 6 o 7 della sezione C dell'allegato I della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹³, collegato all'energia elettrica;

11. "contratto con prezzo dinamico dell'energia elettrica": un contratto di fornitura di energia elettrica tra un fornitore e un cliente finale che rispecchia **la variazione del prezzo sui mercati a pronti, inclusi i mercati del giorno prima e infragiornalieri**, [] a intervalli pari almeno alla frequenza di regolamento di mercato;

¹³ Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1).

12. "oneri di risoluzione del contratto": qualsiasi tassa o sanzione imposta ai clienti dai fornitori o **dai partecipanti al mercato coinvolti nell'aggregazione** per recedere da un contratto di fornitura di energia elettrica o di servizi attinenti;

13. "oneri per cambio di fornitore": qualsiasi tassa o sanzione imposta ai clienti dai fornitori o **dai partecipanti al mercato coinvolti nell'aggregazione** o dai gestori di sistemi, direttamente o indirettamente, in caso di cambiamento di fornitore o **di partecipante al mercato coinvolto nell'aggregazione**, compresi gli oneri di risoluzione del contratto;

14. **"aggregazione": una funzione assunta da una persona fisica o giuridica** che combina più carichi di clienti o l'energia elettrica generata, per la vendita, l'acquisto o la vendita all'asta in qualsiasi mercato dell'energia elettrica;

15. "aggregatore indipendente": **un partecipante al mercato che esercita l'aggregazione non collegato al** fornitore **del suo cliente**;

16. "gestione della domanda": la variazione del carico dell'energia elettrica per i clienti finali rispetto ai modelli di consumo normale o attuale in risposta a segnali del mercato, compresi prezzi dell'energia elettrica variabili nel tempo o incentivi finanziari, oppure in risposta all'accettazione dell'offerta del cliente finale, individualmente o per aggregazione, per vendere la riduzione o l'aumento della domanda a un determinato prezzo sui mercati organizzati quali definiti nel regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014 della Commissione¹⁴;

16 bis. "informazioni di fatturazione" tutte le informazioni fornite nelle fatture dei clienti finali, esclusa la richiesta di pagamento;

¹⁴ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014 della Commissione, del 17 dicembre 2014, relativo alla segnalazione dei dati in applicazione dell'articolo 8, paragrafi 2 e 6, del regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso (GU L 363 del 18.12.2014, pag. 121).

17. "contatore convenzionale": un contatore analogico o un contatore elettronico sprovvisto della capacità di trasmettere e ricevere dati;
18. "sistema di misurazione intelligente": un sistema elettronico in grado di misurare il consumo di energia **o il quantitativo di energia elettrica immesso nella rete**, fornendo maggiori informazioni rispetto a un dispositivo convenzionale, e di trasmettere e ricevere dati a fini d'informazione, sorveglianza e controllo utilizzando una forma di comunicazione elettronica;
19. "interoperabilità": nel contesto dei sistemi di misurazione intelligenti, la capacità di due o più reti, sistemi, dispositivi, applicazioni o componenti nei settori dell'energia o delle comunicazioni di interagire e di scambiare e utilizzare informazioni per svolgere le funzioni richieste;
20. "tempo quasi reale": nel contesto dei sistemi di misurazione intelligenti, **un [] breve lasso di tempo, solitamente di pochi secondi o al massimo corrispondente al periodo di conguaglio dello sbilanciamento nel mercato nazionale []**;
21. "migliori tecniche disponibili": nel contesto della protezione e della sicurezza dei dati in un ambiente di misurazione intelligente, lo stadio più avanzato e più efficace dello sviluppo di attività e relativi metodi operativi, che indica l'idoneità pratica di determinate tecniche intese a prevenire o ridurre i rischi per la vita privata, i dati personali e la sicurezza, in modo da fornire in via di principio le condizioni per il rispetto del quadro dell'Unione sulla protezione dei dati;
22. "distribuzione": il trasporto di energia elettrica su sistemi di distribuzione ad alta, media e bassa tensione per le consegne ai clienti, ma non comprendente la fornitura;
23. "gestore del sistema di distribuzione": qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo del sistema di distribuzione in una data zona e, se del caso, delle relative interconnessioni con altri sistemi, e di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di distribuzione di energia elettrica;

24. "efficienza energetica": il rapporto tra un risultato in termini di rendimento, servizi, merci o energia e l'immissione di energia;
25. "energia da fonti rinnovabili": energia da fonti rinnovabili non fossili, in particolare eolica, solare (eliotermica e fotovoltaica), geotermica, da calore ambientale, idroelettrica e maremotrice, marina, del moto ondoso e **altre forme di energia oceanica nonché rinnovabili idroelettriche e combustibili**: biocombustibili, bioliquidi, biogas, biocombustibili solidi e residui combustibili di origine rinnovabile;
26. "generazione distribuita": impianti di generazione connessi al sistema di distribuzione;
27. "punto di ricarica": un'interfaccia in grado di caricare un veicolo elettrico per volta o di sostituire la batteria di un veicolo elettrico per volta;
28. "trasmissione": il trasporto di energia elettrica sul sistema interconnesso ad altissima tensione e ad alta tensione ai fini della consegna ai clienti finali o ai distributori, ma non comprendente la fornitura;
29. "gestore del sistema di trasmissione": qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo del sistema di trasmissione in una data zona e, se del caso, delle relative interconnessioni con altri sistemi, e di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di trasmissione di energia elettrica;
30. "utente del sistema": la persona fisica o giuridica che rifornisce o è rifornita da un sistema di trasmissione o distribuzione;
31. "generazione": la produzione di energia elettrica;
32. "produttore": la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica;

33. "interconnettore" : una linea di trasmissione **o distribuzione** che attraversa o travalica una frontiera fra zone di offerta o fra Stati membri o, fino al confine di **la competenza territoriale dell'Unione**, fra Stati membri e paesi terzi;

34. "sistema interconnesso": un complesso di sistemi di trasmissione e di distribuzione collegati mediante uno o più interconnettori ;

35. "linea diretta": linea elettrica che collega un sito di generazione isolato con un cliente isolato ovvero linea elettrica che collega un produttore di energia elettrica e un'impresa fornitrice di energia elettrica per approvvigionare direttamente i propri impianti, le società controllate e i clienti ;

36. "piccolo sistema isolato": ogni sistema con un consumo inferiore a 3 000 GWh nel 1996, ove meno del 5% del consumo annuo è ottenuto dall'interconnessione con altri sistemi;

36 bis. "piccolo sistema connesso": ogni sistema con un consumo inferiore a 3 000 GWh nel 1996, ove più del 5% del consumo annuo è ottenuto dall'interconnessione con altri sistemi;

37. "servizio ausiliare": il servizio necessario per la gestione di un sistema di trasmissione o di distribuzione compresi il bilanciamento e i servizi ausiliari non relativi alla frequenza ma esclusa la gestione della congestione;

38. "servizio ausiliare non relativo alla frequenza": un servizio utilizzato da un gestore di sistema di trasmissione [] per la regolazione della tensione in regime stazionario, le immissioni rapide di corrente reattiva, l'inerzia per **la stabilità della rete, la corrente di corto circuito**, [] la capacità di black start e di funzionamento in isola o un servizio utilizzato da un gestore di sistema di **distribuzione, compresi gli impianti di stoccaggio**, per la regolazione della tensione in regime stazionario, le immissioni rapide di corrente reattiva e la corrente di corto circuito;

39. [] **"coordinatori regionali della sicurezza": i coordinatori regionali della sicurezza ai sensi** [] dell'articolo 32 della [rifusione del regolamento n. 714/2009, proposta COM(2016) 861/2];

39 bis. "componenti di rete pienamente integrate": componenti di rete statiche che sono integrate nel sistema di trasmissione o distribuzione, compresi gli impianti di stoccaggio, e utilizzate al solo scopo di assicurare un funzionamento sicuro e affidabile del sistema di trasmissione o distribuzione, ma non per il bilanciamento o la gestione della congestione;

40. "impresa elettrica integrata": un'impresa integrata verticalmente o orizzontalmente;

41. "impresa verticalmente integrata": un'impresa elettrica o un gruppo di imprese elettriche nelle quali la stessa persona o le stesse persone hanno, direttamente o indirettamente, il potere di esercitare un controllo, e in cui l'impresa o il gruppo di imprese esercita almeno una delle attività di trasmissione o distribuzione, e almeno una delle funzioni di produzione o fornitura di energia elettrica;

42. "impresa collegata": un'impresa collegata ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 12, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁵, e un'impresa appartenente agli stessi soci;

43. "impresa orizzontalmente integrata": un'impresa che svolge almeno una delle funzioni di generazione per la vendita o di trasmissione o di distribuzione o di fornitura di energia elettrica, nonché un'altra attività che non rientra nel settore dell'energia elettrica;

¹⁵ Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

44. "controllo": diritti, contratti o altri mezzi che conferiscono, da soli o congiuntamente, e tenuto conto delle circostanze di fatto o di diritto, la possibilità di esercitare un'influenza determinante sull'attività di un'impresa, in particolare attraverso:

- a) diritti di proprietà o di godimento sulla totalità o su parti del patrimonio di un'impresa;
- b) diritti o contratti che conferiscono un'influenza determinante sulla composizione, sulle votazioni o sulle decisioni degli organi di un'impresa;

45. "impresa elettrica": ogni persona fisica o giuridica, esclusi tuttavia i clienti finali, che svolge almeno una delle funzioni seguenti: generazione, trasmissione, distribuzione, **aggregazione, gestione della domanda, stoccaggio**, fornitura o acquisto di energia elettrica, che è responsabile per i compiti commerciali, tecnici e/o di manutenzione legati a queste funzioni;

46. "sicurezza": la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica e la sicurezza tecnica;

47. "stoccaggio di energia": nel sistema elettrico, **[] la conversione di un quantitativo dell'energia elettrica prodotta [] in una forma di energia che può essere immagazzinata, l'immagazzinamento di tale energia e l'utilizzazione diretta o riconversione successive di tale energia in energia elettrica o in un altro vettore energetico e l'utilizzazione di tale energia riconvertita in un momento successivo alla sua produzione;**

47 bis. "impianto di stoccaggio dell'energia": nel sistema elettrico, un impianto dove avviene lo stoccaggio di energia.

CAPO II

NORME GENERALI DI ORGANIZZAZIONE DEL SETTORE

Articolo 3

Mercato dell'energia elettrica competitivo, incentrato sui consumatori, flessibile e non discriminatorio

1. Gli Stati membri assicurano che la legislazione nazionale non ostacoli indebitamente **gli scambi** [] transfrontalieri di energia elettrica, la partecipazione dei consumatori anche mediante la gestione della domanda, gli investimenti nella generazione [] di energia, lo stoccaggio di energia, la diffusione della mobilità elettrica o la disponibilità di nuovi interconnettori **tra gli Stati membri** e assicurano altresì che i prezzi dell'energia elettrica rispecchino la domanda e l'offerta effettive. **L'intervento pubblico sui prezzi dell'energia elettrica è subordinato alle condizioni di cui all'articolo 5.**
2. Gli Stati membri assicurano che non vi siano barriere ingiustificate all'ingresso nel mercato, [] all'uscita dal mercato e al funzionamento dello stesso []. **I partecipanti al mercato dell'energia elettrica provenienti da paesi terzi possono avere accesso al mercato interno dell'energia elettrica conformemente al diritto dell'Unione, compresi gli obblighi internazionali applicabili.**
- 2 bis. Gli Stati membri provvedono affinché **le imprese elettriche** siano soggette a norme, a imposte e a un trattamento trasparenti, proporzionati e non discriminatori, in particolare nei settori della concessione di licenze, della responsabilità del bilanciamento, dell'accesso ai mercati all'ingrosso, dell'accesso ai dati, del cambio di fornitore da parte degli utenti e della fatturazione.

Articolo 4

Libertà di scelta del fornitore di energia elettrica

Gli Stati membri assicurano che tutti i clienti siano liberi di acquistare energia elettrica dal fornitore di loro scelta.

Articolo 5

Prezzi di fornitura basati sul mercato

1. I fornitori di energia elettrica hanno la facoltà di determinare il prezzo della fornitura di energia elettrica ai clienti. Gli Stati membri adottano provvedimenti opportuni per assicurare un'effettiva concorrenza tra i fornitori di energia elettrica.
2. Gli Stati membri assicurano la protezione dei clienti in condizioni di povertà energetica e dei clienti vulnerabili **di cui all'articolo 28 []** con mezzi diversi dagli interventi pubblici di fissazione dei prezzi di fornitura dell'energia elettrica.
3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, **negli Stati membri [] possono** vigere interventi pubblici nella fissazione dei prezzi di fornitura dell'energia elettrica **alle condizioni stabilite nei paragrafi 3 bis e 3 ter []**.

3 bis. [] Gli interventi pubblici ai sensi del paragrafo 3:

- a) perseguono un interesse economico generale;
- b) sono chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori e verificabili [];
- c) garantiscono la parità di accesso ai clienti da parte delle imprese di energia elettrica dell'Unione. Gli interventi non vanno al di là di quanto è necessario per conseguire l'interesse economico generale perseguito;
- d) **sono** limitati nel tempo e proporzionati in considerazione dei beneficiari.

3 ter. Gli interventi pubblici ai sensi del paragrafo 3:

- a) **non comportano costi aggiuntivi per i partecipanti al mercato in modo discriminatorio**;
- b) **non danno luogo a trasferimenti incrociati fra i clienti riforniti ai prezzi del mercato libero e quelli riforniti ai prezzi di fornitura regolamentati**;
- c) **garantiscono che tutti i beneficiari di tali interventi pubblici abbiano la possibilità di scegliere offerte di mercato competitive e siano informati direttamente della disponibilità di offerte e risparmi sul mercato competitivo, in particolare contratti con prezzo dinamico dell'energia elettrica, almeno ogni trimestre, e che ricevano assistenza per passare a un'offerta basata sul mercato**;
- d) **garantiscono che tutti i beneficiari di tali interventi pubblici abbiano il diritto a essere dotati di contatori intelligenti la cui installazione sia offerta senza costi supplementari per tali clienti a partire dal [OP: inserire la data di entrata in vigore della presente direttiva], siano informati direttamente della possibilità di installare contatori intelligenti e ricevano l'assistenza necessaria**.

3 quater. In deroga al paragrafo 3 ter, gli Stati membri in cui vigono interventi pubblici nella fissazione dei prezzi di fornitura dell'energia elettrica alle famiglie quale parte del programma di sostegno [nell'ambito del meccanismo europeo di stabilità] possono continuare ad applicare detti interventi pubblici alle condizioni stabilite in tale programma di sostegno e nei documenti di esecuzione.

4. [] Gli Stati membri notificano alla Commissione le misure adottate a norma del **paragrafo 3** [] entro un mese dalla data di adozione e possono attuarle con effetto immediato. La notifica è corredata di una spiegazione dei motivi per cui altri strumenti non siano sufficienti per affrontare la situazione e del modo in cui sono stati determinati i beneficiari e la durata della misura. []

Articolo 6

Accesso di terzi

1. Gli Stati membri garantiscono l'attuazione di un sistema di accesso dei terzi ai sistemi di trasmissione e di distribuzione basato su tariffe pubblicate, praticabili a tutti i clienti, ed applicato obiettivamente e senza discriminazioni tra gli utenti del sistema. Gli Stati membri fanno sì che le tariffe, o i relativi metodi di calcolo, siano approvati prima della loro entrata in vigore conformemente all'articolo 59 e che le tariffe e le metodologie, ove solo queste ultime siano state approvate, siano pubblicate prima della loro entrata in vigore.

2. Il gestore del sistema di trasmissione o di distribuzione può rifiutare l'accesso ove manchi della necessaria capacità. Il rifiuto è debitamente motivato, con particolare riguardo all'articolo 9, e basato su criteri oggettivi e giustificati sul piano tecnico ed economico. Gli Stati membri o, qualora gli Stati membri abbiano così disposto, le autorità di regolamentazione garantiscono che tali criteri siano applicati in modo coerente e che l'utente del sistema a cui sia stato negato l'accesso possa ricorrere a una procedura di risoluzione delle controversie. Ove opportuno, le autorità di regolamentazione provvedono altresì affinché, nel caso venga rifiutato l'accesso, il gestore del sistema di trasmissione o di distribuzione fornisca adeguate informazioni sulle misure necessarie per rafforzare la rete. Tali informazioni sono fornite in tutti i casi in cui sia stato rifiutato l'accesso a punti di ricarica. La parte che richiede queste informazioni può essere tenuta a pagare una cifra ragionevole, corrispondente al costo del rilascio dell'informazione.

Articolo 7

Linee dirette

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a consentire che:
 - a) tutti i produttori e le imprese fornitrici di energia elettrica stabiliti nel loro territorio riforniscano mediante una linea diretta i propri impianti, le società controllate e i clienti;
 - b) tutti i clienti nel loro territorio siano riforniti mediante una linea diretta da un produttore e da imprese fornitrici.
2. Gli Stati membri stabiliscono i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per la costruzione di linee dirette nel proprio territorio. Tali criteri devono essere obiettivi e non discriminatori.

3. La possibilità di approvvigionamento mediante una linea diretta di cui al paragrafo 1 lascia impregiudicata la possibilità di concludere contratti di fornitura di energia elettrica a norma dell'articolo 6.
4. Gli Stati membri possono subordinare l'autorizzazione a costruire una linea diretta al diniego di accesso ai sistemi ai sensi dell'articolo 6 o, a seconda dei casi, all'avvio di una procedura di risoluzione delle controversie ai sensi dell'articolo 60.
5. Gli Stati membri possono negare l'autorizzazione di una linea diretta qualora il rilascio di tale autorizzazione ostacoli l'applicazione delle disposizioni in materia di obblighi di servizio pubblico di cui all'articolo 9. Il rifiuto deve essere debitamente motivato.

Articolo 8

Procedura di autorizzazione per nuove capacità

1. Per la costruzione di nuovi impianti di generazione gli Stati membri adottano una procedura di autorizzazione informata a criteri di obiettività, trasparenza e non discriminazione.
2. Gli Stati membri stabiliscono i criteri di rilascio delle autorizzazioni per la costruzione di impianti di generazione sul loro territorio. In fase di determinazione dei criteri opportuni, gli Stati membri tengono in considerazione:
 - a) la sicurezza tecnica e fisica della rete elettrica, degli impianti e della relativa apparecchiatura;
 - b) la protezione della salute e della sicurezza pubblica;
 - c) la protezione dell'ambiente;
 - d) l'assetto del territorio e la localizzazione;

- e) l'uso del suolo pubblico;
 - f) l'efficienza energetica;
 - g) la natura delle fonti primarie;
 - h) le caratteristiche specifiche del richiedente quali la capacità tecnica, economica e finanziaria delle imprese;
 - i) la conformità alle misure adottate in forza dell'articolo 9 ;
 - j) il contributo della capacità di generazione al conseguimento dell'obiettivo generale dell'Unione di una quota pari almeno al 20% di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia dell'Unione nel 2020 di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁶; e
 - k) il contributo della capacità di generazione alla riduzione delle emissioni.
3. Gli Stati membri provvedono affinché sussistano procedure di autorizzazione specifiche per i piccoli impianti di generazione decentrata e/o distribuita che tengano conto della loro dimensione e del loro impatto potenziale limitati.

Gli Stati membri possono fissare orientamenti per detta procedura di autorizzazione specifica. Le autorità nazionali di regolamentazione o le altre autorità nazionali competenti, comprese le autorità per la pianificazione, riesaminano detti orientamenti e possono raccomandare delle modifiche.

¹⁶ Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009 , sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16).

Qualora gli Stati membri abbiano stabilito particolari procedure di autorizzazione in merito all'assetto del territorio applicate ai maggiori progetti di nuove infrastrutture nella capacità di generazione, gli Stati membri, ove opportuno, includono la costruzione della nuova capacità di generazione nel campo di applicazione di dette procedure e le attuano in modo non discriminatorio secondo un calendario adeguato.

4. I criteri e le procedure di autorizzazione sono resi pubblici. I richiedenti sono informati dei motivi del rifiuto dell'autorizzazione. I motivi devono essere obiettivi e non discriminatori, debitamente fondati e adeguatamente documentati. Il richiedente dispone di procedure di ricorso.

Articolo 9

Obblighi di servizio pubblico

1. Gli Stati membri, in base alla loro organizzazione istituzionale e nel dovuto rispetto del principio di sussidiarietà, fanno sì che le imprese elettriche, fatto salvo il paragrafo 2, siano gestite secondo i principi della presente direttiva, al fine di realizzare un mercato dell'energia elettrica concorrenziale, sicuro e sostenibile dal punto di vista ambientale, e si astengono da qualsiasi discriminazione tra le imprese riguardo ai loro diritti o obblighi.

2. Nel pieno rispetto delle pertinenti disposizioni del trattato, in particolare dell'articolo 106, gli Stati membri possono, nell'interesse economico generale, imporre alle imprese che operano nel settore dell'energia elettrica obblighi relativi al servizio pubblico concernenti la sicurezza, compresa la sicurezza dell'approvvigionamento, la regolarità, la qualità e il prezzo delle forniture, nonché la tutela dell'ambiente, compresa l'efficienza energetica, l'energia da fonti rinnovabili e la protezione del clima. Questi obblighi sono chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori e verificabili, e garantiscono alle imprese dell'Unione che operano nel settore dell'energia elettrica parità di accesso ai consumatori nazionali. Gli obblighi di servizio pubblico relativi alla fissazione dei prezzi di fornitura dell'energia elettrica si conformano ai requisiti di cui all'articolo 5.
3. Se sono previste compensazioni finanziarie, altre forme di compensazione e diritti esclusivi che uno Stato concede per l'adempimento degli obblighi di cui al paragrafo 2 o per la fornitura del servizio universale di cui all'articolo 27, ciò avviene in maniera trasparente e non discriminatoria.
4. Nell'attuare la presente direttiva gli Stati membri informano la Commissione di tutte le misure adottate per adempiere agli obblighi di servizio universale e di servizio pubblico, compresa la tutela dei consumatori e dell'ambiente, ed in merito ai possibili effetti sulla concorrenza nazionale ed internazionale, a prescindere dal fatto che tali misure richiedano o meno una deroga alla presente direttiva. Successivamente essi informano ogni due anni la Commissione delle modifiche apportate a dette misure, a prescindere dal fatto che tali misure richiedano o meno una deroga alla presente direttiva.
5. Gli Stati membri possono decidere di non applicare le disposizioni degli articoli 6, 7 e 8 nella misura in cui la loro applicazione osti all'adempimento, in diritto o in fatto, degli obblighi che incombono alle imprese elettriche nell'interesse economico generale e nella misura in cui lo sviluppo degli scambi non venga talmente compromesso da nuocere agli interessi dell'Unione. Gli interessi dell'Unione comprendono, tra l'altro, la concorrenza nei confronti dei clienti ai sensi della presente direttiva e dell'articolo 106 del trattato.

CAPO III

RESPONSABILIZZAZIONE E TUTELA DEI CONSUMATORI

Articolo 10

Diritti contrattuali di base

1. Gli Stati membri provvedono a che tutti i clienti abbiano il diritto di essere riforniti di energia elettrica da un fornitore — ove questi accetti — a prescindere dallo Stato membro in cui il fornitore sia registrato, a condizione che il fornitore rispetti le norme applicabili in materia di scambi **e di bilanciamento**. In detto ambito, gli Stati membri adottano ogni misura necessaria affinché le procedure amministrative non siano discriminatorie nei confronti delle imprese di fornitura già registrate in un altro Stato membro.
2. Fatte salve le norme dell'Unione relative alla tutela dei consumatori, nella fattispecie la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁷ e la direttiva 93/13/CEE del Consiglio¹⁸, gli Stati membri assicurano che []:

¹⁷ GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64.

¹⁸ GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29.

- a) **i clienti** abbiano diritto a un contratto con il loro fornitore [] che specifichi:
- l'identità e l'indirizzo del fornitore,
 - i servizi forniti, i livelli di qualità del servizio offerti e la data dell'allacciamento iniziale,
 - i tipi di servizio di manutenzione offerti,
 - i mezzi per ottenere informazioni aggiornate su tutte le tariffe vigenti e gli addebiti per manutenzione,
 - la durata del contratto, le condizioni di rinnovo e di cessazione dei servizi e del contratto,
 - l'indennizzo e le modalità di rimborso applicabili se i livelli di qualità del servizio stipulati non sono raggiunti, anche in caso di fatturazione imprecisa e tardiva,
 - le modalità di avvio delle procedure di risoluzione delle controversie, conformemente all'articolo 26,
 - informazioni sui diritti dei consumatori, incluse le informazioni sulla gestione dei reclami e su tutti gli aspetti di cui alla presente lettera, mediante la loro chiara indicazione sulla fattura o nei siti web delle imprese di energia elettrica.

Le condizioni devono essere eque e comunicate in anticipo. Dovrebbero comunque essere trasmesse prima della conclusione o della conferma del contratto. Qualora il contratto sia concluso mediante un intermediario, le informazioni concernenti gli aspetti di cui alla presente lettera sono anch'esse comunicate prima della stipulazione del contratto;

- b) **i clienti** ricevano adeguata comunicazione dell'intenzione di modificare le condizioni contrattuali e siano informati del loro diritto di recedere dal contratto al momento della comunicazione. I fornitori avvisano direttamente i loro clienti di eventuali adeguamenti del prezzo di fornitura e dei motivi e prerequisiti di tale adeguamento e della sua entità, in tempo utile e comunque **entro due settimane e, per quanto riguarda gli utenti domestici, un mese prima [] della data di applicazione dell'adeguamento** in maniera trasparente e comprensibile. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti possano recedere dal contratto, in caso di rifiuto delle nuove condizioni contrattuali o di adeguamenti del prezzo di fornitura notificati dal fornitore di energia elettrica;
- c) **i clienti** ricevano informazioni trasparenti sui prezzi e sulle tariffe vigenti e sulle condizioni tipo per quanto riguarda l'accesso ai servizi di energia elettrica e l'uso dei medesimi;
- d) **i clienti** dispongano di un'ampia gamma di metodi di pagamento, che non devono creare discriminazioni indebite tra i consumatori. Eventuali differenze negli oneri relativi ai metodi di pagamento **sono oggettive, non discriminatorie e proporzionate e non superano i costi diretti a carico del beneficiario per l'uso di uno specifico metodo di pagamento []**.
- e) **Ai sensi della lettera d), gli utenti domestici che hanno accesso ai sistemi di prepagamento non sono** messi in condizioni di svantaggio [] dai sistemi di prepagamento;
- f) **i clienti** possano beneficiare di condizioni generali eque e trasparenti. Le condizioni generali devono essere eque e trasparenti, specificate in un linguaggio chiaro e comprensibile, e non devono contenere ostacoli non contrattuali all'esercizio dei diritti dei consumatori, quali ad esempio un'eccessiva documentazione contrattuale. I clienti sono protetti dai metodi di vendita sleali o ingannevoli;

- g) abbiano diritto a un buon livello di prestazione dei servizi e gestione dei reclami da parte **del proprio fornitore** []. I fornitori [] gestiscono i reclami in modo semplice, equo e rapido;
- h) nell'accedere al servizio universale ai sensi delle disposizioni adottate dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 27, **i clienti** siano informati sui loro diritti in materia di servizio universale;
- i) **gli utenti domestici** ricevano informazioni adeguate sulle alternative alla disconnessione con sufficiente anticipo rispetto alla data prevista di interruzione della fornitura. Le alternative possono riferirsi a fonti di sostegno per evitare la disconnessione, **a sistemi di prepagamento, ad audit energetici, a servizi di consulenza energetica**, a piani di pagamento alternativi, a consulenza per la gestione dell'indebitamento o a [] **moratorie** della disconnessione. **Le informazioni sulle alternative disponibili** [] non dovrebbero comportare costi supplementari per i clienti **confrontati a una disconnessione**;
- j) **i clienti** ricevano un conguaglio definitivo a seguito di un eventuale cambiamento del fornitore [] non oltre sei settimane dopo aver effettuato il cambiamento di fornitore.

Articolo 11

Diritto a un contratto con prezzo dinamico dell'energia elettrica

1. **Gli Stati membri provvedono affinché il quadro normativo nazionale consenta ai fornitori di energia elettrica di offrire un contratto con prezzo dinamico dell'energia elettrica. Gli Stati membri assicurano che i [] clienti finali dotati di un contatore intelligente possano [] concludere con almeno un [] fornitore, su richiesta, un contratto con prezzo dinamico dell'energia elettrica.**
2. **Gli Stati membri assicurano che i clienti finali siano [] adeguatamente informati dai fornitori circa le opportunità, i costi e i rischi derivanti da tale contratto con prezzo dinamico dell'energia elettrica, come pure che i fornitori siano tenuti a valutare i rischi che i nuovi prodotti e servizi pongono agli utenti domestici e ad adattare di conseguenza le loro offerte residenziali. Le autorità nazionali di regolamentazione monitorano gli sviluppi del mercato e modificano le tutele in funzione delle necessità.**
3. **Qualora i contratti con prezzo dinamico dell'energia elettrica corrispondano a meno dell'80% dell'energia elettrica consumata dalle famiglie, gli Stati membri [] o le autorità nazionali di regolamentazione[] monitorano i principali sviluppi relativi a tali contratti, per almeno dieci anni dopo la loro introduzione, e [] pubblicano una relazione annuale, prendendo in considerazione, fra l'altro, le offerte di mercato [].**

Articolo 12

Diritto di cambiare [] e norme sui relativi oneri

1. **Gli Stati membri assicurano che i clienti che desiderano cambiare il fornitore o il partecipante al mercato coinvolto nell'aggregazione, nel rispetto delle condizioni contrattuali, abbiano diritto a tale cambio [] al massimo entro tre settimane. Entro il 2025 il processo tecnico del cambio di fornitore non richiede più di 24 ore ed è possibile in qualsiasi giorno lavorativo, salvo nel caso in cui uno Stato membro concluda che l'analisi costi/benefici è negativa.**

2. Gli Stati membri assicurano che [] **almeno gli utenti domestici, le microimprese e le piccole imprese** non debbano pagare alcun onere per il cambio di fornitore.
3. In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri possono decidere di consentire ai fornitori **o ai partecipanti al mercato coinvolti nell'aggregazione** l'applicazione di oneri di risoluzione del contratto ai clienti che scelgono di risolvere un contratto di fornitura a tempo determinato e **a prezzo fisso** prima della scadenza, **purché tali oneri rientrino in un contratto che il cliente ha sottoscritto volontariamente e siano comunicati in modo chiaro al cliente prima della sottoscrizione del contratto.** [] **Detti oneri sono proporzionati e non [] eccedono** la perdita economica diretta incorsa dal fornitore **o dal partecipante al mercato coinvolto nell'aggregazione** del cliente che risolve il contratto, compresi i costi di eventuali pacchetti di investimenti o servizi già forniti al consumatore nell'ambito del contratto.
4. Gli Stati membri provvedono a che il diritto di cambiare fornitore **o partecipante al mercato coinvolto nell'aggregazione** sia riconosciuto ai clienti in modo non discriminatorio per quanto riguarda i costi, gli oneri o i tempi.

Articolo 13

[] Contratto di aggregazione

- 1. Gli Stati membri assicurano che tutti i clienti siano liberi di acquistare e vendere servizi di energia elettrica diversi dalla fornitura dell'energia elettrica, compresa l'aggregazione, indipendentemente dal loro contratto di fornitura e dall'impresa elettrica di loro scelta.**
1. Gli Stati membri assicurano che, qualora un cliente finale intenda stipulare un contratto **di aggregazione** [], ciò non richieda il consenso dell'**impresa elettrica** [] del cliente finale **a meno che il contratto tra il cliente e il fornitore di servizi energetici che fornisce energia elettrica al cliente non specifichi chiaramente che è necessario il consenso del fornitore. Tali condizioni di contratto dovrebbero essere soggette al monitoraggio e all'approvazione delle autorità di regolamentazione.**

2. []
3. []
4. Gli Stati membri provvedono affinché sia garantito ai clienti finali il diritto di ricevere **gratuitamente**, almeno una volta **per ogni periodo di fatturazione []**, **se richiesto dal cliente**, tutti i pertinenti dati di gestione della domanda e quelli relativi all'energia elettrica fornita e venduta.
5. Gli Stati membri assicurano che i diritti di cui ai paragrafi [] 1 e 4 siano riconosciuti a tutti i clienti finali in modo non discriminatorio per quanto riguarda i costi, gli oneri o i tempi.

Articolo 14

Strumenti di confronto

1. Gli Stati membri assicurano che **almeno gli utenti domestici [] e le microimprese aventi un consumo annuale previsto inferiore a 100 000 kWh** abbiano accesso gratuitamente ad almeno uno strumento di confronto delle offerte dei fornitori che soddisfi **almeno i criteri [] seguenti**.

Gli strumenti:

- a) **sono funzionalmente indipendenti e assicurano che le imprese elettriche ricevano pari trattamento nei risultati delle ricerche;**
- b) **indicano chiaramente il proprietario e la persona fisica o giuridica che li gestisce;**
- c) **definiscono e indicano i criteri chiari e oggettivi su cui si basa il confronto;**
- d) **usano un linguaggio semplice e privo di ambiguità;**
- e) **forniscono informazioni corrette e aggiornate, e indicano la data dell'ultimo aggiornamento;**

f) **se vari strumenti coprono il mercato**, comprendono una gamma quanto più possibile completa di offerte di energia elettrica che copra una parte significativa del mercato e, se le informazioni presentate non forniscono un quadro completo del mercato, una chiara indicazione in tal senso prima di mostrare i risultati. **In tali casi, lo Stato membro garantisce che almeno uno strumento fornisca un quadro del mercato nel suo insieme**; e

g) forniscono una procedura efficace per segnalare le informazioni errate sulle offerte pubblicate.

1 bis. Gli strumenti di cui al paragrafo 1 possono essere gestiti da qualsiasi soggetto, ivi inclusi le imprese e le autorità o gli enti pubblici.

1 ter. Gli utenti domestici e le microimprese aventi un consumo annuale previsto inferiore a 100 000 kWh sono informati in merito alla disponibilità degli strumenti di cui al paragrafo 1.

2. Gli Stati membri designano un'autorità competente **affinché sia** incaricata di **verificare** gli strumenti di confronto e di assicurare che gli strumenti di confronto **verificati** continuino a soddisfare i criteri di cui al **paragrafo 1**. Tale autorità è **indipendente dai partecipanti al mercato e dai gestori di strumenti di confronto**.

3.

4. Ogni strumento di confronto delle offerte dei **partecipanti al mercato** è ammesso a richiedere la **verifica** in conformità del presente articolo su base volontaria e non discriminatoria.

4 bis. In deroga ai paragrafi 2 e 4, gli Stati membri possono scegliere di non prevedere la verifica degli strumenti di confronto qualora un'autorità pubblica o un ente pubblico fornisca uno strumento di confronto che ottempera all'obbligo di cui al paragrafo 1.

Articolo 15

Clienti attivi

1. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti finali:
- a) abbiano il diritto di **]] agire in qualità di clienti attivi** senza essere soggetti a **requisiti tecnici e amministrativi**, procedure e oneri **]] discriminatori**;
 - b) **]]**

1 bis. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti attivi:

- a) abbiano il diritto di operare direttamente o in maniera aggregata;**
- b) abbiano il diritto di vendere energia elettrica autoprodotta, anche attraverso accordi per l'acquisto di energia elettrica;**
- c) abbiano il diritto di partecipare a meccanismi di gestione della domanda e di efficienza energetica;**
- d) abbiano il diritto di delegare a terzi la gestione degli impianti necessari per le loro attività, compresi l'installazione, il funzionamento, il trattamento dei dati e la manutenzione;**
- e) siano soggetti a oneri che rispecchiano i costi, sono trasparenti e non discriminatori e contabilizzano separatamente l'energia elettrica immessa in rete e quella assorbita dalla rete, in linea con l'articolo 59, paragrafo 8, così da garantire che contribuiscano in modo adeguato ed equilibrato alla ripartizione globale dei costi del sistema di produzione, distribuzione e consumo di energia elettrica;**
- f) siano finanziariamente responsabili degli squilibri che apportano alla rete elettrica. In tal misura, sono responsabili del bilanciamento o delegano la propria responsabilità di bilanciamento in conformità dell'articolo 4 del [regolamento sull'energia elettrica].**

2. []

Articolo 16

Collettività dell'energia []

1. Gli Stati membri [] **forniscono un quadro normativo in grado di assicurare che le collettività dell'energia [] garantiscano che:**
 - a) **la partecipazione a una collettività dell'energia sia aperta e volontaria;**
 - b) **gli azionisti o i soci siano autorizzati a uscire da una collettività dell'energia; in tali casi si applica l'articolo 12;**
 - c) **gli azionisti o i soci di una collettività dell'energia non perdano i loro diritti e obblighi di utenti civili o clienti attivi;**
 - d) **le collettività dell'energia che forniscono energia elettrica, servizi di aggregazione o altri servizi commerciali di energia elettrica siano soggette alle disposizioni pertinenti a tali attività;**
 - e) **il pertinente gestore del sistema di distribuzione, contro il pagamento di un'equa compensazione valutata dall'autorità di regolamentazione, cooperi con le collettività dell'energia per agevolare i trasferimenti di energia elettrica al loro interno;**
 - f) **le collettività dell'energia siano oggetto di una procedura non discriminatoria, equa, proporzionata e trasparente, ivi comprese la registrazione e la concessione di licenze, e soggette a oneri che rispecchiano i costi, così da garantire che contribuiscano in modo adeguato ed equilibrato alla ripartizione globale dei costi del sistema.**
- a) []

b)

c)

d)

2. Gli Stati membri **possono prevedere, nel quadro normativo, che le collettività dell'energia:**

a) **siano aperte alla partecipazione transfrontaliera;**

b) **abbiano il diritto di possedere, istituire, acquistare o locare reti di distribuzione e di gestirle autonomamente alle condizioni di cui all'articolo 16, paragrafo 2 ter;**

c) **siano soggette alle esenzioni previste dall'articolo 38, paragrafo 2;**

d) abbiano il diritto di istituire e gestire una condivisione virtuale della fornitura di energia elettrica all'interno della collettività a cui si applicano le disposizioni del presente articolo.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

2 bis. Gli Stati membri provvedono affinché le collettività dell'energia:

- a) possano accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica direttamente o in maniera aggregata in modo non discriminatorio;**
- b) siano trattate in modo non discriminatorio riguardo alle loro attività e siano soggette agli stessi diritti e obblighi laddove agiscono in qualità di clienti finali, produttori, fornitori, gestori dei sistemi di distribuzione o altri partecipanti al mercato;**
- c) siano finanziariamente responsabili degli squilibri che apportano alla rete elettrica. In tal misura, sono responsabili del bilanciamento o delegano la propria responsabilità di bilanciamento in conformità dell'articolo 4 del [regolamento sull'energia elettrica];**
- d) per quanto riguarda l'autoconsumo, siano trattate come clienti attivi in conformità dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera b);**
- e) siano soggette all'articolo 8, paragrafo 3, in relazione alla capacità di generazione installata delle collettività dell'energia, purché tale capacità possa essere considerata come capacità di generazione decentrata o distribuita ridotta.**

2 ter. Gli Stati membri possono decidere di concedere alle collettività dell'energia il diritto di gestire la rete di distribuzione nella loro zona di gestione e di definire le pertinenti procedure, fatte salve le disposizioni del capo IV e le altre norme e regolamentazioni applicabili ai gestori dei sistemi di distribuzione. Qualora tale diritto venga concesso, gli Stati membri provvedono affinché:

- a) le collettività dell'energia possano concludere un accordo con il pertinente gestore del sistema di distribuzione o gestore del sistema di trasmissione a cui è collegata la loro rete, relativamente al funzionamento della rete collettiva;**

- b) **le collettività dell'energia siano soggette ad adeguati oneri di rete nei punti di collegamento tra la rete collettiva e la rete di distribuzione al di fuori della collettività dell'energia stessa. Tali oneri di rete contabilizzano separatamente l'energia elettrica immessa nella rete di distribuzione e quella consumata dalla rete di distribuzione al di fuori della collettività dell'energia, in linea con l'articolo 59, paragrafo 8;**
- c) **le collettività dell'energia non discriminino o arrechino danno ai clienti che restano connessi al sistema di distribuzione.**

Articolo 17

Gestione della domanda mediante aggregatori

1. **Gli Stati membri consentono e promuovono la partecipazione alla gestione della domanda mediante aggregatori.** Gli Stati membri **consentono** ai clienti finali, compresi quelli che offrono la gestione della domanda mediante aggregatori, **di partecipare insieme con i generatori di energia elettrica**, in modo non discriminatorio, a tutti i mercati **dell'energia elettrica.**
2. Gli Stati membri assicurano che i gestori dei sistemi di trasmissione e dei sistemi di distribuzione, allorché acquistano servizi ausiliari, trattino i **partecipanti al mercato che partecipano alla gestione della domanda mediante aggregatori** in modo non discriminatorio, sulla base delle loro capacità tecniche.
3. Gli Stati membri assicurano che il loro **pertinente** quadro normativo **contenga almeno i seguenti elementi:**
 - a) il diritto di ogni **partecipante al mercato coinvolto nell'aggregazione, compresi gli aggregatori indipendenti**, di entrare nei mercati **dell'energia elettrica** senza il consenso di altri partecipanti al mercato;
 - b) norme trasparenti e **non discriminatorie** che assegnino chiaramente ruoli e responsabilità a tutte **le imprese elettriche coinvolte nell'aggregazione o interessate dalla partecipazione alla gestione della domanda mediante aggregatori;**

- c) norme e procedure trasparenti e **non discriminatorie** per lo scambio di dati tra **partecipanti al mercato coinvolti nell'aggregazione e altre [] imprese elettriche**, tali da assicurare un facile accesso ai dati su base paritaria e non discriminatoria, garantendo nel contempo la piena protezione dei dati commerciali;
- d) []
- d bis) i partecipanti al mercato coinvolti nell'aggregazione sono finanziariamente responsabili degli squilibri che apportano alla rete elettrica. In tal misura, sono responsabili del bilanciamento o delegano la propria responsabilità di bilanciamento in conformità dell'articolo 4 del regolamento sull'energia elettrica;**
- d ter) gli Stati membri possono esigere che le imprese, compresi gli aggregatori indipendenti, indennizzino gli altri partecipanti al mercato o il loro responsabile del bilanciamento qualora provochino direttamente squilibri a tali partecipanti al mercato, ivi comprese le situazioni in cui si introduce una correzione dei parametri senza creare una barriera all'ingresso nel mercato degli aggregatori o un ostacolo alla flessibilità. In tali casi, il pagamento compensativo è limitato a quanto strettamente necessario per coprire i costi derivanti. Il metodo di calcolo di tale compensazione può tenere conto dei benefici prodotti dagli aggregatori indipendenti nei confronti di altri partecipanti al mercato ed essere soggetto all'approvazione delle autorità nazionali di regolamentazione;**
- d quater) i clienti finali che hanno sottoscritto un contratto con aggregatori indipendenti non incorrono in sanzioni e pagamenti indebiti, o in altre indebite restrizioni contrattuali da parte dei fornitori;**
- e) un meccanismo per la risoluzione dei conflitti tra i **partecipanti al mercato coinvolti nell'aggregazione e gli altri** partecipanti al mercato, **compresa la responsabilità degli squilibri.**

4. []
5. Gli Stati membri assicurano che le autorità nazionali di regolamentazione o, se così richiesto dall'ordinamento nazionale, i gestori dei sistemi di trasmissione e dei sistemi di distribuzione, in stretta collaborazione con i [] **partecipanti al mercato** e con i clienti finali, definiscano le [] **caratteristiche** tecniche della partecipazione della gestione della domanda a [] **tutti i** mercati **dell'energia elettrica**, sulla base dei requisiti tecnici di detti mercati e delle capacità di gestione della domanda. Tali specifiche includono la partecipazione dei [] **carichi aggregati**.

Articolo 18

[] Bollette e informazioni di fatturazione

1. Gli Stati membri assicurano che le bollette [] e le **informazioni di fatturazione siano accurate, facilmente comprensibili**, [] chiare, concise e presentate in modo da facilitare i confronti da parte dei consumatori. **I clienti finali ricevono, su richiesta, una spiegazione chiara e comprensibile del modo in cui la loro bolletta è stata compilata, soprattutto qualora le bollette non siano basate sul consumo effettivo.**
2. Gli Stati membri assicurano che i clienti finali ricevano tutte le loro bollette e informazioni sulla fatturazione [] gratuitamente [].
3. []
4. []
5. []
6. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti finali possano scegliere di ricevere le **bollette e le informazioni sulla fatturazione [] in via elettronica e affinché siano offerte loro soluzioni flessibili per il pagamento effettivo []**.

7. []

8. []

8 bis. Gli Stati membri assicurano che le bollette e le informazioni di fatturazione soddisfino i requisiti minimi di cui all'allegato II.

Articolo 19

Misurazione intelligente

1. Allo scopo di promuovere l'efficienza energetica e di responsabilizzare i clienti **finali**, gli Stati membri o, qualora lo Stato membro abbia così disposto, l'autorità di regolamentazione raccomandano fermamente alle imprese elettriche e agli [] **altri partecipanti al mercato** di ottimizzare l'uso dell'energia elettrica, fra l'altro fornendo servizi di gestione dell'energia, sviluppando formule tariffarie innovative o, ove opportuno, introducendo sistemi di misurazione e reti intelligenti interoperabili.
2. Gli Stati membri assicurano l'introduzione nei loro territori di sistemi di misurazione intelligenti, che favoriscano la partecipazione attiva dei clienti al mercato dell'energia elettrica. Tale introduzione può essere soggetta a una valutazione costi-benefici da eseguire in base ai principi di cui all'allegato III.
3. Gli Stati membri che procedono a detta introduzione adottano e pubblicano i requisiti funzionali e tecnici minimi per i sistemi di misurazione intelligenti destinati ad essere introdotti nel loro territorio in linea con le disposizioni di cui all'articolo 20 e all'allegato III. Gli Stati membri assicurano l'interoperabilità di tali sistemi di misurazione intelligenti e la loro [] **capacità di connettersi** con [] **i sistemi** di gestione energetica dei consumatori. A tal fine, gli Stati membri tengono debitamente conto dell'applicazione delle pertinenti norme tecniche, comprese quelle che consentono l'interoperabilità, delle migliori prassi e dell'importanza dello sviluppo del mercato interno dell'energia elettrica.

4. Gli Stati membri che procedono all'introduzione dei sistemi di misurazione intelligenti assicurano che i clienti finali contribuiscano ai costi connessi all'introduzione in modo trasparente e non discriminatorio. Gli Stati membri **o, qualora uno Stato membro abbia disposto in tal senso, l'autorità competente designata**, controllano regolarmente la diffusione nei loro territori dei sistemi di misurazione intelligenti per seguire **il conseguimento di [] benefici []** per i consumatori.
5. Qualora l'introduzione dei contatori intelligenti sia valutata negativamente in seguito all'analisi costi-benefici di cui al paragrafo 2, gli Stati membri assicurano che tale valutazione sia riveduta periodicamente **o** in risposta a[] cambiamenti **significativi** delle ipotesi di base e all'evoluzione della tecnologia e del mercato. Gli Stati membri comunicano tempestivamente ai competenti servizi della Commissione i risultati della loro valutazione economica aggiornata.
- 5 bis. Le disposizioni in materia di misurazione intelligente di cui alla presente direttiva si applicano agli impianti futuri e agli impianti che sostituiscono i contatori intelligenti più vecchi. I sistemi di misurazione intelligente che sono già installati o il cui "avvio dei lavori" quale definito al capitolo 1.3., punto (19), definizione (44), della comunicazione 2014/C 200/01 ha avuto inizio prima della data di entrata in vigore della presente direttiva possono restare operativi durante il loro intero ciclo di vita.**

Articolo 20

Funzioni della misurazione intelligente

Qualora la misurazione intelligente sia valutata positivamente in seguito all'analisi costi-benefici di cui all'articolo 19, paragrafo 2, oppure sia sistematicamente introdotta, gli Stati membri applicano sistemi di misurazione intelligenti in conformità alle norme tecniche europee, alle disposizioni dell'allegato III e ai seguenti principi:

- a) i sistemi di misurazione misurano accuratamente il consumo effettivo di energia elettrica e **sono in grado di** fornire ai clienti finali informazioni sul tempo effettivo d'uso. **[] I dati sui consumi storici convalidati sono resi [] accessibili e visualizzabili facilmente e in modo sicuro ai clienti finali, su richiesta e senza costi aggiuntivi. I dati sui consumi in tempo quasi reale non convalidati sono anch'essi resi accessibili facilmente e in modo sicuro ai clienti finali, senza costi aggiuntivi e attraverso un'interfaccia standardizzata o mediante l'accesso a distanza,** a sostegno dei programmi di efficienza energetica automatizzata, della gestione della domanda e di altri servizi;
- b) la sicurezza dei sistemi di misurazione intelligenti e della comunicazione dei dati è garantita in conformità alla pertinente legislazione dell'Unione in materia di sicurezza, tenendo debitamente conto delle migliori tecniche disponibili per garantire il più alto livello di protezione informatica **tenendo al contempo presenti i costi e il principio di proporzionalità;**
- c) la riservatezza e la protezione dei dati dei clienti finali è garantita in conformità alla pertinente legislazione dell'Unione sulla protezione dei dati e della vita privata;
- d) gli operatori assicurano che il contatore o i contatori dei clienti attivi che producono autonomamente energia elettrica possano registrare l'energia immessa nella rete dai locali dei clienti attivi;
- e) se il cliente finale lo richiede, i dati del contatore relativi all'immissione e al prelievo di energia elettrica sono messi a sua disposizione attraverso un'interfaccia di comunicazione standardizzata **[] e/o mediante l'accesso a distanza, oppure comunicati a un terzo che lo rappresenta, in un formato facilmente comprensibile, a norma dell'articolo 24, in modo da permettergli di raffrontare offerte comparabili;**
- f) **prima e/o** al momento dell'installazione del contatore intelligente si forniscono al cliente finale consulenza e informazioni adeguate, in particolare riguardo al pieno potenziale del dispositivo in termini di gestione della lettura e di monitoraggio del consumo energetico, nonché riguardo alla raccolta e al trattamento dei dati personali a norma della pertinente legislazione dell'Unione in materia di protezione dei dati;
- g) i sistemi di misurazione intelligenti consentono la misurazione e il conguaglio per i clienti finali con la stessa risoluzione temporale utilizzata per il periodo di sbilanciamento nel mercato nazionale.

Articolo 21

Diritto a un contatore intelligente

1. Qualora la misurazione intelligente sia valutata negativamente in seguito all'analisi costi-benefici di cui all'articolo 19, paragrafo 2, e non sia sistematicamente introdotta, gli Stati membri assicurano che ciascun cliente finale abbia diritto, **sostenendo i costi connessi**, all'installazione o, se del caso, all'adattamento, dietro richiesta e a condizioni eque e ragionevoli, di un contatore intelligente che soddisfi i seguenti requisiti:
 - a) sia dotato, ove tecnicamente possibile, delle funzioni di cui all'articolo 20 o di una serie minima di funzioni da definire e pubblicare a cura degli Stati membri a livello nazionale e in linea con le disposizioni di cui all'allegato III;
 - b) sia interoperabile e in grado di realizzare l'auspicata connettività delle infrastrutture di misurazione con i sistemi di gestione dell'energia dei consumatori in tempo quasi reale.
2. Nel contesto della richiesta di un cliente relativa all'installazione di un contatore intelligente di cui al paragrafo 1, lo Stato membro o, qualora lo Stato membro abbia così disposto, l'autorità competente designata:
 - a) assicura che il cliente finale che richiede l'installazione di un contatore intelligente riceva un'offerta che espliciti e descriva chiaramente:
 - i) le funzioni e l'interoperabilità supportate dal contatore intelligente e i servizi realizzabili, così come i vantaggi realisticamente conseguibili grazie al contatore intelligente in quel momento specifico;
 - ii) eventuali costi connessi a carico del cliente finale;

- b) assicura che il contatore sia installato entro un termine ragionevole e in ogni caso entro [] **quattro** mesi dalla richiesta del cliente;
- c) periodicamente, e almeno ogni due anni, rivede e rende pubblici i costi connessi e ne traccia l'evoluzione a seguito degli sviluppi tecnologici e dei potenziali adeguamenti del sistema di misurazione.

Articolo 22

Contatori convenzionali

1. Qualora i clienti finali non dispongano di contatori intelligenti, gli Stati membri assicurano che siano dotati di contatori convenzionali individuali in grado di misurare con precisione il consumo effettivo.
2. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti finali possano leggere facilmente i loro contatori convenzionali, direttamente o indirettamente mediante un'interfaccia online o un'altra interfaccia idonea.

Articolo 23

Gestione dei dati

1. Al momento di definire le regole per la gestione e lo scambio dei dati, gli Stati membri o, qualora lo Stato membro abbia così disposto, l'autorità competente designata indicano **[] le norme relative all'accesso ai dati del cliente finale da parte dei soggetti ammessi sulla base del [] consenso esplicito del cliente finale o su un'altra base prevista a norma del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁹**. Ai fini della presente direttiva, i dati comprendono quelli di misurazione e di consumo nonché i dati richiesti quando il consumatore cambia fornitore. I soggetti ammessi **[] possono** comprendere almeno i clienti, **[] le imprese elettriche**, i gestori dei sistemi di trasmissione e di distribuzione, **[]** e altri soggetti che forniscono energia o altri servizi ai clienti.
2. Gli Stati membri organizzano la gestione dei dati in modo tale che l'accesso ai dati e lo scambio degli stessi sia efficiente e **sicuro**. Indipendentemente dal modello utilizzato per la gestione dei dati in uno Stato membro, il soggetto o i soggetti responsabili della gestione dei dati forniscono a qualsiasi soggetto ammesso **l'accesso ai dati del cliente finale sulla base del consenso esplicito di quest'ultimo o su un'altra base prevista a norma del regolamento (UE) n. 2016/679 []**. I dati richiesti dovrebbero essere messi a disposizione dei soggetti ammessi in modo non discriminatorio e simultaneo. L'accesso ai dati è facile e le procedure attinenti sono pubblicamente disponibili.

2 bis. Il trattamento dei dati personali nel quadro della presente direttiva che comprende l'accesso ai dati e la relativa conservazione è effettuato in conformità del regolamento (UE) 2016/679.

¹⁹ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

3. Gli Stati membri o, qualora uno Stato membro abbia disposto in tal senso, l'autorità competente designata autorizzano e certificano **o, se del caso, controllano** i soggetti che gestiscono i dati per garantirne la conformità ai requisiti della presente direttiva. Fatti salvi i compiti dei responsabili della protezione dei dati a norma del regolamento (UE) n. 2016/679, gli Stati membri hanno la facoltà di richiedere ai soggetti che gestiscono i dati la designazione di un responsabile della conformità, incaricato di controllare l'attuazione delle misure adottate dai soggetti interessati per assicurare un accesso non discriminatorio ai dati e la conformità ai requisiti della presente direttiva. I responsabili della conformità o gli organismi a ciò preposti di cui all'articolo 35, paragrafo 2, lettera d), possono essere tenuti ad adempiere agli obblighi del presente paragrafo.
4. Ai clienti finali non è addebitato alcun costo supplementare per l'accesso ai loro dati. Gli Stati membri sono responsabili della fissazione dei costi per l'accesso ai dati da parte dei soggetti ammessi. []

Articolo 24

[] Requisiti di interoperabilità e procedure per l'accesso ai dati

1. []
2. **Al fine di agevolare la completa interoperabilità dei servizi transfrontalieri in materia di energia all'interno dell'UE, la Commissione**, mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 68, stabilisce **requisiti di interoperabilità []** e procedure trasparenti e non discriminatorie per l'accesso ai dati, di cui all'articolo 23, paragrafo 1. **Tali requisiti e procedure [] si baseranno sulle pratiche nazionali esistenti []** adottate dagli Stati membri. []

Articolo 25

Sportelli unici

Gli Stati membri si accertano che vengano istituiti sportelli unici al fine di fornire ai clienti tutte le informazioni necessarie concernenti i loro diritti, la legislazione in vigore e le modalità di ricorso a loro disposizione in caso di controversia. Tali sportelli unici possono far parte di sportelli generali di informazione dei consumatori.

Articolo 26

Diritto alla risoluzione extragiudiziale delle controversie

Gli Stati membri garantiscono che i clienti **finali** abbiano accesso a procedure semplici, eque, trasparenti, indipendenti, efficaci ed efficienti di risoluzione extragiudiziale delle controversie concernenti i diritti e gli obblighi stabiliti ai sensi della presente direttiva. Laddove il cliente **finale** sia un consumatore ai sensi della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁰ tali procedure di risoluzione extragiudiziale sono conformi ai requisiti di qualità stabiliti dalla direttiva 2013/11/UE e prevedono, ove garantito, un sistema di rimborso e/o indennizzo.

²⁰ GU L 165 del 18.6.2013, pag. 63.

Articolo 27

Servizio universale

1. Gli Stati membri provvedono affinché tutti i clienti civili e, se gli Stati membri lo ritengono necessario, le piccole imprese **II** usufruiscano nel rispettivo territorio del servizio universale, vale a dire del diritto alla fornitura di energia elettrica di una qualità specifica a prezzi competitivi, **ragionevoli**, facilmente e chiaramente comparabili, trasparenti e non discriminatori. Per garantire la fornitura del servizio universale, gli Stati membri possono designare un fornitore di ultima istanza. Gli Stati membri impongono alle società di distribuzione l'obbligo di collegare i clienti alla rete alle condizioni e alle tariffe stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 59, paragrafo 6. Le disposizioni della presente direttiva non ostano a che gli Stati membri rafforzino la posizione di mercato dei clienti civili e della piccola e media utenza promuovendo la possibilità di associazione su base volontaria ai fini della rappresentanza di tale categoria di utenti.
2. Il paragrafo 1 è attuato in maniera trasparente e non discriminatoria e non ostacola la libertà di scegliere il fornitore prevista dall'articolo 4.

Articolo 28

Clienti vulnerabili e povertà energetica

1. Gli Stati membri adottano misure appropriate per tutelare i clienti ed assicurano in particolare ai clienti vulnerabili un'adeguata protezione. In questo contesto, ciascuno Stato membro definisce il concetto di cliente vulnerabile che può fare riferimento alla povertà energetica e, tra le altre cose, al divieto di interruzione della fornitura di energia elettrica a detti clienti nei periodi critici. Gli Stati membri garantiscono che siano applicati i diritti e gli obblighi relativi ai clienti vulnerabili. In particolare, essi adottano misure di tutela dei clienti nelle zone isolate. Essi garantiscono un elevato livello di tutela dei consumatori, con particolare riguardo alla trasparenza delle condizioni di contratto, alle informazioni generali ed ai meccanismi di risoluzione delle controversie.
- 1 bis. Qualora gli Stati membri abbiano riscontrato una povertà energetica tra i clienti civili pubblicano i parametri e i criteri utilizzati per riscontrare, misurare e monitorare la povertà energetica.**
2. Gli Stati membri adottano misure adeguate, quali la formulazione di piani di azione nazionali in materia di energia, le prestazioni a titolo dei regimi previdenziali volte a garantire il necessario approvvigionamento di energia elettrica ai clienti vulnerabili o un sostegno ai miglioramenti in termini di efficienza energetica, al fine di affrontare la povertà energetica ove riscontrata, compreso nel contesto più ampio di povertà. Tali misure non ostacolano l'apertura del mercato prevista all'articolo 4 e il funzionamento del mercato e vengono notificate alla Commissione, se del caso, in conformità delle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 4. Dette notifiche **possono** altresì comprendere le misure avviate nell'ambito del sistema di previdenza sociale generale.

CAPO IV

GESTIONE DEL SISTEMA DI DISTRIBUZIONE

Articolo 30

Designazione dei gestori dei sistemi di distribuzione

Gli Stati membri designano o impongono alle imprese che possiedono o sono responsabili dei sistemi di distribuzione di designare, per un periodo di tempo da determinarsi da parte degli Stati membri tenuto conto di considerazioni di efficienza ed equilibrio economico, uno o più gestori del sistema di distribuzione.

Articolo 31

Compiti dei gestori dei sistemi di distribuzione

1. Il gestore del sistema di distribuzione ha la responsabilità di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare una domanda ragionevole di distribuzione di energia elettrica, nonché di gestire, mantenere e sviluppare nella sua zona, a condizioni economiche accettabili, un sistema di distribuzione di energia elettrica sicuro, affidabile ed efficiente, nel rispetto dell'ambiente e dell'efficienza energetica.
2. In ogni caso egli non deve porre in essere discriminazioni tra gli utenti o le categorie di utenti del sistema, in particolare a favore delle sue società collegate.
3. Il gestore del sistema di distribuzione fornisce agli utenti le informazioni di cui hanno bisogno per un accesso efficiente al sistema, compreso l'utilizzo di quest'ultimo.

4. Lo Stato membro può imporre al gestore del sistema di distribuzione che effettua il dispacciamento degli impianti di generazione l'obbligo di dare la precedenza agli impianti di generazione che impiegano fonti energetiche rinnovabili, ovvero che assicurano la produzione mista di calore e di energia elettrica, a norma dell'articolo 11 [rifusione del regolamento n. 714/2009, proposta COM(2016) 861/2] .
5. Ciascun gestore del sistema di distribuzione acquisisce l'energia che utilizza per coprire le perdite di energia [] del proprio sistema secondo procedure trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri di mercato, quando svolge tale funzione.
- 5 bis. Qualora un gestore del sistema di distribuzione sia responsabile dell'acquisizione di prodotti e servizi necessari per il funzionamento efficiente, affidabile e sicuro del sistema di distribuzione, le norme adottate dal gestore del sistema di distribuzione a tal fine sono oggettive, trasparenti e non discriminatorie e sono elaborate in coordinamento con i gestori dei sistemi di trasmissione e gli altri partecipanti al mercato interessati. Le condizioni, comprese le regole e le tariffe se del caso, di fornitura di tali prodotti e di prestazione di tali servizi da parte dei gestori dei sistemi di distribuzione sono stabilite a norma dell'articolo 59, paragrafo 6, in modo non discriminatorio e corrispondente ai costi, e sono pubblicate.**
- 5 ter. Nell'esecuzione dei compiti di cui al paragrafo 5 bis, il gestore del sistema di distribuzione acquisisce i servizi ausiliari non relativi alla frequenza necessari per il suo sistema secondo procedure trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri di mercato, a meno che l'autorità di regolamentazione abbia accertato che la fornitura basata su criteri di mercato di servizi ausiliari non relativi alla frequenza non è economicamente efficiente e abbia concesso una deroga. Tale obbligo di acquisizione di servizi ausiliari non relativi alla frequenza non si applica alle componenti relative alla rete pienamente integrate.**

5 quater. L'acquisizione di tali prodotti e servizi garantisce la partecipazione effettiva di tutti i partecipanti al mercato qualificati, compresi le fonti energetiche rinnovabili, la gestione della domanda, gli impianti di stoccaggio dell'energia e le imprese elettriche coinvolte nell'aggregazione, in particolare chiedendo alle autorità di regolamentazione e ai gestori dei sistemi di distribuzione di definire, in stretta cooperazione con tutti i partecipanti al mercato, compresi i gestori dei sistemi di trasmissione, le modalità tecniche di partecipazione a tali mercati sulla base dei requisiti tecnici di questi ultimi e della capacità di tutti i partecipanti al mercato.

5 quinquies. I gestori dei sistemi di distribuzione cooperano con i gestori dei sistemi di trasmissione per la partecipazione effettiva dei partecipanti al mercato collegati alla loro rete di mercati al dettaglio, all'ingrosso e di bilanciamento. La fornitura di servizi di bilanciamento derivanti da risorse situate nel sistema di distribuzione è concordata con il rispettivo gestore del sistema di trasmissione in linea con l'articolo 182 del regolamento (UE) 2017/1485 della Commissione che stabilisce orientamenti in materia di gestione del sistema di trasmissione dell'energia elettrica e l'articolo 53 del regolamento sull'energia elettrica (rifusione).

[] Incentivi per l'impiego della flessibilità nelle reti di distribuzione

1. Gli Stati membri definiscono il quadro normativo necessario per mettere in grado e incentivare i gestori dei sistemi di distribuzione ad acquisire servizi **di flessibilità, compresa la gestione della congestione a livello locale**, al fine di gestire e sviluppare in modo più efficiente il sistema di distribuzione []. In particolare, i quadri normativi consentono ai gestori dei sistemi di distribuzione di procurarsi servizi da risorse quali la generazione distribuita, la gestione della domanda o lo stoccaggio e tengono conto di misure di efficienza energetica capaci di sopperire alla necessità di incrementare o sostituire la capacità di energia elettrica e di favorire il funzionamento efficiente e sicuro del sistema di distribuzione.

- 1 bis.** I gestori dei sistemi di distribuzione definiscono [] **le specifiche** per i servizi **di flessibilità** acquisiti **in stretta cooperazione con le autorità nazionali di regolamentazione e i gestori dei sistemi di trasmissione. Le specifiche garantiscono una []** partecipazione effettiva e **non discriminatoria** di tutti i partecipanti al mercato, tra cui le fonti di energia rinnovabili, la gestione della domanda, **gli impianti di stoccaggio dell'energia e i partecipanti al mercato coinvolti nell'aggregazione**. I gestori dei sistemi di distribuzione si scambiano tutte le informazioni necessarie e si coordinano con i gestori dei sistemi di trasmissione per assicurare l'uso ottimale delle risorse, garantire il funzionamento sicuro ed efficiente del sistema e incentivare lo sviluppo del mercato. I gestori dei sistemi di distribuzione sono adeguatamente remunerati per la fornitura di tali servizi al fine di recuperare almeno **i costi ragionevoli []** corrispondenti, comprese le spese necessarie per le tecnologie dell' informazione e della comunicazione e [] **i costi** per l'infrastruttura.

2. Lo sviluppo di un sistema di distribuzione è basato su un piano trasparente di sviluppo della rete, che gli operatori dei sistemi di distribuzione **[] pubblicano almeno** ogni due anni e **presentano** all'autorità di regolamentazione e al gestore del sistema di trasmissione. **L'autorità di regolamentazione può chiedere la modifica di tali piani.** Il piano di sviluppo della rete **fornisce trasparenza in merito ai servizi di flessibilità a medio e lungo termine necessari**, specifica gli investimenti programmati per i successivi cinque-dieci anni, e in particolare le principali infrastrutture di distribuzione necessarie per collegare nuova capacità di generazione e nuovi carichi inclusi i punti di ricarica per i veicoli elettrici. Il piano di sviluppo della rete **comprende []** inoltre come sono stati impiegati la gestione della domanda, l'efficienza energetica, gli impianti di stoccaggio dell'energia o le altre risorse cui il gestore del sistema di distribuzione ricorre in alternativa all'espansione del sistema.
- 2 bis.** **[] I gestori dei sistemi di distribuzione consultano tutti** gli utenti **[] pertinenti** del sistema in merito al piano di sviluppo della rete. **[] I gestori dei sistemi di distribuzione rendono pubblici i risultati della procedura consultiva unitamente al piano di sviluppo della rete e li presentano all'autorità di regolamentazione.**
- 2 ter.** Gli Stati membri possono decidere di non applicare tale obbligo alle imprese integrate che riforniscono meno di 100 000 consumatori allacciati o che riforniscono sistemi isolati.

Integrazione dell'elettromobilità nella rete elettrica

1. Gli Stati membri definiscono il quadro normativo necessario per agevolare la connessione dei punti di ricarica, sia pubblicamente accessibili sia privati, alle reti di distribuzione. Gli Stati membri provvedono a che i gestori dei sistemi di distribuzione cooperino su base non discriminatoria con qualsiasi impresa che possiede, sviluppa, esercisce o gestisce i punti di ricarica per i veicoli elettrici, anche per quanto riguarda la connessione alla rete.
- 1 bis. I gestori dei sistemi di distribuzione non sono autorizzati a possedere, sviluppare, gestire o esercire punti di ricarica per i veicoli elettrici, ad eccezione dei casi in cui i gestori dei sistemi di distribuzione possiedono punti di ricarica privati esclusivamente per uso proprio.**
2. **In deroga al paragrafo 1 bis**, gli Stati membri possono autorizzare i gestori dei sistemi di distribuzione a possedere, sviluppare, gestire o esercire punti di ricarica per i veicoli elettrici soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
 - a) a seguito di una procedura di appalto aperta e trasparente, altre parti [] **non hanno potuto ottenere il diritto di** possedere, sviluppare, gestire o esercire punti di ricarica per i veicoli elettrici;
 - b) l'autorità di regolamentazione ha **effettuato un esame ex ante delle condizioni della procedura di appalto di cui alla lettera a) e ha** concesso la sua approvazione;
 - c) **nell'esercire punti di ricarica il gestore del sistema di distribuzione non deve porre in essere discriminazioni tra gli utenti o le categorie di utenti del sistema, in particolare a favore delle sue società collegate.**
3. []

4. **Qualora gli Stati membri abbiano attuato le condizioni di cui al paragrafo 2**, gli Stati membri o le loro autorità competenti designate effettuano, a intervalli regolari o almeno ogni cinque anni, una consultazione pubblica al fine di valutare nuovamente il potenziale interesse dei partecipanti al mercato a possedere, sviluppare, esercire o gestire punti di ricarica per i veicoli elettrici **sulla base dell'accesso a parti terze**. Se dalla consultazione pubblica emerge che parti terze sono in grado di possedere, sviluppare, esercire o gestire tali punti di ricarica, gli Stati membri provvedono affinché le attività svolte in questi ambiti dai gestori dei sistemi di distribuzione siano progressivamente dismesse **con riserva del completamento della procedura di cui al paragrafo 2, lettera a)**.
Nell'ambito delle condizioni relative a tale procedura, le autorità di regolamentazione possono autorizzare i gestori dei sistemi di distribuzione a recuperare il valore residuo dell'investimento realizzato nell'infrastruttura di ricarica.

Articolo 34

Compiti dei gestori dei sistemi di distribuzione riguardo alla gestione dei dati

Conformemente alle norme applicabili alle forniture di dati, gli Stati membri assicurano che tutti i soggetti ammessi godano di un accesso non discriminatorio ai dati secondo termini chiari e in condizioni di parità. Negli Stati membri che hanno introdotto sistemi di misurazione intelligenti, conformemente all'articolo 19, e in cui i gestori dei sistemi di distribuzione partecipano alla gestione dei dati, i programmi di adempimenti di cui all'articolo 35, paragrafo 2, lettera d), comprendono misure specifiche atte ad escludere l'accesso discriminatorio ai dati provenienti da soggetti ammessi che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 23. Qualora ai gestori dei sistemi di distribuzione non si applichi l'articolo 35, paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire che l'impresa verticalmente integrata non goda di un accesso privilegiato ai dati necessari allo svolgimento della sua attività di fornitura.

Articolo 35

Separazione dei gestori dei sistemi di distribuzione

1. Il gestore del sistema di distribuzione, qualora faccia parte di un'impresa verticalmente integrata, è indipendente, quantomeno sotto il profilo della forma giuridica, dell'organizzazione e del potere decisionale, da altre attività non connesse alla distribuzione. Tali norme non comportano l'obbligo di separare la proprietà dei mezzi del gestore del sistema di distribuzione dall'impresa verticalmente integrata.

2. In aggiunta ai requisiti di cui al paragrafo 1, qualora il gestore del sistema di distribuzione sia parte di un'impresa verticalmente integrata, egli è indipendente da altre attività non connesse alla distribuzione per quanto riguarda l'organizzazione e l'adozione di decisioni. Al fine di conseguire tale indipendenza, si applicano i seguenti criteri minimi:
 - a) i responsabili della direzione del gestore del sistema di trasmissione non devono far parte di strutture dell'impresa elettrica integrata responsabili, direttamente o indirettamente, della gestione quotidiana delle attività di generazione, trasmissione o fornitura di energia elettrica;

 - b) devono essere adottate misure idonee ad assicurare che gli interessi professionali delle persone responsabili dell'amministrazione del gestore del sistema di distribuzione siano presi in considerazione in modo da consentire loro di agire in maniera indipendente;

- c) il gestore del sistema di distribuzione deve disporre di effettivi poteri decisionali, indipendenti dall'impresa elettrica integrata, in relazione ai mezzi necessari alla gestione, alla manutenzione o allo sviluppo della rete. Ai fini dello svolgimento di tali compiti, il gestore del sistema di distribuzione dispone delle risorse necessarie, comprese le risorse umane, tecniche, materiali e finanziarie. Ciò non dovrebbe ostare all'esistenza di appropriati meccanismi di coordinamento intesi a garantire la tutela dei diritti di vigilanza economica e amministrativa della società madre per quanto riguarda la redditività degli investimenti disciplinata indirettamente ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 6, in una società controllata. Ciò consente in particolare alla società madre di approvare il piano finanziario annuale, o qualsiasi strumento equivalente, del gestore del sistema di distribuzione e di introdurre limiti globali ai livelli di indebitamento della sua società controllata. Non è consentito alla società madre dare istruzioni, né per quanto riguarda le operazioni giornaliere, né in relazione a singole decisioni concernenti la costruzione o il miglioramento delle linee di distribuzione, che non eccedano i termini del piano finanziario approvato o di qualsiasi strumento equivalente; e
- d) il gestore del sistema di distribuzione deve predisporre un programma di adempimenti, contenente le misure adottate per escludere comportamenti discriminatori, e garantire che ne sia adeguatamente controllata l'osservanza. Il programma di adempimenti illustra gli obblighi specifici cui devono ottemperare i dipendenti per raggiungere questo obiettivo. La persona o l'organo responsabile del controllo del programma di adempimenti, il responsabile della conformità del gestore del sistema di distribuzione, presenta ogni anno all'autorità di regolamentazione di cui all'articolo 57, paragrafo 1, una relazione sulle misure adottate; tale relazione è pubblicata. Il responsabile della conformità del gestore del sistema di distribuzione è pienamente indipendente e deve poter accedere, per lo svolgimento della sua missione, a tutte le informazioni necessarie in possesso del gestore del sistema di distribuzione e di ogni impresa collegata.

3. Se il gestore del sistema di distribuzione fa parte di un'impresa verticalmente integrata, gli Stati membri provvedono affinché le sue attività vengano controllate da autorità di regolamentazione o da altri organismi competenti in modo che esso non possa trarre vantaggio dalla sua integrazione verticale per falsare la concorrenza. In particolare, ai gestori di sistemi di distribuzione verticalmente integrati è fatto divieto di creare confusione, nella loro politica di comunicazione e di marchio, circa l'identità distinta del ramo "fornitura" dell'impresa verticalmente integrata.
4. Gli Stati membri possono decidere di non applicare i paragrafi 1, 2 e 3 alle imprese elettriche integrate che forniscono meno di 100 000 consumatori allacciati o che forniscono piccoli sistemi isolati.

Articolo 36

Proprietà degli impianti di stoccaggio dell'energia dei gestori dei sistemi di distribuzione

1. I gestori dei sistemi di distribuzione non sono autorizzati a possedere, sviluppare, gestire o esercitare impianti di stoccaggio dell'energia.
2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare i gestori dei sistemi di distribuzione a possedere, sviluppare, gestire o esercitare impianti di stoccaggio **dell'energia se sono componenti di rete pienamente integrate e l'autorità di regolamentazione ha concesso la sua approvazione o []** se sono soddisfatte **tutte** le seguenti condizioni:
 - a) **detti impianti sono necessari affinché i gestori dei sistemi di distribuzione possano adempiere agli obblighi previsti dalla presente direttiva in materia di funzionamento efficiente, affidabile e sicuro del sistema di distribuzione e non sono utilizzati per l'acquisto o la vendita dell'energia elettrica sul mercato all'ingrosso, compresi i mercati di bilanciamento;**

- a) a seguito di una procedura di appalto aperta, trasparente e **non discriminatoria**, fatti salvi **il riesame e l'approvazione dell'autorità di regolamentazione**, altre parti **non hanno ottenuto il diritto di** possedere, sviluppare, gestire o esercitare **tali** impianti . **Le autorità di regolamentazione possono elaborare orientamenti o clausole di appalto per aiutare i gestori dei sistemi di distribuzione a garantire una procedura di appalto equa; e**
- b)
- c) l'autorità di regolamentazione ha valutato la necessità di detta deroga **e ha effettuato una valutazione della procedura di appalto, comprese le condizioni**, e l'ha approvata.
3.
4. **I gestori dei sistemi di distribuzione** effettuano una consultazione pubblica, a intervalli regolari o almeno ogni cinque anni, **per gli impianti di stoccaggio dell'energia necessari** al fine di valutare **la disponibilità e** l'interesse potenziali dei partecipanti al mercato a investire **in tali** impianti . **Se dalla consultazione pubblica, valutata dall'autorità di regolamentazione**, emerge che parti terze sono in grado di possedere, sviluppare, esercire o gestire tali impianti **in modo efficiente sotto il profilo dei costi**, **le autorità di regolamentazione** provvedono affinché le attività svolte in questi ambiti dai gestori dei sistemi di distribuzione siano progressivamente dismesse **entro 24 mesi**. **Nell'ambito delle condizioni relative a tale procedura, le autorità di regolamentazione possono autorizzare i gestori dei sistemi di distribuzione a ricevere una compensazione ragionevole, in particolare a recuperare il valore residuo dell'investimento realizzato negli impianti di stoccaggio dell'energia.**

Articolo 37

Obbligo di riservatezza dei gestori dei sistemi di distribuzione

Fatto salvo l'articolo 55 o qualsiasi altro obbligo di divulgare informazioni, il gestore del sistema di distribuzione deve mantenere la riservatezza sulle informazioni commercialmente sensibili acquisite nel corso della sua attività, e deve impedire che le informazioni concernenti le proprie attività, che potrebbero essere commercialmente vantaggiose, vengano divulgate in modo discriminatorio.

Articolo 38

Sistemi di distribuzione chiusi

1. Gli Stati membri possono stabilire che le autorità nazionali di regolamentazione o altre autorità competenti classifichino come sistema di distribuzione chiuso un sistema che distribuisce energia elettrica all'interno di un sito industriale, commerciale o di servizi condivisi geograficamente limitato e, fatto salvo il paragrafo 4, non rifornisce clienti civili, se:
 - a) per specifiche ragioni tecniche o di sicurezza, le operazioni o il processo di produzione degli utenti di tale sistema sono integrati oppure
 - b) il sistema distribuisce energia elettrica principalmente al proprietario o al gestore del sistema o alle loro imprese correlate.

2. Gli Stati membri possono stabilire che le autorità nazionali di regolamentazione esentino il gestore di un sistema di distribuzione chiuso:
 - a) dall'obbligo di cui all'articolo 31, paragrafo 5, di acquisire l'energia che utilizza per coprire le perdite di energia e i servizi ausiliari non di frequenza del proprio sistema secondo procedure trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri di mercato;
 - b) dall'obbligo di cui all'articolo 6, paragrafo 1, di far sì che le tariffe, o le metodologie di calcolo delle stesse, siano approvate prima della loro entrata in vigore conformemente all'articolo 59, paragrafo 1.
3. Quando è concessa un'esenzione a norma del paragrafo 2, le tariffe applicabili, o le metodologie di calcolo delle stesse, sono rivedute e approvate conformemente all'articolo 59, paragrafo 1, su richiesta di un utente del sistema di distribuzione chiuso.
4. L'uso accidentale da parte di un numero limitato di nuclei familiari assunti dal proprietario del sistema di distribuzione, o legati a quest'ultimo da un vincolo simile, e situati nell'area servita da un sistema di distribuzione chiuso non pregiudica la concessione delle esenzioni di cui al paragrafo 2.
5. Ai fini della presente direttiva i sistemi di distribuzione chiusi sono considerati sistemi di distribuzione.

Articolo 39

Gestore di un sistema combinato

L'articolo 35, paragrafo 1, non osta alla gestione di un sistema combinato di trasmissione e distribuzione da parte di un gestore, a condizione che il gestore ottemperi all'articolo 43, paragrafo 1, o agli articoli 44 e 45 o al disposto del capo VI, sezione 3, o rientri nell'ambito di applicazione dell'articolo 66, paragrafo 2.

CAPO V

NORME GENERALI APPLICABILI AL GESTORE DEL SISTEMA DI TRASMISSIONE

Articolo 40

Compiti dei gestori dei sistemi di trasmissione

1. Ciascun gestore del sistema di trasmissione è tenuto a:
 - a) garantire la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di trasmissione di energia elettrica, esercire , gestire e sviluppare, a condizioni economiche di mercato, sistemi di trasmissione sicuri, affidabili ed efficienti, tenendo nella debita considerazione l'ambiente , in stretta collaborazione con i gestori dei sistemi di trasmissione e i gestori dei sistemi di distribuzione limitrofi ;
 - b) garantire mezzi adeguati per rispondere ai propri obblighi ;
 - c) contribuire alla sicurezza dell'approvvigionamento mediante un'adeguata capacità di trasmissione e affidabilità del sistema;
 - d) gestire i flussi di energia elettrica sul sistema, tenendo conto degli scambi con altri sistemi interconnessi. A tal fine il gestore del sistema di trasmissione è responsabile della sicurezza, affidabilità ed efficienza della rete elettrica e in tale contesto deve assicurare la disponibilità di tutti i servizi ausiliari necessari, inclusi quelli forniti dalla gestione della domanda e dallo stoccaggio dell'energia , nella misura in cui tale disponibilità sia indipendente da ogni altro sistema di trasmissione con cui il suo sistema sia interconnesso;

- e) fornire, al gestore di ogni altro sistema interconnesso con il proprio, informazioni sufficienti a garantire il funzionamento sicuro ed efficiente, lo sviluppo coordinato e l'interoperabilità del sistema interconnesso;
- f) assicurare la non discriminazione tra gli utenti o le categorie di utenti del sistema, in particolare a favore delle sue imprese collegate;
- g) fornire agli utenti del sistema le informazioni necessarie ad un efficiente accesso al sistema; ¶
- h) riscuotere le rendite di congestione e i pagamenti nell'ambito del meccanismo di compensazione fra gestori dei sistemi di trasmissione conformemente all'articolo 46 della [rifusione del regolamento 714/2009, proposta COM(2016) 861/2], concedendo l'accesso a terzi e gestendolo nonché fornendo spiegazioni motivate qualora tale accesso sia negato, sotto il controllo delle autorità di regolamentazione nazionali; nell'espletamento dei loro compiti ai sensi del presente articolo i gestori dei sistemi di trasmissione si adoperano in primo luogo per promuovere l'integrazione del mercato;
- i) acquistare servizi ausiliari ¶ per assicurare la sicurezza operativa;
- j) adottare un quadro per la cooperazione e il coordinamento tra ¶ **coordinatori regionali della sicurezza**;

i bis) partecipare alla messa a punto di valutazioni dell'adeguatezza a livello europeo e nazionale a norma del capo IV della [rifusione del regolamento 714/2009, proposta COM(2016)861/2];

i ter) digitalizzare sistemi di trasmissione;

i ter) gestione dei dati, sicurezza informatica e protezione dei dati, fatte salve le disposizioni e le norme applicabili;

i quater) partecipare allo sviluppo della gestione della domanda.

2. Gli Stati membri possono stabilire che uno o più obblighi elencati al paragrafo 1, lettere da a) a j), siano assegnati a un gestore del sistema di trasmissione diverso da quello che possiede il sistema e al quale si applicano altrimenti gli obblighi in questione. Il gestore del sistema di trasmissione al quale sono assegnati tali obblighi certifica la separazione proprietaria e soddisfa i requisiti di cui all'articolo 43, ma non ha l'obbligo di possedere il sistema di trasmissione di cui è responsabile. Il gestore del sistema di trasmissione che possiede il sistema di trasmissione soddisfa i requisiti di cui al capo VI ed è certificato conformemente all'articolo 43. **Ciò non pregiudica la possibilità per i gestori dei sistemi di trasmissione che sono certificati soddisfare i requisiti della separazione proprietaria, certificati quali gestore del sistema indipendente o gestore di trasmissione indipendente, di delegare di propria iniziativa e sotto la propria supervisione taluni compiti ad altri gestori dei sistemi di trasmissione che sono certificati soddisfare i requisiti della separazione proprietaria, certificati quali gestore del sistema indipendente o gestore di trasmissione indipendente qualora tale delega di compiti non metta in pericolo i diritti decisionali effettivi e indipendenti del gestore del sistema di trasmissione che delega i compiti.**
3. []
4. Nell'esecuzione dei compiti di cui al paragrafo 1, lettera i), i gestori dei sistemi di trasmissione **acquisiscono** [] servizi di bilanciamento **conformemente a quanto segue:**
- a) **procedure** trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri di mercato;
- b) assicurano la partecipazione effettiva di tutte **le imprese elettriche qualificate** e di tutti i partecipanti al mercato, inclusi le fonti energetiche rinnovabili, la gestione della domanda, gli impianti di stoccaggio dell'energia e [] **i partecipanti al mercato coinvolti nell'aggregazione. A tal fine, []** le autorità di regolamentazione [] e i gestori dei sistemi di trasmissione **definiscono**, in stretta cooperazione con tutti i partecipanti al mercato, le modalità tecniche di partecipazione ai mercati sulla base dei requisiti tecnici di questi ultimi **conformemente al regolamento (UE) 2017/1485 della Commissione che stabilisce orientamenti in materia di gestione del sistema di trasmissione dell'energia elettrica []**.

5. []

5 bis. Le disposizioni di cui al paragrafo 4 si applicano alla fornitura di servizi ausiliari non relativi alla frequenza da parte dei gestori dei sistemi di trasmissione a meno che l'autorità di regolamentazione abbia accertato che la fornitura basata su criteri di mercato di servizi ausiliari non relativi alla frequenza non è economicamente efficiente e abbia concesso una deroga.

5 ter. Tale obbligo di acquisizione di servizi ausiliari non relativi alla frequenza non si applica alle componenti relative alla rete pienamente integrate.

Articolo 41

Obbligo di riservatezza e di trasparenza dei gestori e dei proprietari dei sistemi di trasmissione

1. Fatto salvo l'articolo 55 o qualsiasi altro obbligo di divulgare informazioni, ciascun gestore di sistema di trasmissione e ciascun proprietario di sistema di trasmissione mantiene la riservatezza sulle informazioni commercialmente sensibili acquisite nel corso della sua attività e impedisce che le informazioni concernenti le proprie attività, che potrebbero essere commercialmente vantaggiose, vengano divulgate in modo discriminatorio. In particolare, esso non divulga alcuna informazione commercialmente sensibile alle altre parti dell'impresa, salvo che ciò risulti necessario per effettuare una operazione commerciale. Al fine di garantire la piena osservanza delle norme sulla separazione delle informazioni, gli Stati membri assicurano che il proprietario del sistema di trasmissione e la restante parte dell'impresa non utilizzino servizi comuni, quali uffici legali comuni, ad eccezione delle funzioni meramente amministrative o dei servizi informatici.
2. Nell'ambito di operazioni di compravendita da parte di imprese collegate, è fatto divieto ai gestori dei sistemi di trasmissione di fare uso abusivo delle informazioni commercialmente sensibili acquisite da terzi nel fornire o nel negoziare l'accesso al sistema.

3. Le informazioni necessarie per un'effettiva concorrenza e l'efficiente funzionamento del mercato sono rese pubbliche. Tale obbligo lascia impregiudicato il mantenimento della riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili.

Articolo 42

Poteri decisionali in materia di connessione di nuove centrali elettriche al sistema di trasmissione

1. Il gestore del sistema di trasmissione instaura e rende pubbliche procedure trasparenti ed efficienti per la connessione non discriminatoria di nuove centrali elettriche e nuovi impianti di stoccaggio dell'energia al sistema di trasmissione. Tali procedure sono soggette all'approvazione delle autorità nazionali di regolamentazione.
2. Il gestore del sistema di trasmissione non ha il diritto di rifiutare la connessione di una nuova centrale elettrica o di un nuovo impianto di stoccaggio dell'energia a motivo di eventuali future limitazioni delle capacità di rete disponibili, per esempio a motivo di una congestione in punti distanti del sistema di trasmissione. Il gestore del sistema di trasmissione comunica le necessarie informazioni. **È fatta salva la possibilità per i gestori del sistema di trasmissione di limitare la capacità di connessione garantita o di offrire connessioni soggette a limitazioni operative onde assicurare l'efficienza economica di nuove centrali elettriche o nuovi impianti di stoccaggio dell'energia, qualora tali limitazioni siano state approvate dall'autorità nazionale di regolamentazione. L'autorità nazionale di regolamentazione provvede affinché eventuali limitazioni della capacità di connessione garantita o limitazioni operative siano introdotte sulla base di procedure trasparenti e non discriminatorie e non creino barriere ingiustificate all'ingresso nel mercato. Qualora la centrale elettrica o l'impianto di stoccaggio dell'energia sostenga i costi inerenti alla garanzia di una connessione illimitata, non si applica alcuna limitazione.**
3. Il gestore del sistema di trasmissione non ha il diritto di rifiutare un nuovo punto di connessione adducendo il motivo che comporterà costi supplementari collegati alla necessità di aumentare la capacità di elementi del sistema nelle immediate vicinanze del punto di connessione.

CAPO VI

SEPARAZIONE DEI GESTORI DEI SISTEMI DI TRASMISSIONE

SEZIONE 1

SEPARAZIONE PROPRIETARIA

Articolo 43

Separazione proprietaria dei sistemi di trasmissione e dei gestori dei sistemi di trasmissione

1. Gli Stati membri provvedono affinché:
 - a) ciascuna impresa proprietaria di un sistema di trasmissione agisca in qualità di gestore del sistema di trasmissione;
 - b) la stessa persona o le stesse persone non siano autorizzate:
 - ad esercitare, direttamente o indirettamente, un controllo su un'impresa che esercita l'attività di generazione o l'attività di fornitura e a esercitare direttamente o indirettamente un controllo o diritti su un gestore di sistemi di trasmissione o su un sistema di trasmissione; oppure
 - ad esercitare, direttamente o indirettamente, un controllo su un gestore di sistemi di trasmissione o su un sistema di trasmissione e a esercitare direttamente o indirettamente un controllo o diritti su un'impresa che esercita l'attività di generazione o l'attività di fornitura;
 - c) la stessa persona o le stesse persone non siano autorizzate a nominare membri del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l'impresa all'interno di un gestore di sistemi di trasmissione o di un sistema di trasmissione e a esercitare direttamente o indirettamente un controllo o diritti su un'impresa che esercita l'attività di generazione o l'attività di fornitura; e

- d) la stessa persona non sia autorizzata ad essere membro del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente un'impresa, sia all'interno di un'impresa che esercita l'attività di generazione o l'attività di fornitura sia all'interno di un gestore di sistemi di trasmissione o di un sistema di trasmissione.
2. I diritti di cui alle lettere b) e c) del paragrafo 1 comprendono, in particolare:
- a) il potere di esercitare diritti di voto;
- b) il potere di nominare membri del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l'impresa; oppure
- c) la detenzione di una quota di maggioranza.
3. Ai fini della lettera b) del paragrafo 1, l'espressione "impresa che esercita attività di generazione o attività di fornitura" comprende la nozione di "impresa che effettua le funzioni di produzione e/o fornitura" ai sensi della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²¹, e le espressioni "gestore di sistemi di trasmissione" e "sistema di trasmissione" comprendono le nozioni di "gestore del sistema di trasporto" e "sistema di trasporto" ai sensi di detta direttiva.
4. L'obbligo di cui alla lettera a) del paragrafo 1 si presume osservato qualora due o più imprese proprietarie di sistemi di trasmissione abbiano costituito un'impresa comune operante in qualità di gestore dei sistemi di trasmissione in due o più Stati membri per i rispettivi sistemi di trasmissione. Nessun'altra impresa può partecipare all'impresa comune se non è stata riconosciuta ufficialmente come gestore di sistema indipendente ai sensi dell'articolo 44 o come gestore di sistema di trasmissione indipendente ai fini della sezione 3.

²¹ Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94).

5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, qualora la persona di cui alle lettere b), c) e d) del paragrafo 1, sia lo Stato membro o un altro ente pubblico, due enti pubblici separati che esercitano un controllo su un gestore di sistema di trasmissione o su un sistema di trasmissione, da una parte, e su un'impresa che esercita l'attività di generazione o l'attività di fornitura, dall'altra, non sono ritenute essere la stessa persona o le stesse persone.
6. Gli Stati membri provvedono affinché né le informazioni commercialmente sensibili di cui all'articolo 41 , acquisite da un gestore di sistema di trasmissione che ha fatto parte di un'impresa verticalmente integrata, né il personale di tale gestore vengano trasferiti ad imprese che esercitano attività di generazione o attività di fornitura.
7. Se il 3 settembre 2009 il sistema di trasmissione appartiene ad un'impresa verticalmente integrata uno Stato membro può decidere di non applicare il paragrafo 1.

In tal caso, lo Stato membro interessato:

- a) designa un gestore di sistema indipendente a norma dell'articolo 44; oppure
 - b) si conforma alle disposizioni della sezione 3.
8. Se il 3 settembre 2009 il sistema di trasmissione appartiene ad un'impresa verticalmente integrata e sono state adottate misure che garantiscano un'indipendenza più effettiva del gestore del sistema di trasmissione rispetto alle disposizioni della sezione 3 , uno Stato membro può decidere di non applicare il paragrafo 1.
 9. Prima che un'impresa sia approvata e designata come gestore di un sistema di trasmissione ai sensi del paragrafo 8 , essa è certificata secondo le procedure di cui all'articolo 52, paragrafi 4, 5 e 6, della presente direttiva e all'articolo 48 della [rifusione del regolamento 714/2009, proposta COM(2016) 861/2], a norma delle quali la Commissione verifica che le misure adottate garantiscano chiaramente un'indipendenza più effettiva del gestore dei sistemi di trasmissione rispetto alle disposizioni della sezione 3.

10. A imprese verticalmente integrate proprietarie di un sistema di trasmissione non è in alcun caso impedito di prendere le iniziative necessarie per conformarsi al paragrafo 1.
11. Le imprese che svolgono una funzione di generazione o di fornitura non possono in nessun caso , direttamente o indirettamente, assumere il controllo o esercitare diritti su gestori di sistemi di trasmissione separati in Stati membri che applicano il paragrafo 1.

SEZIONE 2

GESTORE DI SISTEMA INDIPENDENTE

Articolo 44

Gestore di sistema indipendente

1. Se il 3 settembre 2009 il sistema di trasmissione appartiene ad un'impresa verticalmente integrata gli Stati membri possono decidere di non applicare l'articolo 43 , paragrafo 1, e designare un gestore di sistema indipendente su proposta del proprietario del sistema di trasmissione. Tale designazione è soggetta all'approvazione della Commissione.
2. Lo Stato membro può approvare e designare un gestore di sistema indipendente solo se risultano soddisfatte le seguenti condizioni:
 - a) il gestore candidato ha dimostrato di soddisfare le prescrizioni dell'articolo 43 , paragrafo 1, lettere b), c) e d);
 - b) il gestore candidato ha dimostrato di disporre delle risorse finanziarie, tecniche, materiali ed umane necessarie per svolgere i compiti di cui all'articolo 40;

- c) il gestore candidato si è impegnato a rispettare un piano decennale di sviluppo della rete controllato dall'autorità di regolamentazione;
 - d) il proprietario del sistema di trasmissione ha dimostrato di essere in grado di ottemperare agli obblighi di cui al paragrafo 5. A tal fine, mette a disposizione tutti i progetti di accordi contrattuali stipulati con l'impresa candidata e con qualsiasi altro ente pertinente; e
 - e) il gestore candidato ha dimostrato di essere in grado di ottemperare agli obblighi impostigli dalla [rifusione del regolamento 714/2009, proposta COM(2016)861/2] anche in ordine alla cooperazione tra gestori dei sistemi di trasmissione a livello europeo e regionale.
3. Le imprese che sono state certificate dall'autorità di regolamentazione in quanto conformi alle disposizioni di cui all'articolo 53 e al paragrafo 2 del presente articolo sono approvate e designate dagli Stati membri come gestori di sistemi indipendenti. Si applica la procedura di certificazione di cui all'articolo 52 della presente direttiva e all'articolo 48 della [rifusione del regolamento 714/2009, proposta COM(2016)861/2] o all'articolo 53 della presente direttiva.
4. Ogni gestore di sistema indipendente è responsabile della concessione e della gestione dell'accesso dei terzi, compresa la riscossione dei corrispettivi per l'accesso, dei corrispettivi della congestione, dei pagamenti nell'ambito del meccanismo di compensazione fra gestori dei sistemi di trasmissione di cui all'articolo 46 della [rifusione del regolamento 714/2009, proposta COM(2016) 861/2], nonché del funzionamento, del mantenimento e dello sviluppo del sistema di trasmissione e della capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli, tramite l'adeguata programmazione degli investimenti. Nello sviluppare il sistema di trasmissione il gestore di sistema indipendente è responsabile della pianificazione (compresa la procedura di autorizzazione), della costruzione e dell'entrata in servizio della nuova infrastruttura. A tal fine il gestore di sistema indipendente agisce in qualità di gestore di sistema di trasmissione secondo le disposizioni della presente sezione . Il proprietario del sistema di trasmissione non è responsabile della concessione né della gestione dell'accesso dei terzi né della programmazione degli investimenti.

5. Se è stato designato un gestore di sistema indipendente, il proprietario del sistema di trasmissione deve:
- a) fornire ogni opportuna cooperazione e ausilio al gestore di sistema indipendente nell'espletamento dei suoi compiti e, in particolare, fornirgli tutte le informazioni pertinenti;
 - b) finanziare gli investimenti decisi dal gestore di sistema indipendente e approvati dall'autorità di regolamentazione, ovvero dare il proprio assenso al finanziamento ad opera di altri soggetti interessati, compreso lo stesso gestore indipendente. I meccanismi di finanziamento all'uopo necessari sono soggetti all'approvazione dell'autorità di regolamentazione. Prima di decidere in merito, quest'ultima consulta il proprietario del sistema di trasmissione e le altre parti interessate;
 - c) garantire la copertura della responsabilità civile afferente gli attivi della rete, ad esclusione della responsabilità collegata all'esercizio delle attività del gestore di sistema indipendente; e
 - d) fornire le garanzie necessarie per facilitare il finanziamento di eventuali espansioni di rete, ad eccezione degli investimenti per i quali, ai sensi della lettera b), ha dato l'assenso a finanziamenti da parte di altri soggetti interessati, compreso il gestore di sistema indipendente.
6. In stretta cooperazione con l'autorità di regolamentazione, l'autorità nazionale preposta alla tutela della concorrenza è dotata di tutti i poteri necessari per controllare efficacemente l'osservanza, da parte del proprietario del sistema di trasmissione, degli obblighi che ad esso incombono a norma del paragrafo 5.

Articolo 45

Separazione dei proprietari dei sistemi di trasmissione

1. Qualora sia stato nominato un gestore di sistema indipendente, un proprietario di sistema di trasmissione che fa parte di un'impresa verticalmente integrata è indipendente, quantomeno sotto il profilo della forma giuridica, dell'organizzazione e del potere decisionale, dalle altre attività non connesse alla trasmissione.
2. Per garantire l'indipendenza del proprietario del sistema di trasmissione di cui al paragrafo 1, si applicano i seguenti criteri minimi:
 - a) i responsabili della direzione dell'impresa proprietaria del sistema di trasmissione non fanno parte di strutture dell'impresa elettrica integrata responsabili, direttamente o indirettamente, della gestione quotidiana delle attività di generazione, distribuzione e fornitura di energia elettrica;
 - b) sono adottate misure idonee ad assicurare che gli interessi professionali delle persone responsabili della direzione dell'impresa proprietaria del sistema di trasmissione siano presi in considerazione in modo da consentire loro di agire in maniera indipendente; e
 - c) il proprietario del sistema di trasmissione predispone un programma di adempimenti, contenente le misure adottate per escludere comportamenti discriminatori e garantire che ne sia adeguatamente controllata l'osservanza. Il programma di adempimenti illustra gli obblighi specifici cui devono ottemperare i dipendenti per raggiungere tali obiettivi. La persona o l'organo responsabile del controllo del programma di adempimenti presenta ogni anno all'autorità di regolamentazione una relazione sulle misure adottate; tale relazione viene pubblicata.

SEZIONE 3
GESTORE DI TRASMISSIONE INDIPENDENTE

Articolo 46

Beni, apparecchiature, personale e identità

1. I gestori dei sistemi di trasmissione sono dotati di tutte le risorse umane, tecniche, materiali e finanziarie necessarie per assolvere gli obblighi che incombono loro a norma della presente direttiva e per svolgere l'attività di trasmissione di energia elettrica, in particolare:
 - a) i beni necessari per l'attività di trasmissione di energia elettrica, compreso il sistema di trasmissione, sono proprietà del gestore del sistema di trasmissione;
 - b) il personale necessario per l'attività di trasmissione di energia elettrica, compresa l'effettuazione di tutti i compiti dell'impresa, è assunto dal gestore del sistema di trasmissione;

- c) il leasing di personale e la prestazione di servizi a favore o da parte di altre parti dell'impresa verticalmente integrata sono vietati. Un gestore di sistema di trasmissione può, tuttavia, prestare servizi all'impresa verticalmente integrata a condizione che:
- la prestazione di tali servizi non crei discriminazioni tra gli utenti del sistema, sia disponibile a tutti gli utenti del sistema alle stesse condizioni e non limiti, distorca o impedisca la concorrenza nella produzione o nella fornitura; e
- la prestazione di tali servizi abbia luogo in osservanza di condizioni approvate dall'autorità di regolamentazione;
- d) fatte salve le decisioni dell'organo di vigilanza di cui all'articolo 49, le opportune risorse finanziarie per progetti d'investimento futuri e/o per la sostituzione di beni esistenti sono messe a disposizione, a tempo debito, del gestore del sistema di trasmissione dall'impresa verticalmente integrata a seguito di una richiesta appropriata dello stesso.
2. L'attività di trasmissione di energia elettrica include almeno i seguenti compiti oltre a quelli elencati all'articolo 40:
- a) la rappresentanza del gestore del sistema di trasmissione e i contatti con i terzi e con le autorità di regolamentazione;
- b) la rappresentanza del gestore del sistema di trasmissione nell'ambito della rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione per l'energia elettrica (l'ENTSO per l'energia elettrica);
- c) la concessione e la gestione dell'accesso a terzi in modo non discriminatorio tra gli utenti o le categorie di utenti del sistema;
- d) la riscossione di tutti i corrispettivi collegati al sistema di trasmissione, compresi i corrispettivi per l'accesso, **l'energia per compensare le perdite** e i corrispettivi per i servizi ausiliari;

- e) la gestione, la manutenzione e lo sviluppo di un sistema di trasmissione sicuro, efficiente ed economico;
 - f) la programmazione degli investimenti per assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare una domanda ragionevole e di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti;
 - g) la costituzione di appropriate imprese comuni, anche con uno o più gestori di sistemi di trasmissione, borse dell'energia ed altri attori interessati, al fine di sviluppare la creazione di mercati regionali o agevolare il processo di liberalizzazione; e
 - h) tutti i servizi all'impresa, compresi i servizi giuridici, la contabilità e i servizi informatici.
3. I gestori dei sistemi di trasmissione sono organizzati in una forma giuridica di cui all'articolo 1 della direttiva 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²².
4. Al gestore del sistema di trasmissione è fatto divieto, per quanto riguarda l'identità dell'impresa, la politica di comunicazione e di marchio nonché i locali, di creare confusione circa l'identità distinta dell'impresa verticalmente integrata o di una parte di essa.
5. Al gestore del sistema di trasmissione è fatto divieto di condividere sistemi e attrezzature informatici, locali e sistemi di accesso di sicurezza con una parte dell'impresa verticalmente integrata e di utilizzare gli stessi consulenti o contraenti esterni per sistemi e attrezzature informatici e sistemi di accesso di sicurezza.

²² Direttiva 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 48, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi (GU L 258 dell'1.10.2009, pag. 11).

6. I conti dei gestori dei sistemi di trasmissione sono controllati da un revisore contabile diverso da quello che controlla l'impresa verticalmente integrata o parte di essa.

Articolo 47

Indipendenza del gestore del sistema di trasmissione

1. Fatte salve le decisioni dell'organo di vigilanza ai sensi dell'articolo 49 , il gestore del sistema di trasmissione dispone:
 - a) di poteri decisionali effettivi, indipendenti dall'impresa verticalmente integrata, per quanto riguarda i beni necessari alla gestione, alla manutenzione o allo sviluppo del sistema di trasmissione; e
 - b) del potere di raccogliere fondi sul mercato dei capitali in particolare mediante un prestito o un aumento di capitale.
2. Il gestore del sistema di trasmissione opera in ogni momento in modo da assicurarsi la disponibilità delle risorse necessarie per svolgere l'attività di trasmissione in maniera corretta ed efficiente e sviluppare e mantenere un sistema di trasmissione efficiente, sicuro ed economico.
3. **Le affiliate dell'impresa verticalmente integrata** [] [] aventi funzioni di produzione o di fornitura non detengono una partecipazione azionaria diretta o indiretta nel gestore del sistema di trasmissione. Quest'ultimo non detiene una partecipazione azionaria diretta o indiretta in alcuna affiliata dell'impresa verticalmente integrata avente funzioni di produzione o di fornitura, né riceve dividendi o qualsiasi altro vantaggio finanziario da tale affiliata.

4. La struttura generale di gestione e gli statuti societari del gestore del sistema di trasmissione assicurano un'indipendenza effettiva di quest'ultimo conformemente alla presente sezione . L'impresa verticalmente integrata non determina direttamente o indirettamente il comportamento concorrenziale del gestore del sistema di trasmissione per quanto riguarda le attività quotidiane di quest'ultimo e la gestione della rete, o per quanto concerne le attività necessarie per l'elaborazione del piano decennale di sviluppo della rete a norma dell'articolo 51.
5. Nell'espletamento dei compiti di cui all'articolo 40 e all'articolo 46 , paragrafo 2, della presente direttiva e nell'osservanza degli obblighi di cui agli articoli 14, 16, 17 e 47 del [rifusione del regolamento 714/2009, proposta COM(2016) 861/2], i gestori dei sistemi di trasmissione non operano discriminazioni tra persone o enti diversi e non limitano, distorcono o impediscono la concorrenza nella generazione o nella fornitura.
6. Tutte le relazioni commerciali e finanziarie tra l'impresa verticalmente integrata e il gestore del sistema di trasmissione, compresi i prestiti concessi da quest'ultimo all'impresa verticalmente integrata, sono conformi alle condizioni del mercato. Il gestore del sistema di trasmissione tiene registri particolareggiati di tali relazioni commerciali e finanziarie e li mette a disposizione dell'autorità di regolamentazione su richiesta.
7. Il gestore del sistema di trasmissione sottopone all'approvazione dell'autorità di regolamentazione tutti gli accordi commerciali e finanziari conclusi con l'impresa verticalmente integrata.
8. Il gestore del sistema di trasmissione informa l'autorità di regolamentazione delle risorse finanziarie, di cui all'articolo 46 , paragrafo 1, lettera d), disponibili per progetti d'investimento futuri e/o per la sostituzione di beni esistenti.

9. L'impresa verticalmente integrata si astiene da qualsiasi azione che impedisca al gestore del sistema di trasmissione di ottemperare agli obblighi di cui al presente capo o ne pregiudichi l'operato al riguardo e non impone al gestore del sistema di trasmissione di chiederle l'autorizzazione di osservare tali obblighi.
10. Un'impresa certificata come conforme ai requisiti del presente capo dall'autorità di regolamentazione è approvata e designata dallo Stato membro interessato come gestore del sistema di trasmissione. Si applica la procedura di certificazione di cui all'articolo 52 della presente direttiva e all'[articolo 48 del regolamento 714/2009, proposta COM(2016) 861/2] o all'articolo 53 della presente direttiva.

Articolo 48

Indipendenza del personale e della gestione del gestore del sistema di trasmissione

1. Le decisioni riguardanti la nomina e il rinnovo, le condizioni di lavoro compresa la retribuzione e la cessazione del mandato delle persone responsabili della gestione e/o dei membri degli organi amministrativi del gestore del sistema di trasmissione sono adottate dall'organo di sorveglianza del gestore del sistema di trasmissione nominato a norma dell'articolo 49.
2. L'identità e le condizioni che disciplinano i termini, la durata e la scadenza del mandato delle persone designate dall'organo di sorveglianza per la nomina o il rinnovo in quanto persone responsabili della gestione esecutiva e/o in quanto membri degli organi amministrativi del gestore del sistema di trasmissione, e le ragioni di qualsiasi decisione proposta per porre fine al mandato, sono notificate all'autorità di regolamentazione. Tali condizioni e le decisioni di cui al paragrafo 1 diventano vincolanti solo se, entro tre settimane dalla notifica, l'autorità di regolamentazione non ha formulato obiezioni al riguardo.

L'autorità di regolamentazione può formulare un'obiezione per quanto concerne le decisioni di cui al paragrafo 1:

- a) se sorgono dubbi circa l'indipendenza professionale di una persona nominata responsabile della gestione e/o di un membro degli organi amministrativi; oppure
 - b) in caso di cessazione anticipata di un mandato, esistono dubbi circa la motivazione di una tale cessazione anticipata.
3. Non è esercitata alcuna posizione o responsabilità professionale, né interessi o relazioni commerciali, direttamente o indirettamente, con l'impresa verticalmente integrata o parte di essa o con i suoi azionisti di controllo diversi dal gestore del sistema di trasmissione per un periodo di tre anni prima della nomina delle persone responsabili della gestione e/o dei membri degli organi amministrativi del gestore del sistema di trasmissione soggetti alle disposizioni di cui al presente paragrafo.
 4. Le persone responsabili della gestione e/o i membri degli organi amministrativi e i dipendenti del gestore del sistema di trasmissione non hanno nessun'altra posizione o responsabilità professionali, né interessi o relazioni commerciali, direttamente o indirettamente, in alcuna o con alcuna altra parte dell'impresa verticalmente integrata o con i suoi azionisti di controllo.
 5. Le persone responsabili della gestione e/o i membri degli organi amministrativi e i dipendenti del gestore del sistema di trasmissione non detengono interessi né ricevono vantaggi finanziari, direttamente o indirettamente, in alcuna o da alcuna parte dell'impresa verticalmente integrata diversa dal gestore del sistema di trasmissione. La loro retribuzione non dipende da attività o risultati dell'impresa verticalmente integrata diversi da quelli del gestore del sistema di trasmissione.

6. Sono garantiti diritti effettivi di impugnazione dinanzi all'autorità di regolamentazione in caso di reclami di persone responsabili della gestione e/o di membri degli organi amministrativi del gestore del sistema di trasmissione che contestano la cessazione anticipata del loro mandato.
7. Dopo la cessazione del loro mandato presso il gestore del sistema di trasmissione, le persone responsabili della sua gestione e/o i membri dei suoi organi amministrativi non hanno alcuna posizione o responsabilità professionale, né interessi o relazioni commerciali in alcuna o con alcuna parte dell'impresa verticalmente integrata diversa dal gestore del sistema di trasmissione né con i suoi azionisti di controllo per un periodo non superiore a quattro anni.
8. Il paragrafo 3 si applica alla maggioranza delle persone responsabili della gestione e/o dei membri degli organi amministrativi del gestore del sistema di trasmissione .

Le persone responsabili della gestione e/o i membri degli organi amministrativi del gestore del sistema di trasmissione, che non sono soggetti al paragrafo 3, non hanno esercitato attività di gestione o altre attività pertinenti nell'impresa verticalmente integrata per un periodo di almeno sei mesi prima della loro nomina.

Il primo comma del presente paragrafo e i paragrafi da 4 a 7 si applicano a tutte le persone appartenenti alla gestione esecutiva e a quelle che riferiscono loro direttamente questioni connesse alla gestione, alla manutenzione e allo sviluppo della rete.

Articolo 49

Organo di sorveglianza

1. Il gestore del sistema di trasmissione ha un organo di sorveglianza incaricato di assumere decisioni che possono avere un impatto significativo sul valore delle attività degli azionisti in seno al gestore del sistema di trasmissione, in particolare le decisioni riguardanti l'approvazione dei piani finanziari annuali e a più lungo termine, il livello di indebitamento del gestore del sistema di trasmissione e l'ammontare dei dividendi distribuiti agli azionisti. Dalle decisioni che rientrano nel mandato dell'organo di sorveglianza sono escluse quelle connesse alle attività quotidiane del gestore del sistema di trasmissione e alla gestione della rete, e alle attività necessarie all'elaborazione del piano decennale di sviluppo della rete ai sensi dell'articolo 51.
2. L'organo di sorveglianza si compone di membri che rappresentano l'impresa verticalmente integrata, membri che rappresentano azionisti terzi e, se così dispone la pertinente legislazione di uno Stato membro, membri che rappresentano altri soggetti interessati, quali i dipendenti del gestore del sistema di trasmissione.
3. Ad almeno la metà meno uno dei membri dell'organo di sorveglianza si applica l'articolo 48, paragrafo 2, primo comma, e l'articolo 48, paragrafi da 3 a 7.

A tutti i membri dell'organo di sorveglianza si applica l'articolo 48, paragrafo 2, secondo comma, lettera b).

Articolo 50

Programma di adempimenti e responsabile della conformità

1. Gli Stati membri provvedono a che i gestori dei sistemi di trasmissione elaborino ed attuino un programma di adempimenti in cui sono esposte le misure adottate per assicurare che sia esclusa la possibilità di comportamenti discriminatori, e provvedono a che sia adeguatamente controllata la conformità a tale programma. Il programma di adempimenti illustra gli obblighi specifici cui devono ottemperare i dipendenti per raggiungere tali obiettivi. Esso è subordinato all'approvazione dell'autorità di regolamentazione. Fatte salve le competenze dell'autorità nazionale di regolamentazione, un responsabile della conformità effettua un controllo indipendente della conformità.
2. Il responsabile della conformità è nominato dall'organo di sorveglianza, fatta salva l'approvazione dell'autorità di regolamentazione. L'autorità di regolamentazione può rifiutare la nomina del responsabile della conformità soltanto per ragioni di mancanza di indipendenza o per motivi di incapacità professionale. Il responsabile della conformità può essere una persona fisica o una persona giuridica. Al responsabile della conformità si applica l'articolo 48, paragrafi da 2 a 8.
3. Il responsabile della conformità ha le seguenti mansioni:
 - a) controllare l'attuazione del programma di adempimenti;
 - b) redigere una relazione annuale in cui sono presentate le misure adottate per attuare il programma di adempimenti e trasmetterla all'autorità di regolamentazione;

- c) riferire all'organo di sorveglianza e formulare raccomandazioni riguardanti il programma di adempimenti e la sua attuazione;
 - d) notificare all'autorità di regolamentazione qualsiasi violazione sostanziale dell'attuazione del programma di adempimenti; e
 - e) riferire all'autorità di regolamentazione in merito ad eventuali rapporti commerciali e finanziari tra l'impresa verticalmente integrata e il gestore del sistema di trasmissione.
4. Il responsabile della conformità trasmette all'autorità di regolamentazione le decisioni proposte riguardanti il piano di investimenti o gli investimenti autonomi nella rete. Ciò avviene al più tardi nel momento in cui il competente organo di gestione e/o amministrativo del gestore del sistema di trasmissione li trasmette all'organo di sorveglianza.
5. Qualora l'impresa verticalmente integrata, nel corso dell'assemblea generale o tramite il voto dei membri dell'organo di sorveglianza da essa nominati, abbia reso impossibile l'adozione di una decisione impedendo o ritardando in tal modo gli investimenti che, in base al piano di sviluppo decennale dovevano essere attuati nei tre anni successivi, il responsabile della conformità ne informa l'autorità di regolamentazione, la quale agisce in conformità all'articolo 51.
6. Le condizioni che disciplinano il mandato o le condizioni di impiego del responsabile della conformità, inclusa la durata del suo mandato, sono soggette all'approvazione dell'autorità di regolamentazione. Tali condizioni assicurano l'indipendenza del responsabile della conformità, inclusa altresì la fornitura di tutte le risorse necessarie all'adempimento dei suoi doveri. Durante il suo mandato, il responsabile della conformità non può detenere altre cariche, responsabilità o interessi professionali, direttamente o indirettamente, in o con nessuna parte dell'impresa verticalmente integrata o con i suoi azionisti di controllo.

7. Il responsabile della conformità fa regolarmente rapporto, oralmente o per iscritto, all'autorità di regolamentazione e ha il diritto di riferire regolarmente, oralmente o per iscritto, all'organo di sorveglianza del gestore del sistema di trasmissione.
8. Il responsabile della conformità può presenziare a tutte le riunioni degli organi di gestione amministrativi del gestore del sistema di trasmissione, nonché a quelle dell'organo di sorveglianza e all'assemblea generale. Il responsabile della conformità presenzia a tutte le riunioni riguardanti i seguenti aspetti:
 - a) le condizioni di accesso alla rete, quali definite nella [rifusione del regolamento 714/2009, proposta COM(2016)861/2], in particolare per quanto riguarda le tariffe, i servizi di accesso di terzi, l'assegnazione di capacità e la gestione della congestione, la trasparenza, i servizi ausiliari e i mercati secondari;
 - b) i progetti avviati per gestire, mantenere e sviluppare il sistema di trasmissione, compresi gli investimenti per l'interconnessione e la connessione;
 - c) le operazioni di acquisto o vendita di energia necessarie per la gestione del sistema di trasmissione.
9. Il responsabile della conformità verifica che il gestore del sistema di trasmissione ottemperi all'articolo 41.
10. Il responsabile della conformità ha accesso a tutti i pertinenti dati e agli uffici del gestore del sistema di trasmissione nonché ad ogni informazione necessaria per adempiere alle sue mansioni.

11. Previo accordo dell'autorità di regolamentazione, l'organo di sorveglianza può licenziare il responsabile della conformità. Esso licenzia il responsabile della conformità per ragioni di mancanza di indipendenza o per motivi di incapacità professionale su richiesta dell'autorità di regolamentazione.
12. Il responsabile della conformità ha accesso agli uffici del gestore del sistema di trasmissione senza necessità di preavviso.

Articolo 51

Sviluppo della rete e poteri decisionali in materia di investimenti

1. I gestori dei sistemi di trasmissione trasmettono almeno ogni due anni all'autorità di regolamentazione, previa consultazione di tutti i pertinenti soggetti interessati, un piano decennale di sviluppo della rete basato sulla domanda e sull'offerta esistenti e previste. Il piano di sviluppo della rete contiene misure efficaci atte a garantire l'adeguatezza del sistema e la sicurezza di approvvigionamento.
2. In particolare, il piano decennale di sviluppo della rete:
 - a) indica ai partecipanti al mercato quali sono le principali infrastrutture di trasmissione da costruire o potenziare nell'arco dei dieci anni successivi;
 - b) contiene tutti gli investimenti già decisi ed individua nuovi investimenti da realizzare nel triennio successivo; e
 - c) prevede uno scadenario per tutti i progetti di investimento.

3. Nell'elaborare il piano decennale di sviluppo della rete, il gestore del sistema di trasmissione procede ad una stima ragionevole dell'evoluzione in termini di produzione, fornitura, stoccaggio di energia , consumo e scambi con altri paesi, tenendo conto dei piani di investimento per le reti regionali e su scala unionale.
4. L'autorità di regolamentazione consulta tutti gli utenti effettivi o potenziali del sistema sul piano decennale di sviluppo della rete, secondo modalità aperte e trasparenti. Alle persone o imprese che si dichiarano utenti potenziali del sistema può essere fatto obbligo di comprovare le loro affermazioni. L'autorità di regolamentazione rende pubblici i risultati della procedura consultiva e, in particolare, i possibili fabbisogni in termini di investimenti.
5. L'autorità di regolamentazione valuta se il piano decennale di sviluppo della rete contempli tutti i fabbisogni in materia di investimenti individuati nel corso della procedura consultiva e se esso sia coerente con il piano decennale non vincolante di sviluppo della rete a livello dell'Unione (piano di sviluppo della rete a livello dell'Unione) di cui all'[articolo 27, paragrafo 1, lettera b), della rifusione del regolamento (CE) n. 714/2009, proposta COM(2016) 861/2]. Se insorgono dubbi quanto alla coerenza con il piano di sviluppo della rete a livello dell'Unione , l'autorità di regolamentazione consulta l'Agenzia. L'autorità di regolamentazione può chiedere al gestore del sistema di trasmissione di modificare il suo piano decennale di sviluppo della rete.
6. L'autorità di regolamentazione controlla e valuta l'attuazione del piano decennale di sviluppo della rete.
7. Nei casi in cui il gestore del sistema di trasmissione, per motivi che non siano motivi prioritari che sfuggono al suo controllo, non realizza un investimento che in base al piano decennale di sviluppo della rete avrebbe dovuto essere realizzato nel triennio successivo, gli Stati membri provvedono a che sia imposto all'autorità di regolamentazione di adottare almeno uno dei seguenti provvedimenti per assicurare che l'investimento in questione sia realizzato se tale investimento è ancora pertinente sulla base del piano decennale di sviluppo della rete più recente:

- a) imporre al gestore del sistema di trasmissione di realizzare gli investimenti in causa;
- b) indire una gara d'appalto per l'investimento in questione, aperta a tutti gli investitori;
oppure
- c) imporre al gestore del sistema di trasmissione di accettare un aumento di capitale per finanziare gli investimenti necessari e permettere la partecipazione di investitori indipendenti al capitale.

Se si è avvalsa dei poteri di cui al primo comma, lettera b), l'autorità di regolamentazione può fare obbligo al gestore del sistema di trasmissione di acconsentire:

- al finanziamento ad opera di terzi;
- alla costruzione ad opera di terzi;
- alla costruzione esso stesso dei nuovi beni in questione;
- alla gestione esso stessi dei nuovi beni in questione.

Il gestore del sistema di trasmissione comunica agli investitori ogni informazione necessaria a realizzare l'investimento, realizza la connessione dei nuovi beni alla rete di trasmissione e prodiga in generale il massimo degli sforzi per facilitare l'attuazione del progetto di investimento.

Le pertinenti disposizioni finanziarie sono soggette all'approvazione dell'autorità di regolamentazione.

8. Se l'autorità di regolamentazione si è avvalsa dei poteri di cui al paragrafo 7, primo comma, le pertinenti regolamentazioni tariffarie coprono i costi degli investimenti in questione.

SEZIONE 4

DESIGNAZIONE E CERTIFICAZIONE DEI GESTORI DEI SISTEMI DI TRASMISSIONE

Articolo 52

Designazione e certificazione dei gestori dei sistemi di trasmissione

1. Prima che un'impresa sia approvata e designata come gestore di un sistema di trasmissione, essa è certificata secondo le procedure di cui ai paragrafi 4, 5 e 6 del presente articolo e all'articolo 48 della [rifusione del regolamento (CE) n. 714/2009, proposta COM(2016) 861/2].
2. Le imprese che sono state certificate dall'autorità nazionale di regolamentazione come imprese che hanno osservato le prescrizioni di cui all'articolo 43 , secondo la procedura di certificazione descritta di seguito, sono approvate e designate dagli Stati membri quali gestori dei sistemi di trasmissione. La designazione dei gestori dei sistemi di trasmissione è notificata alla Commissione e pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
3. I gestori dei sistemi di trasmissione notificano all'autorità di regolamentazione tutte le previste transazioni che possano richiedere un riesame della loro osservanza delle prescrizioni dell'articolo 43.
4. Le autorità di regolamentazione vigilano in permanenza sull'osservanza delle prescrizioni dell'articolo 43 da parte dei gestori dei sistemi di trasmissione. Al fine di assicurare tale osservanza essi avviano una procedura di certificazione:
 - a) quando ricevono notifica dal gestore del sistema di trasmissione a norma del paragrafo 3;

- b) di loro iniziativa quando vengono a conoscenza del fatto che la prevista modifica dei diritti o dell'influenza nei confronti dei proprietari o dei gestori dei sistemi di trasmissione rischia di concretare una violazione dell'articolo 43, ovvero quando hanno motivo di ritenere che tale violazione si sia già verificata; oppure
 - c) su una richiesta motivata della Commissione.
5. Le autorità di regolamentazione adottano una decisione di certificazione del gestore del sistema di trasmissione nel termine di quattro mesi decorrenti dalla data della notifica effettuata dal gestore stesso o dalla data della richiesta della Commissione. Decorso questo termine la certificazione si presume accordata. La decisione espressa o tacita dell'autorità di regolamentazione acquista efficacia soltanto dopo che si è conclusa la procedura di cui al paragrafo 6.
 6. L'autorità di regolamentazione notifica senza indugio alla Commissione la decisione espressa o tacita di certificazione del gestore del sistema di trasmissione, unitamente a tutte le informazioni rilevanti ai fini di detta decisione. La Commissione decide secondo la procedura di cui all'[articolo 48 della rifusione del regolamento (CE) n. 714/2, proposta COM(2016) 861/2].
 7. Le autorità di regolamentazione e la Commissione possono chiedere ai gestori dei sistemi di trasmissione ed alle imprese che esercitano attività di generazione o di fornitura tutte le informazioni pertinenti ai fini dell'esercizio dei poteri ad esse conferiti dal presente articolo.
 8. Le autorità di regolamentazione e la Commissione garantiscono la segretezza delle informazioni commercialmente sensibili.

Articolo 53

Certificazione in relazione ai paesi terzi

1. Qualora la certificazione sia richiesta da un proprietario di sistema di trasmissione o da un gestore di sistema di trasmissione che sia controllato da una o più persone di un paese terzo o di paesi terzi, l'autorità di regolamentazione lo notifica alla Commissione.

L'autorità di regolamentazione notifica inoltre senza indugio alla Commissione qualsiasi circostanza che abbia come risultato l'acquisizione del controllo di un sistema di trasmissione o di un gestore di sistema di trasmissione da parte di una o più persone di un paese terzo o di paesi terzi.

2. Il gestore del sistema di trasmissione notifica all'autorità di regolamentazione qualsiasi circostanza che abbia come risultato l'acquisizione del controllo del sistema di trasmissione o del gestore del sistema di trasmissione da parte di una o più persone di un paese terzo o di paesi terzi.
3. L'autorità di regolamentazione adotta un progetto di decisione relativa alla certificazione di un gestore di sistema di trasmissione entro quattro mesi a decorrere dalla data di notifica effettuata dal gestore stesso. Essa rifiuta la certificazione se non è stato dimostrato:
 - a) che l'ente interessato ottempera agli obblighi di cui all'articolo 43; e
 - b) all'autorità di regolamentazione o ad un'altra autorità competente designata dallo Stato membro, che il rilascio della certificazione non metterà a rischio la sicurezza dell'approvvigionamento energetico dello Stato membro e dell'Unione. Nell'esaminare tale questione l'autorità di regolamentazione o l'altra autorità competente a tal fine designata tiene conto:

- dei diritti e degli obblighi dell'Unione in relazione a tale paese terzo che discendono dal diritto internazionale, incluso qualsiasi accordo concluso con uno o più paesi terzi di cui l'Unione è parte e che tratta le questioni della sicurezza dell'approvvigionamento energetico;
 - dei diritti e degli obblighi dello Stato membro in relazione a tale paese terzo che discendono da accordi conclusi con lo stesso, nella misura in cui sono conformi al diritto dell'Unione; e
 - di altre circostanze specifiche del caso e del paese terzo interessato.
4. L'autorità di regolamentazione notifica senza indugio la decisione alla Commissione, unitamente a tutte le informazioni rilevanti ai fini della decisione stessa.
5. Gli Stati membri prevedono che, prima che l'autorità di regolamentazione adotti una decisione relativa alla certificazione, detta autorità o l'autorità competente designata di cui al paragrafo 3, lettera b), chieda un parere della Commissione se:
- a) l'ente interessato ottemperi agli obblighi di cui all'articolo 43; e
 - b) il rilascio della certificazione non metta a rischio la sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'Unione.

6. La Commissione esamina la richiesta di cui al paragrafo 5 non appena la riceve. Entro un periodo di due mesi dalla ricezione della richiesta, essa comunica il proprio parere all'autorità nazionale di regolamentazione oppure all'autorità competente designata, se la richiesta è stata presentata da quest'ultima.

Nell'elaborare il parere, la Commissione può chiedere i pareri dell'Agenzia, dello Stato membro interessato e delle parti interessate. Ove la Commissione formuli tale richiesta, il periodo di due mesi è prorogato di due mesi.

In assenza di un parere della Commissione entro il periodo di cui al primo e secondo comma, si considera che tale istituzione non sollevi obiezioni avverso la decisione dell'autorità di regolamentazione.

7. Nel valutare se il controllo da parte di una o più persone di un paese terzo o di paesi terzi metterà a rischio la sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'Unione, la Commissione tiene conto:

- a) delle circostanze specifiche del caso e del paese terzo interessato; e
- b) dei diritti e degli obblighi dell'Unione europea in relazione a tale paese terzo che discendono dal diritto internazionale, incluso qualsiasi accordo concluso con uno o più paesi terzi di cui l'Unione è parte e che tratta le questioni della sicurezza dell'approvvigionamento energetico;

8. L'autorità nazionale di regolamentazione dispone di un termine di due mesi dalla scadenza del periodo di cui al paragrafo 6 per adottare la decisione definitiva relativa alla certificazione. Nell'adottare la decisione definitiva, l'autorità nazionale di regolamentazione tiene nella massima considerazione il parere della Commissione. In ogni caso gli Stati membri hanno il diritto di rifiutare il rilascio della certificazione se questo mette a rischio la sicurezza del loro approvvigionamento energetico o la sicurezza dell'approvvigionamento di energia di un altro Stato membro. Se lo Stato membro ha designato un'altra autorità competente per la valutazione di cui al paragrafo 3, lettera b), può esigere che l'autorità nazionale di regolamentazione adotti la decisione definitiva conformemente alla valutazione di detta autorità competente. La decisione definitiva dell'autorità nazionale di regolamentazione e il parere della Commissione sono pubblicati insieme. Qualora la decisione finale differisca dal parere della Commissione, lo Stato membro interessato fornisce e rende pubblica, unitamente a detta decisione, la motivazione alla base della stessa.
9. Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto degli Stati membri di esercitare i controlli legali nazionali per tutelare i legittimi interessi concernenti la pubblica sicurezza in conformità al diritto dell'Unione.
10. Il presente articolo, tranne il paragrafo 3, lettera a), si applica anche agli Stati membri soggetti a deroga ai sensi dell'articolo 66.

Articolo 54

Proprietà degli impianti di stoccaggio dell'energia [] da parte dei gestori dei sistemi di trasmissione

1. I gestori dei sistemi di trasmissione non sono autorizzati a possedere, **sviluppare**, gestire o esercitare impianti di stoccaggio dell'energia [].

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare i gestori dei sistemi di trasmissione a possedere, **sviluppare**, gestire o esercire impianti di stoccaggio **dell'energia se sono componenti di rete pienamente integrate e l'autorità di regolamentazione ha concesso la sua approvazione** se sono soddisfatte **tutte** le seguenti condizioni:
- a) **tali impianti sono necessari affinché i gestori dei sistemi di trasmissione possano adempiere agli obblighi che incombono loro a norma della presente direttiva per il funzionamento efficiente, affidabile e sicuro del sistema di trasmissione e non sono utilizzati per l'acquisto o la vendita dell'energia elettrica sui mercati all'ingrosso, compresi i mercati di bilanciamento;**
- a) altre parti, a seguito di una procedura di appalto aperta, trasparente **e non discriminatoria**, fatti salvi il riesame e l'approvazione dell'autorità di regolamentazione, non hanno ottenuto il diritto di possedere, **sviluppare**, controllare, gestire o esercire tali impianti . **Le autorità di regolamentazione possono elaborare orientamenti o clausole di appalto per aiutare i gestori dei sistemi di trasmissione a garantire una procedura di appalto equa; e**
- b)
- c) l'autorità di regolamentazione ha valutato la necessità di tale deroga, **ha effettuato l'esame ex ante di una procedura di appalto, comprese le condizioni**, e ha concesso la sua approvazione.
3. .

4. **Tranne per le componenti di rete pienamente integrate, le autorità di regolamentazione** [] effettuano una consultazione pubblica, a intervalli regolari o almeno ogni cinque anni, per gli **impianti** [] di stoccaggio **dell'energia** necessari al fine di valutare l'interesse potenziale dei partecipanti al mercato a investire in tali impianti []. **Se dalla consultazione pubblica valutata dall'autorità di regolamentazione emerge che parti terze sono in grado di possedere, sviluppare, esercire o gestire tali impianti in modo efficiente sotto il profilo dei costi, le autorità di regolamentazione provvedono affinché le attività svolte in questi ambiti dai gestori dei sistemi di trasmissione siano progressivamente dismesse entro 24 mesi. Nell'ambito delle condizioni relative a tale procedura, le autorità di regolamentazione possono autorizzare i gestori dei sistemi di trasmissione a ricevere una compensazione ragionevole, in particolare il valore residuo dell'investimento realizzato negli impianti di stoccaggio dell'energia.**
- 4 bis. **La decisione di concedere la deroga è comunicata all'Agenzia e alla Commissione unitamente alle informazioni pertinenti in merito alla richiesta e ai motivi per la concessione della deroga.**
- 4 ter. I paragrafi 1 e 4 non si applicano al normale periodo di ammortamento di nuovi impianti di stoccaggio in batterie la cui decisione definitiva di investimento è adottata fino al 2023.**

SEZIONE 5

SEPARAZIONE E TRASPARENZA DELLA CONTABILITÀ

Articolo 55

Diritto di accesso alla contabilità

1. Gli Stati membri o qualsiasi autorità competente da essi designata, comprese le autorità di regolamentazione di cui all'articolo 57 hanno il diritto di accedere alla contabilità delle imprese elettriche nella misura necessaria per lo svolgimento delle loro funzioni come previsto dall'articolo 56.
2. Gli Stati membri e le autorità competenti da essi designate, comprese le autorità di regolamentazione, mantengono la riservatezza sulle informazioni commercialmente sensibili. Gli Stati membri possono prevedere la divulgazione di tali informazioni qualora ciò sia necessario per consentire alle autorità competenti di svolgere le proprie funzioni.

Articolo 56

Separazione della contabilità

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la contabilità delle imprese elettriche sia tenuta a norma dei paragrafi 2 e 3.

2. Le imprese elettriche, quale che sia il loro regime di proprietà o la loro forma giuridica, redigono, sottopongono a revisione e pubblicano i conti annuali, secondo le norme della legislazione nazionale sui conti annuali delle società di capitali adottate ai sensi della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio²³.

Le imprese che non sono per legge tenute a pubblicare i conti annuali ne tengono una copia a disposizione del pubblico nella loro sede sociale.

3. Nella loro contabilità interna le imprese elettriche tengono conti separati per ciascuna attività di trasmissione e distribuzione, come sarebbero tenute a fare se le attività in questione fossero svolte da imprese separate al fine di evitare discriminazioni, trasferimenti incrociati di risorse tra settori e distorsioni della concorrenza. Tengono inoltre conti che possono essere consolidati per le altre attività nel settore dell'energia elettrica non riguardanti la trasmissione e la distribuzione. Nella contabilità è precisato il reddito proveniente dalla proprietà del sistema di trasmissione o distribuzione. Le imprese tengono eventualmente conti consolidati per altre attività non riguardanti il settore dell'energia elettrica. La contabilità interna comprende uno stato patrimoniale ed un conto profitti e perdite per ciascuna attività.
4. La revisione di cui al paragrafo 2 verifica in particolare che sia rispettato l'obbligo di evitare discriminazioni e trasferimenti incrociati di cui al paragrafo 3.

²³ Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

CAPO VII

AUTORITÀ NAZIONALI DI REGOLAMENTAZIONE

Articolo 57

Designazione ed indipendenza delle autorità di regolamentazione

1. Ciascuno Stato membro designa un'unica autorità nazionale di regolamentazione a livello nazionale.
2. Il paragrafo 1 lascia impregiudicata la designazione di altre autorità di regolamentazione a livello regionale in seno agli Stati membri, a condizione che vi sia un rappresentante ad alto livello a fini di rappresentanza e contatto a livello dell'Unione in seno al Comitato dei regolatori dell'Agenzia, a norma dell'articolo 22 , paragrafo 1, della [rifusione del regolamento (CE) n. 713/2009, proposta COM(2016) 863/2].
3. In deroga al paragrafo 1 , uno Stato membro può designare autorità di regolamentazione per piccoli sistemi situati in una regione geograficamente separata il cui consumo nel 2008 è stato inferiore al 3% del consumo totale dello Stato membro di cui fa parte. Tale deroga lascia impregiudicata la designazione di un rappresentante ad alto livello a fini di rappresentanza e contatto a livello dell'Unione in seno al Comitato dei regolatori dell'Agenzia, a norma dell'[articolo 22 , paragrafo 1, della rifusione del regolamento (CE) n. 713/2009, proposta COM(2016) 863/2].
4. Gli Stati membri garantiscono l'indipendenza dell'autorità di regolamentazione e provvedono affinché essa eserciti i suoi poteri con imparzialità e trasparenza. A tal fine, gli Stati membri provvedono affinché, nell'esercizio delle competenze ad essa conferite dalla presente direttiva e dalla normativa connessa, l'autorità di regolamentazione:

- a) sia giuridicamente distinta e funzionalmente indipendente da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato;
 - b) garantisca che il suo personale e le persone responsabili della sua gestione:
 - i) agiscano in maniera indipendente da qualsiasi interesse commerciale; e
 - ii) non sollecitino né accettino istruzioni dirette da alcun governo o da altri soggetti pubblici o privati nell'esercizio delle funzioni di regolamentazione. Tale requisito lascia impregiudicati la stretta cooperazione, se del caso, con altre pertinenti autorità nazionali, o gli orientamenti di politica generale elaborati dal governo, non connessi con i compiti e le competenze di regolamentazione di cui all'articolo 59.
5. Per tutelare l'indipendenza dell'autorità di regolamentazione gli Stati membri provvedono in particolare affinché:
- a) l'autorità di regolamentazione possa prendere decisioni autonome, in maniera indipendente da qualsiasi organo politico, e disponga di dotazioni finanziarie annuali separate, di autonomia di esecuzione del bilancio assegnato e di risorse umane e finanziarie idonee allo svolgimento delle sue attività; e
 - b) i membri del comitato dell'autorità di regolamentazione o, in assenza di un comitato, il personale direttivo superiore dell'autorità di regolamentazione siano nominati per un mandato prefissato compreso tra i cinque e i sette anni, rinnovabile una volta;
 - c) i membri del comitato dell'autorità di regolamentazione o, in assenza di un comitato, il personale direttivo superiore dell'autorità di regolamentazione siano nominati sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e pubblicati, tramite una procedura indipendente e imparziale che garantisca che i candidati siano in possesso delle competenze e dell'esperienza necessarie per qualsiasi posizione pertinente in seno all'autorità nazionale di regolamentazione [];

- d) esistano disposizioni sul conflitto di interessi e gli obblighi di riservatezza siano estesi oltre la scadenza del mandato dei membri del comitato dell'autorità di regolamentazione o, in assenza di un comitato, del personale direttivo superiore dell'autorità di regolamentazione nell'autorità nazionale di regolamentazione;
- e) i membri del comitato dell'autorità di regolamentazione o, in assenza di un comitato, il personale direttivo superiore dell'autorità di regolamentazione possano essere rimossi dall'incarico solo sulla base dei criteri di trasparenza esistenti.

Relativamente alla lettera b) del primo comma, gli Stati membri istituiscono un sistema di rotazione adeguato per il comitato o il personale direttivo superiore. I membri del comitato o, in assenza di un comitato, il personale direttivo superiore possono essere revocati durante il loro mandato soltanto se non rispondono più ai requisiti prescritti dal presente articolo ovvero se hanno commesso irregolarità ai sensi della legge nazionale.

Articolo 58

Obiettivi generali dell'autorità di regolamentazione

Nell'esercitare le funzioni di regolatore specificate dalla presente direttiva, l'autorità di regolamentazione adotta tutte le misure ragionevoli idonee al perseguimento dei seguenti obiettivi, nel quadro dei compiti e delle competenze di cui all'articolo 59 , in stretta consultazione con altre autorità nazionali pertinenti, incluse le autorità garanti della concorrenza e le autorità, **comprese le autorità di regolamentazione**, dei paesi limitrofi, incluso di paesi terzi , se del caso, e fatte salve le rispettive competenze:

- a) promuovere, in stretta cooperazione con l'Agenzia, con le autorità di regolamentazione degli altri Stati membri e con la Commissione, un mercato interno dell'energia elettrica concorrenziale, flessibile, sicuro e ecologicamente sostenibile nell'Unione, nonché l'effettiva apertura del mercato per tutti i clienti e i fornitori dell'Unione e garantire condizioni appropriate per il funzionamento efficace e affidabile delle reti elettriche , tenendo conto di obiettivi a lungo termine;

- b) sviluppare mercati regionali transfrontalieri concorrenziali e adeguatamente funzionanti all'interno dell'Unione , allo scopo di conseguire gli obiettivi di cui alla lettera a);
- c) eliminare le restrizioni agli scambi di energia elettrica tra gli Stati membri e sviluppare adeguate capacità di trasmissione transfrontaliere per soddisfare la domanda e migliorare l'integrazione dei mercati nazionali che potrebbe agevolare la circolazione dell'energia elettrica attraverso l'Unione ;
- d) contribuire a conseguire, nel modo più efficace sotto il profilo dei costi, lo sviluppo di sistemi non discriminatori sicuri, affidabili ed efficienti orientati al consumatore e promuovere l'adeguatezza dei sistemi e, in linea con gli obiettivi generali in materia di politica energetica, l'efficienza energetica nonché l'integrazione della produzione su larga scala e su scala ridotta di energia elettrica da fonti di energia rinnovabili, e la produzione decentrata nelle reti di trasmissione e di distribuzione nonché agevolarne il funzionamento in relazione ad altre reti energetiche del gas o del riscaldamento;
- e) agevolare l'accesso alla rete di nuove capacità di generazione e impianti di stoccaggio dell'energia , in particolare eliminando gli ostacoli che potrebbero impedire l'accesso di nuovi operatori del mercato e dell'energia elettrica da fonti di energia rinnovabili;
- f) assicurare che ai gestori dei sistemi e agli utenti del sistema siano offerti incentivi adeguati, sia a breve che a lungo termine, per migliorare l'efficienza , segnatamente l'efficienza energetica, delle prestazioni del sistema e promuovere l'integrazione del mercato;
- g) provvedere a che i clienti beneficino del funzionamento efficiente del proprio mercato nazionale, promuovere una concorrenza effettiva e contribuire a garantire la tutela dei consumatori;
- h) contribuire a conseguire un servizio universale e pubblico di elevata qualità nel settore dell'approvvigionamento di energia elettrica, contribuire alla tutela dei clienti vulnerabili e alla compatibilità dei processi di scambio dei dati necessari per il cambio di fornitore da parte degli utenti.

Articolo 59

Compiti e competenze dell'autorità di regolamentazione

1. L'autorità di regolamentazione ha i seguenti compiti:
 - a) stabilire o approvare, in base a criteri trasparenti, tariffe di trasmissione o distribuzione [] o le relative metodologie di calcolo;
 - b) garantire che i gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione e, se necessario, i proprietari dei sistemi, nonché qualsiasi impresa elettrica e altri partecipanti al mercato , ottemperino agli obblighi che ad essi incombono a norma della presente direttiva , della [rifusione del regolamento (CE) n. 714/2009, proposta COM(2016)861/2], dei codici di rete adottati a norma degli articoli 54 e 55 della [rifusione del regolamento (CE) n. 714/2009, proposta COM(2016)861/2] e degli orientamenti adottati a norma dell'articolo 57 della [rifusione del regolamento (CE) n. 714/2009, proposta COM(2016) 861/2] e di altre disposizioni della pertinente normativa dell'Unione , anche per quanto riguarda le questioni transfrontaliere;
 - c) approvare prodotti e procedure di appalto per i servizi accessori non relativi alla frequenza;
 - d) applicare i codici di rete e gli orientamenti adottati a norma degli articoli da 54 a 57 della [rifusione del regolamento n. 714/2009, proposta COM(2016) 861/2] mediante misure nazionali o, se richiesto, misure coordinate a livello regionale o dell'Unione;
 - e) cooperare con l'autorità di regolamentazione o con le autorità degli Stati membri interessati nonché con l'Agenzia sulle questioni transfrontaliere , in particolare attraverso la partecipazione ai lavori del comitato dei regolatori dell'Agenzia ai sensi dell'articolo 22 della [rifusione del regolamento (CE) n. 713/2009, proposta COM(2016) 863/2];
 - f) osservare ed attuare le pertinenti decisioni giuridicamente vincolanti dell'Agenzia e della Commissione;

- g) provvedere affinché **i gestori dei sistemi di trasmissione mettano a disposizione** [] le capacità di interconnessione nella massima misura a norma dell'articolo 14 della [rifusione del regolamento (CE) n. 714/2009, proposta COM(2016) 861/2];
- h) presentare annualmente una relazione sull'attività svolta e sull'esecuzione dei suoi compiti alle autorità competenti degli Stati membri, all'Agenzia ed alla Commissione. Tali relazioni descrivono le iniziative prese e i risultati ottenuti in ordine a ciascuno dei compiti indicati nel presente articolo;
- i) provvedere affinché siano esclusi i trasferimenti incrociati fra attività di trasmissione, distribuzione e fornitura;
- j) vigilare sui programmi di investimento dei gestori dei sistemi di trasmissione e fornire, nella sua relazione annuale, un'analisi dei programmi di investimento dei gestori dei sistemi di trasmissione sotto il profilo della loro conformità con il piano di sviluppo della rete a livello dell'Unione di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), della [rifusione del regolamento (CE) n. 714/2009, proposta COM(2016) 861/2]; tale analisi può includere raccomandazioni per la modifica di tali piani di investimento;
- k) **[] valutare** le prestazioni dei gestori dei sistemi di trasmissione e dei gestori dei sistemi di distribuzione in relazione allo sviluppo di una rete intelligente che promuova l'efficienza energetica e l'integrazione di energia da fonti rinnovabili [] e pubblicare ogni **[] quattro** anni una relazione nazionale che contenga [] raccomandazioni [];
- l) []
- m) stabilire o approvare norme e requisiti in materia di qualità del servizio e dell'approvvigionamento o contribuirvi insieme ad altre autorità competenti nonché vigilare sul rispetto delle norme relative alla sicurezza e all'affidabilità della rete e rivederne le prestazioni passate;

- n) vigilare sul livello di trasparenza, anche dei prezzi all'ingrosso, e sull'osservanza, da parte delle imprese elettriche, degli obblighi in materia di trasparenza;
- o) vigilare sul grado e sull'efficacia di apertura del mercato e della concorrenza a livello dei mercati all'ingrosso e al dettaglio, compresi le borse dell'energia elettrica, i prezzi fatturati ai clienti civili inclusi i sistemi di prepagamento, la percentuale dei clienti che cambiano fornitore, la percentuale delle disattivazioni, le spese per i servizi di manutenzione e per la loro esecuzione, i reclami dei clienti civili, nonché le eventuali distorsioni o restrizioni della concorrenza, comunicando in particolare ogni informazione pertinente alle autorità preposte alla tutela della concorrenza e deferendo alle stesse tutti i casi che essa ritenga di loro competenza;
- p) monitorare l'emergere di pratiche contrattuali restrittive, comprese le clausole di esclusiva, che possono impedire ai grandi clienti non civili di impegnarsi simultaneamente con più di un fornitore o limitare la loro scelta in tal senso. Se del caso, le autorità nazionali di regolamentazione informano le autorità nazionali garanti della concorrenza in merito a tali pratiche;
- q) controllare il tempo impiegato dai gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione per effettuare connessioni e riparazioni;
- r) garantire, in collaborazione con altre autorità competenti, che le misure di tutela dei consumatori siano efficaci e applicate;
- s) pubblicare, almeno con cadenza annuale, raccomandazioni sulla conformità dei prezzi di fornitura all'articolo 5 e fornirle, se del caso, alle autorità competenti;
- t) garantire l'accesso ai dati del consumo dei clienti, la messa a disposizione, per uso facoltativo, di un formato armonizzato facilmente comprensibile a livello nazionale per i dati relativi ai consumi e il rapido accesso di tutti i clienti ai dati a norma degli articoli 23 e 24;

- u) vigilare sull'applicazione delle norme che disciplinano funzioni e responsabilità dei gestori dei sistemi di trasmissione, dei gestori dei sistemi di distribuzione, dei fornitori, dei clienti e di altri soggetti partecipanti al mercato ai sensi della [rifusione del regolamento n. 714/2009, proposta COM(2016) 861/2];
- v) vigilare sugli investimenti in capacità di generazione e di stoccaggio sotto il profilo della sicurezza dell'approvvigionamento;
- w) monitorare la cooperazione tecnica tra gestori dei sistemi di trasmissione dell'Unione e di paesi terzi;
- x) contribuire alla compatibilità dei processi di scambio dei dati per i principali processi di mercato a livello regionale; e
- y) monitorare la disponibilità di [] **strumenti** di confronto che soddisfino i criteri di cui all'articolo 14 [];

y bis) monitorare lo sviluppo delle collettività dell'energia stabilite in conformità dell'articolo 16.

2. Ove uno Stato membro lo abbia previsto, i compiti di vigilanza di cui al paragrafo 1 possono essere svolti da autorità diverse da quella di regolamentazione. In tal caso le informazioni risultanti dall'esercizio di tale vigilanza sono messe quanto prima a disposizione dell'autorità di regolamentazione.

Pur mantenendo la propria autonomia, fatte salve le proprie competenze specifiche e in conformità ai principi in materia di miglioramento della regolamentazione, l'autorità di regolamentazione si consulta, se del caso, con i gestori dei sistemi di trasmissione e, se del caso, coopera strettamente con altre autorità nazionali pertinenti nello svolgimento dei compiti di cui al paragrafo 1.

Le approvazioni concesse da un'autorità di regolamentazione o dall'Agenzia ai sensi della presente direttiva non pregiudicano l'uso debitamente giustificato in futuro delle competenze dell'autorità di regolamentazione ai sensi del presente articolo né sanzioni imposte da altre pertinenti autorità o dalla Commissione.

3. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità di regolamentazione siano dotate dei poteri necessari per assolvere con efficacia e rapidità i compiti di cui al presente articolo. A tal fine, all'autorità di regolamentazione devono essere conferiti almeno i poteri seguenti:
 - a) il potere di adottare decisioni vincolanti per le imprese di energia elettrica;
 - b) il potere di effettuare indagini sul funzionamento dei mercati dell'energia elettrica e di adottare e imporre i provvedimenti opportuni, necessari e proporzionati per promuovere una concorrenza effettiva e garantire il buon funzionamento del mercato. Ove appropriato, l'autorità di regolamentazione ha anche il potere di cooperare con l'autorità nazionale preposta alla tutela della concorrenza e con le autorità di regolamentazione dei mercati finanziari o con la Commissione nello svolgimento di un'indagine relativa alla legislazione sulla concorrenza;
 - c) il potere di richiedere alle imprese elettriche tutte le informazioni pertinenti per l'assolvimento dei suoi compiti, incluse le motivazioni di eventuali rifiuti di concedere l'accesso a terzi e tutte le informazioni sulle misure necessarie per rafforzare la rete;

- d) il potere di imporre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive alle imprese elettriche che non ottemperano agli obblighi ad esse imposti dalla presente direttiva o alle pertinenti decisioni giuridicamente vincolanti dell'Agenzia o della stessa autorità di regolamentazione; o di proporre a una giurisdizione competente di imporre tali sanzioni. Ciò include il potere di imporre o proporre di imporre sanzioni fino al 10% del fatturato annuo del gestore del sistema di trasmissione al gestore del sistema di trasmissione o fino al 10% del fatturato annuo dell'impresa verticalmente integrata all'impresa verticalmente integrata, secondo i casi, per inosservanza dei rispettivi obblighi che incombono loro a norma della presente direttiva; e
- e) adeguati diritti di inchieste e pertinenti poteri istruttori per la risoluzione delle controversie di cui all'articolo 60, paragrafi 2 e 3 .
4. Oltre ai compiti ad essa conferiti a norma dei paragrafi 1 e 3 del presente articolo, qualora sia stato designato un gestore di sistema indipendente ai sensi dell'articolo 44 , l'autorità di regolamentazione:
- a) controlla l'osservanza, da parte del proprietario del sistema di trasmissione e del gestore del sistema indipendente, degli obblighi che ad essi incombono a norma del presente articolo e irroga sanzioni in caso di inosservanza ai sensi del paragrafo 3 , lettera d);
- b) controlla le relazioni e le comunicazioni tra il gestore del sistema indipendente e il proprietario del sistema di trasmissione in modo da assicurare che il gestore del sistema indipendente ottemperi agli obblighi che ad esso incombono e, in particolare, approva i contratti e agisce in qualità di organo per la risoluzione delle controversie sorte tra il gestore del sistema indipendente e il proprietario del sistema di trasmissione in seguito ad eventuali reclami presentati da uno di essi ai sensi del paragrafo 11;
- c) fatta salva la procedura di cui all'articolo 44, paragrafo 2, lettera c), per il primo piano decennale di sviluppo della rete, approva la programmazione degli investimenti e il piano pluriennale di sviluppo della rete presentato almeno ogni due anni dal gestore del sistema indipendente;

- d) provvede affinché le tariffe per l'accesso alla rete riscosse dal gestore del sistema indipendente comprendano un corrispettivo per il proprietario della rete che consenta un compenso adeguato per l'utilizzo degli attivi della rete e di eventuali nuovi investimenti in essa effettuati, purché sostenuti secondo principi di economia ed efficienza;
 - e) procede a ispezioni anche senza preavviso presso i locali del proprietario del sistema di trasmissione e del gestore del sistema indipendente; e
 - f) vigila sull'utilizzazione dei corrispettivi della congestione riscossi dal gestore del sistema indipendente ai sensi dell'[articolo 17, paragrafo 2 della rifusione del regolamento (CE) n. 714/2009, proposta COM(2016) 861/2].
5. Oltre ai compiti e alle competenze ad essa conferiti a norma dei paragrafi 1 e 3 del presente articolo, qualora sia stato designato un gestore di sistema di trasmissione a norma del capo VI , sezione 3, all'autorità di regolamentazione saranno attribuiti almeno i seguenti compiti e competenze:
- a) imporre sanzioni a norma del paragrafo 3 , lettera d), per comportamenti discriminatori a favore dell'impresa verticalmente integrata;
 - b) controllare le comunicazioni tra il gestore di sistema di trasmissione e l'impresa verticalmente integrata in modo da assicurare che il gestore di sistema di trasmissione ottemperi agli obblighi ad esso incombenti;
 - c) agire in qualità di autorità per la risoluzione delle controversie sorte tra l'impresa verticalmente integrata e il gestore del sistema di trasmissione in seguito ad eventuali reclami presentati ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 2 ;

- d) controllare le relazioni commerciali e finanziarie, compresi i prestiti, tra l'impresa verticalmente integrata e il gestore del sistema di trasmissione;
 - e) approvare tutti gli accordi commerciali e finanziari tra l'impresa verticalmente integrata e il gestore di sistema del trasmissione a condizione che soddisfino le condizioni di mercato;
 - f) chiedere giustificazioni all'impresa verticalmente integrata in caso di notifica da parte del responsabile della conformità a norma dell'articolo 50, paragrafo 4. Tali giustificazioni includono in particolare la prova che non si sono verificati comportamenti discriminatori a favore dell'impresa verticalmente integrata;
 - g) procedere a ispezioni, anche senza preavviso, nei locali dell'impresa verticalmente integrata e del gestore del sistema di trasmissione; e
 - h) attribuire tutti i compiti o alcuni compiti specifici del gestore del sistema di trasmissione a un gestore di sistema indipendente designato a norma dell'articolo 44 in caso di violazione persistente da parte del gestore del sistema di trasmissione degli obblighi ad esso incombenti a norma della presente direttiva, in particolare in caso di comportamenti discriminatori ripetuti a favore dell'impresa verticalmente integrata.
6. Fatti salvi i casi in cui rientri tra le competenze dell'Agenzia fissare e approvare le condizioni o le metodologie per l'attuazione dei codici di rete e degli orientamenti ai sensi del Capo VII della [rifusione del regolamento n. 714/2009, proposta COM(2016) 861/2] a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, della [rifusione del regolamento n. 713/2009, proposta COM(2016) 863/2] in ragione della loro natura coordinata, le autorità di regolamentazione hanno il compito di fissare o approvare, con sufficiente anticipo rispetto alla loro entrata in vigore, quantomeno le metodologie nazionali usate per calcolare o stabilire le condizioni per quanto segue:

- a) la connessione e l'accesso alle reti nazionali, comprese le tariffe di trasmissione e distribuzione o le relative metodologie. Queste tariffe o metodologie devono consentire che, nella rete, vengano effettuati gli investimenti necessari per garantire la redditività economica delle reti;
 - b) la prestazione di servizi ausiliari , che sono svolti nel modo più economico possibile e forniscono incentivi adeguati agli utenti della rete per bilanciare l'immissione e il prelievo di energia. I servizi ausiliari sono forniti in modo equo e non discriminatorio e sono basati su criteri obiettivi; e
 - c) l'accesso alle infrastrutture transfrontaliere, comprese le procedure di allocazione della capacità e di gestione della congestione.
7. Le metodologie o i termini e le condizioni di cui al paragrafo 6 saranno pubblicate.
8. Al fine di aumentare la trasparenza del mercato e di fornire a tutte le parti interessate tutte le necessarie informazioni, decisioni o proposte di decisione concernenti le tariffe di trasmissione e di distribuzione di cui all'articolo 60, paragrafo 3, le autorità di regolamentazione mettono a disposizione dei partecipanti al mercato la metodologia dettagliata e i costi utilizzati per il calcolo delle pertinenti tariffe di rete, **fatte salve le norme applicabili sulla riservatezza.**
9. Le autorità di regolamentazione controllano la gestione della congestione all'interno delle reti elettriche nazionali, compresi gli interconnettori, e l'attuazione delle norme di gestione della congestione. A tal fine, i gestori dei sistemi di trasmissione o i gestori del mercato presentano per approvazione alle autorità nazionali di regolamentazione le loro procedure di gestione della congestione, inclusa l'allocazione della capacità. Le autorità nazionali di regolamentazione possono chiedere la modifica di tali regole.

Articolo 60

Decisioni e reclami

1. Le autorità di regolamentazione sono abilitate a chiedere ai gestori dei sistemi di trasmissione e di distribuzione, se necessario, di modificare le condizioni e le modalità, comprese le tariffe o le metodologie di cui all'articolo 59 , in modo che queste siano proporzionate e che vengano applicate in modo non discriminatorio , in linea con l'articolo 16 della [rifusione del regolamento n. 714/2009, proposta COM(2016) 861/2]. In caso di ritardo nella fissazione delle tariffe di trasmissione e distribuzione, le autorità di regolamentazione hanno il potere di fissare o approvare tariffe o metodologie di trasmissione e distribuzione in via provvisoria e di decidere in merito ad adeguate misure di compensazione qualora le tariffe o le metodologie definitive di trasmissione e distribuzione si discostino da quelle provvisorie.
2. Qualsiasi parte che intenda sporgere reclamo contro un gestore di un sistema di trasmissione o di distribuzione per quanto concerne gli obblighi di quest'ultimo ai sensi della presente direttiva, può adire l'autorità di regolamentazione la quale, in veste di autorità per la risoluzione delle controversie, adotta una decisione entro un termine di due mesi dalla ricezione del reclamo. Il termine può essere prorogato di due mesi qualora l'autorità di regolamentazione richieda ulteriori informazioni. Tale termine prorogato può essere ulteriormente prorogato con il consenso del reclamante. La decisione dell'autorità di regolamentazione produce effetti vincolanti a meno che e fin quando non sia invalidata in seguito ad impugnazione.
3. Qualsiasi parte che abbia subito un pregiudizio e che abbia il diritto di proporre reclamo avverso una decisione relativa alle metodologie adottate ai sensi dell'articolo 59 oppure, quando l'autorità di regolamentazione deve procedere a consultazioni, in merito alle tariffe o alle metodologie proposte, può presentare un reclamo chiedendo la revisione della decisione entro due mesi, o un periodo più breve se così previsto dagli Stati membri, dalla pubblicazione della decisione stessa o della proposta di decisione. I reclami non hanno effetto sospensivo.

4. Gli Stati membri istituiscono meccanismi idonei ed efficienti di regolamentazione, controllo e trasparenza al fine di evitare abusi di posizione dominante, soprattutto a danno dei consumatori, e comportamenti predatori. Tali meccanismi tengono conto delle disposizioni del trattato, in particolare dell'articolo 102.
5. Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di inosservanza delle norme sulla riservatezza previste dalla presente direttiva, siano adottate misure appropriate, compresi procedimenti amministrativi o penali in conformità al loro diritto interno, nei confronti delle persone fisiche e giuridiche responsabili.
6. I reclami di cui ai paragrafi 2 e 3 lasciano impregiudicati i mezzi di impugnazione previsti dal diritto dell'Unione e/o nazionale.
7. Le decisioni delle autorità di regolamentazione sono pienamente motivate e giustificate al fine di consentire il ricorso giurisdizionale. Le decisioni sono pubblicamente accessibili, pur mantenendo la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili.
8. Gli Stati membri provvedono affinché a livello nazionale esistano meccanismi idonei per consentire alla parte che è stata oggetto di una decisione di un'autorità di regolamentazione di proporre ricorso dinanzi a un organo indipendente dalle parti interessate e da qualsiasi governo.

Articolo 61

Cooperazione regionale tra regolatori sulle questioni transfrontaliere

1. Le autorità di regolamentazione si consultano e cooperano strettamente , in particolare in seno all'Agenzia, e si scambiano tra di loro e con l'Agenzia tutte le informazioni necessarie per l'esercizio delle competenze ad esse conferite dalla presente direttiva. L'autorità che riceve le informazioni garantisce ad esse lo stesso grado di riservatezza prescritto dall'autorità che le comunica.

2. Le autorità di regolamentazione cooperano, quanto meno a livello regionale, per:
 - a) promuovere soluzioni pratiche intese a consentire una gestione ottimale della rete, promuovere le borse dell'energia elettrica e l'assegnazione di capacità transfrontaliere, nonché consentire un adeguato livello minimo di capacità di interconnessione, anche attraverso nuove interconnessioni, all'interno della regione e tra regioni per rendere possibile lo sviluppo di una concorrenza effettiva e il miglioramento della sicurezza dell'approvvigionamento, senza discriminazioni tra le imprese fornitrici nei diversi Stati membri;
 - b) coordinare la sorveglianza comune degli enti che operano a livello regionale;
 - c) coordinare, in cooperazione con altre autorità coinvolte, la sorveglianza comune delle valutazioni dell'adeguatezza a livello nazionale, regionale ed europeo;
 - d) coordinare lo sviluppo di tutti i codici di rete e degli orientamenti per i gestori dei sistemi di trasmissione interessati e gli altri operatori di mercato; e
 - e) coordinare lo sviluppo delle norme che disciplinano la gestione della congestione.
3. Le autorità nazionali di regolamentazione hanno la facoltà di stipulare accordi cooperativi tra loro al fine di promuovere la cooperazione in ambito regolamentare.
4. Le azioni di cui al paragrafo 2 sono realizzate, se del caso, in stretta consultazione con altre autorità nazionali pertinenti e fatte salve le rispettive competenze specifiche.
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti **di esecuzione** **[]** conformemente all'articolo **68** **[]** al fine di elaborare orientamenti in merito all'estensione dell'obbligo delle autorità di regolamentazione di cooperare reciprocamente e con l'Agenzia.

Articolo 62

Compiti e competenze delle autorità di regolamentazione relativamente ai [] coordinatori regionali della sicurezza

1. Le autorità regionali di regolamentazione della **regione di gestione del sistema []** in cui è stabilito un **coordinatore regionale della sicurezza**, in stretto coordinamento tra di loro:
 - a) approvano **[] la proposta di istituzione di coordinatori regionali della sicurezza in conformità dell'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE);**
 - b) **[]**
 - c) approvano il processo decisionale in cooperazione;
 - d) **[] decidono insieme ad altre autorità di regolamentazione di una regione di gestione del sistema in merito a eventuali compiti e poteri decisionali supplementari da attribuire ai coordinatori regionali della sicurezza [];**
 - e) assicurano il rispetto degli obblighi derivanti dalla presente direttiva e di altre normative pertinenti dell'Unione, segnatamente in relazione alle questioni transfrontaliere;
 - f) controllano l'esecuzione **[] del coordinamento del sistema** e riferiscono annualmente all'Agenzia in proposito.
2. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità di regolamentazione siano dotate dei poteri necessari per assolvere con efficacia e rapidità i compiti di cui al paragrafo 1. A tal fine, alle autorità di regolamentazione sono conferiti almeno i poteri seguenti:
 - a) chiedere informazioni ai **[] coordinatori regionali della sicurezza;**

- b) effettuare ispezioni, anche senza preavviso, presso i locali dei [] **coordinatori regionali della sicurezza**;
- c) emettere decisioni comuni vincolanti in merito ai [] **coordinatori regionali della sicurezza intese a migliorarne il coordinamento**.

Articolo 63

Osservanza dei codici di rete e degli orientamenti

1. Le autorità di regolamentazione e la Commissione possono chiedere il parere dell'Agenzia in ordine alla conformità di una decisione presa da un'autorità di regolamentazione con i codici di rete e gli orientamenti contemplati dalla presente direttiva o al capo VII della [rifusione del regolamento n. 714/2009, proposta COM(2016) 861/2].
2. Entro tre mesi dalla data di ricezione della richiesta, l'Agenzia comunica il proprio parere, a seconda dei casi, all'autorità di regolamentazione che ne ha fatto richiesta o alla Commissione, nonché all'autorità di regolamentazione che ha preso la decisione in questione.
3. Se l'autorità di regolamentazione che ha preso la decisione non si conforma al parere dell'Agenzia entro quattro mesi dalla data di ricezione di tale parere, l'Agenzia ne informa la Commissione.
4. Qualsiasi autorità di regolamentazione può comunicare alla Commissione che ritiene che una decisione pertinente in materia di scambi transfrontalieri assunta da un'altra autorità di regolamentazione non sia conforme ai codici di rete e agli orientamenti contemplati dalla presente direttiva o al capo VII della [rifusione del regolamento n. 714/2009, proposta COM(2016) 861/2] , entro due mesi dalla data della suddetta decisione.

5. La Commissione, se accerta che la decisione di un'autorità di regolamentazione solleva seri dubbi circa la sua compatibilità con i codici di rete e con gli orientamenti contemplati dalla presente direttiva o al capo VII della [rifusione del regolamento n. 714/2009, proposta COM(2016) 861/2], entro due mesi dalla data in cui ne è stata informata dall'Agenzia ai sensi del paragrafo 3 o da un'autorità di regolamentazione ai sensi del paragrafo 4, ovvero di propria iniziativa entro tre mesi dalla data di tale decisione, può decidere di esaminare ulteriormente il caso. In tal caso invita l'autorità di regolamentazione e le parti del procedimento dinanzi all'autorità di regolamentazione a presentarle le loro osservazioni.
6. Se ha preso una decisione di esaminare ulteriormente il caso, la Commissione, entro quattro mesi dalla data della decisione controversa, adotta una decisione definitiva intesa a:
 - a) non sollevare obiezioni nei confronti della decisione presa dall'autorità di regolamentazione; oppure
 - b) imporre all'autorità di regolamentazione interessata di revocare la propria decisione, se ritiene che i codici di rete e gli orientamenti non siano stati rispettati.
7. Se non ha preso la decisione di esaminare ulteriormente il caso o non ha adottato una decisione definitiva entro i termini di cui rispettivamente ai paragrafi 5 e 6, si presume che la Commissione non abbia sollevato obiezioni avverso la decisione dell'autorità di regolamentazione.
8. L'autorità di regolamentazione si conforma entro due mesi alla decisione della Commissione di revocare la sua decisione e ne informa la Commissione.
9. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti **di esecuzione** conformemente all'articolo **67** per elaborare orientamenti che prescrivono la procedura da seguire ai fini dell'applicazione del presente articolo.

Articolo 64

Obbligo di conservazione dei dati

1. Gli Stati membri impongono alle imprese di fornitura l'obbligo di tenere a disposizione delle autorità nazionali, inclusa l'autorità nazionale di regolamentazione, delle autorità nazionali per la tutela della concorrenza e della Commissione, per l'assolvimento dei loro compiti, per un periodo minimo di cinque anni, i dati pertinenti relativi a tutte le transazioni riguardanti contratti di fornitura di energia elettrica e riguardanti strumenti derivati sull'energia elettrica stipulati con clienti grossisti e gestori dei sistemi di trasmissione.
2. I dati suddetti comprendono informazioni sulle caratteristiche delle transazioni pertinenti, quali le norme relative alla durata, alle consegne e al pagamento, la quantità, la data e l'ora dell'esecuzione, i prezzi della transazione e le modalità per identificare il cliente grossista in questione, nonché specifici dettagli di tutti i contratti di fornitura di energia elettrica e derivati non ancora estinti.
3. L'autorità di regolamentazione può decidere di mettere a disposizione alcune di queste informazioni ai soggetti operanti sul mercato a condizione che non vengano divulgate informazioni commercialmente sensibili riguardanti singoli soggetti o singole transazioni. Il presente paragrafo non si applica alle informazioni concernenti gli strumenti finanziari compresi nell'ambito di applicazione della direttiva 2004/39/CE.
4. Le disposizioni del presente articolo non creano, a carico dei soggetti che ricadono nell'ambito di applicazione della direttiva 2004/39/CE, obblighi supplementari nei confronti delle autorità di cui al paragrafo 1.
5. Se le autorità di cui al paragrafo 1 necessitano di un accesso ai dati conservati da enti contemplati dalla direttiva 2004/39/CE, le autorità responsabili ai sensi di tale direttiva forniscono i dati richiesti a dette autorità.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 65

Parità di condizioni

1. Le misure che gli Stati membri possono adottare, conformemente alla presente direttiva, per garantire parità di condizioni sono compatibili con il trattato, in particolare l'articolo 36, e con la normativa dell'Unione.
2. Le misure di cui al paragrafo 1 sono proporzionate, non discriminatorie e trasparenti. Dette misure possono essere attuate solo previa notifica alla Commissione e previa approvazione da parte sua.
3. La Commissione reagisce alla notifica di cui al paragrafo 2 entro due mesi dal ricevimento. Tale termine inizia a decorrere dal giorno successivo a quello in cui pervengono informazioni complete. Nel caso in cui la Commissione non abbia reagito entro questo termine di due mesi, si ritiene che non abbia sollevato obiezioni nei confronti delle misure notificate.

Articolo 66

Deroghe

1. Gli Stati membri che possono dimostrare l'esistenza di seri problemi per la gestione dei loro piccoli sistemi **connessi** [] possono chiedere deroghe alle pertinenti disposizioni dei capi IV, V e VI , nonché agli articoli [] 7 e 8; **anche i piccoli sistemi connessi possono chiedere deroghe agli articoli 4, 5 e 6.** Prima di prendere una decisione, la Commissione informa gli Stati membri delle richieste pervenute, tenendo conto del rispetto della riservatezza. **La deroga deve essere limitata nel tempo e subordinata a condizioni al fine di rafforzare la concorrenza e l'integrazione nel mercato interno e garantire che non sia ostacolata la transizione verso le energie rinnovabili.** La decisione in questione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

2. L'articolo 43 non si applica a Cipro, **Lussemburgo** e Malta. **Inoltre, gli articoli 6 e 35 non si applicano a Malta e gli articoli 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 52 non si applicano a Cipro.**

Ai fini dell'articolo 43, paragrafo 1, lettera b), la nozione di "impresa che esercita attività di generazione o attività di fornitura" non comprende i clienti finali che esercitano attività di generazione e/o fornitura di energia elettrica, direttamente o attraverso un'impresa sulla quale esercitano un controllo, individualmente o insieme ad altri, a condizione che i clienti finali, comprese le loro quote di energia elettrica prodotta in imprese controllate, siano, in media annuale, consumatori netti di energia elettrica e che il valore economico dell'energia elettrica da essi venduta a terzi sia insignificante rispetto alle loro altre operazioni commerciali.

2 bis. Fino al 1° gennaio 2025 o a una data successiva stabilita in una decisione adottata a norma del paragrafo 1, l'articolo 5 non si applica a Cipro.

2 ter. L'articolo 4 non si applica a Malta per un periodo di otto anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente direttiva, che può essere prorogato di un ulteriore periodo non superiore a otto anni. L'ulteriore periodo di proroga è stabilito mediante la decisione di cui al paragrafo 1.

2 quater. Per quanto riguarda gli interconnettori da e verso i paesi terzi, completati prima del [OP: data di entrata in vigore della presente direttiva], gli Stati membri possono decidere di derogare agli articoli 9, 10, 11 e 32 e all'articolo 41, paragrafi 6, 8 e 10, per le sezioni di tali interconnettori tra il confine di competenza dell'Unione e il primo punto di interconnessione, se e nella misura in cui, in assenza di tale deroga, il proprietario dell'interconnettore non sarebbe in grado di recuperare il valore residuo dell'investimento o se e nella misura in cui la deroga è necessaria per ragioni di sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica di uno Stato membro direttamente connesse alla necessità di continuare ad attuare disposizioni transfrontaliere che disciplinano il funzionamento tecnico dell'interconnettore e la stabilità delle reti elettriche e purché la deroga non pregiudichi la concorrenza nel mercato interno dell'energia elettrica nell'Unione o l'efficace funzionamento di tale mercato o la sicurezza dell'approvvigionamento nell'Unione.

2 quinquies. La deroga è limitata fino alla fine del periodo di recupero del valore residuo dell'investimento o fino alla scadenza delle disposizioni transfrontaliere in vigore la cui violazione costituirebbe un grave rischio per la sicurezza dell'approvvigionamento nello Stato membro, e può essere subordinata a condizioni che contribuiscono alla realizzazione delle condizioni di cui sopra. Se l'interconnettore in questione rientra nella competenza territoriale di più di uno Stato membro, lo Stato membro nella cui competenza territoriale rientra il primo punto di interconnessione decide in merito alle deroghe per l'interconnettore. Gli Stati membri pubblicano le decisioni relative alle deroghe ai sensi del presente paragrafo entro un anno dall'entrata in vigore della presente direttiva.

2 sexies. I paragrafi 2 quater e 2 quinquies non si applicano agli interconnettori completati prima del [OP: data di entrata in vigore della presente direttiva] da e verso paesi terzi che applicano l'articolo 59 della [rifusione del regolamento sull'energia elettrica].

2 septies. Per quanto riguarda gli interconnettori di cui al paragrafo 2 sexies, gli Stati membri possono applicare esenzioni ai sensi dell'articolo 59 della [rifusione del regolamento sull'energia elettrica].

Articolo 67

¶

Articolo 68

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato. Si tratta di un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo **¶ 5** del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 69

Relazione

La Commissione controlla ed esamina l'applicazione della presente direttiva e presenta una relazione generale sullo stato di attuazione al Parlamento europeo e al Consiglio in allegato alla relazione sullo stato dell'Unione dell'energia di cui all'[articolo 29 del regolamento sulla governance, proposta COM(2016) 549].

Articolo 70

Attuazione

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli 2, 3 e 5, all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 9, paragrafo 2, all'articolo 10, paragrafo 2, agli articoli da 11 a 24, agli articoli 26 e 29, agli articoli da 31 a 34, all'articolo 36, all'articolo 38, paragrafo 5, agli articoli 40, 42, 51 e 54, agli articoli da 57 a 59 e da 61 a 63 e agli allegati da I a III entro **[] 18** mesi dall'entrata in vigore]. Essi comunicano immediatamente il testo di tali disposizioni alla Commissione.

Gli Stati membri applicano tali disposizioni a decorrere [da [] **18** mesi dall'entrata in vigore], ad eccezione dell'articolo 5, paragrafo 3, che applicano a decorrere da [data dell'entrata in vigore].

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì un'indicazione da cui risulti che i riferimenti alla direttiva abrogata dalla presente direttiva, contenuti in disposizioni legislative, regolamentari e amministrative previgenti, devono intendersi come riferimenti fatti alla presente direttiva. Gli Stati membri definiscono le modalità di tale riferimento e come tale indicazione debba essere formulata.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 71

Abrogazione

La direttiva 2009/72/CE è abrogata con effetto dal [18] mesi dall'entrata in vigore], fermi restando gli obblighi degli Stati membri circa i termini per l'attuazione nel diritto nazionale e le date del l'applicazione della direttiva di cui all'allegato IV.

I riferimenti alla direttiva abrogata s'intendono fatti alla presente direttiva e dovrebbero essere interpretati secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato V.

Articolo 71 bis

Revisione generale della direttiva

La direttiva è soggetta a una revisione generale al più tardi entro la fine del 2025.

Articolo 72

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 73

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente
